

Bruxelles, 23 giugno 2026
(OR. en)

10746/26

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0399 (COD)**

**ENER 413
TRANS 434
RELEX 861
ECOFIN 840
ENV 770
CODEC 1234
IA 172**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	10340/26
n. doc. Comm.:	16772/25 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 dicembre 2025 la Commissione ha presentato una proposta di revisione del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee¹ (regolamento TEN-E) e una proposta di modifica della direttiva per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni² (direttiva sul rilascio delle autorizzazioni). Le due proposte fanno parte del pacchetto sulle reti europee, accompagnato da una comunicazione della Commissione e da due documenti di orientamento.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (docc. 16772/25 + ADD 1 + ADD 2).

² Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (docc. 16772/25 + ADD 1 + ADD 2).

2. La proposta di regolamento TEN-E mira a migliorare la pianificazione delle infrastrutture energetiche transfrontaliere, ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni, a garantire meccanismi più efficaci per condividere i costi e i benefici dei progetti transfrontalieri, nonché a rendere le infrastrutture transfrontaliere più resilienti e sicure.

II. STATO DEI LAVORI

3. L'11 dicembre 2025 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento TEN-E e la direttiva sul rilascio delle autorizzazioni in sede di gruppo "Energia".
4. Il 15 dicembre 2025, nella sessione del Consiglio TTE (Energia), i ministri hanno tenuto un dibattito orientativo in merito al pacchetto sulle reti europee sulla base di un documento di riferimento (doc. 15896/25).
5. Il 13 gennaio 2026, in sede di gruppo "Energia", la Commissione ha presentato la valutazione d'impatto che correda il pacchetto sulle reti europee e, nella stessa riunione, il gruppo ha avviato l'esame articolo per articolo delle proposte.
6. Il 16 marzo 2026, nella sessione del Consiglio TTE (Energia), i ministri hanno tenuto un secondo dibattito orientativo in merito al pacchetto sulle reti europee sulla base di un documento di riferimento (doc. 6281/26).
7. Nelle conclusioni del 19 marzo 2026 il Consiglio europeo ha invitato "i colegislatori a concordare, nel 2026, un ambizioso pacchetto sulle reti per procedere rapidamente alla costruzione delle infrastrutture necessarie, garantendone la protezione e la resilienza, e al rafforzamento delle interconnessioni, a livello nazionale e transeuropeo, anche razionalizzando e accelerando le procedure di autorizzazione, in modo da contribuire a un mercato dell'energia integrato e più solido, definendo nel contempo un approccio flessibile alla rendita di congestione interna derivante da zone di offerta interne che tenga conto delle circostanze nazionali". Il pacchetto sulle reti europee figura inoltre tra i risultati prioritari della tabella di marcia "Un'Europa, un mercato" del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

8. Il 20 maggio 2026 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha fornito orientamenti per i futuri lavori in merito al pacchetto sulle reti, sulla base di un documento di riflessione (doc. 8469/26) incentrato principalmente sullo scenario centrale, sulle rendite di congestione, sulla sicurezza e sulla resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere, sulla tacita approvazione e sulla pianificazione territoriale.
9. Il 17 giugno 2026 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il testo del progetto di orientamento generale (doc. 10340/26).
10. Sulla base dei suddetti dibattiti orientativi in sede di Consiglio, delle osservazioni ricevute dagli Stati membri nel corso dell'esame della proposta legislativa in sede di gruppo "Energia", dell'esito delle discussioni in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti e a seguito degli orientamenti del Consiglio europeo del 19 marzo 2026, la presidenza ha preparato finora sette revisioni del regolamento TEN-E.
11. L'ultimo testo di compromesso della presidenza (REV 7) figura nell'allegato della presente nota. Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto**, nel caso delle aggiunte, e con [...] per le soppressioni.

III. ESAME DA PARTE DELLE ALTRE ISTITUZIONI

12. In sede di Parlamento europeo, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) è responsabile del fascicolo. L'on. Tsvetelina Penkova (S&D, BG) è stata nominata relatrice per il regolamento TEN-E. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la propria posizione sul regolamento TEN-E al più tardi entro ottobre 2026.
13. Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere in merito al pacchetto sulle reti europee il 5 marzo 2026³, mentre il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere in merito il 18 marzo 2026⁴.

³ Doc. 9866/26.

⁴ Doc. 9868/26.

IV. PRINCIPALI ELEMENTI DELLA PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

14. Le modifiche più significative della proposta di regolamento TEN-E sono sintetizzate di seguito. La presidenza ritiene che l'ultima revisione costituisca un delicato compromesso tra le diverse posizioni degli Stati membri, risponda alle preoccupazioni espresse dalle delegazioni e affronti le questioni in sospeso.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di autorizzazioni:

15. Le disposizioni relative all'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8 sono state riviste per garantire la continuità della designazione dell'unica autorità competente (già prevista nell'attuale regolamento TEN-E) e per chiarire il suo ruolo di punto di contatto per i promotori dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. Anche il corrispondente considerando 39 è stato modificato con riferimenti agli ordinamenti costituzionali e giuridici nazionali.
16. Per quanto riguarda la durata e l'attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni, analogamente a quanto previsto dalla direttiva sul rilascio delle autorizzazioni, le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, sulla tacita approvazione nella procedura di autorizzazione sia per la decisione globale che per le specifiche fasi amministrative intermedie sono state rese volontarie. Anche l'istituzione di un portale digitale per la procedura di rilascio delle autorizzazioni (articolo 10, paragrafo 5) è stata resa facoltativa. Alcuni termini nella procedura di rilascio delle autorizzazioni sono stati prorogati.
17. Sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione all'interesse pubblico prevalente, alle valutazioni ambientali e alle misure di mitigazione nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, tra l'altro all'articolo 7 e al considerando 36.

Per quanto riguarda lo scenario principale:

18. Sono stati apportati una serie di adeguamenti all'articolo 11 e ai considerando corrispondenti al fine di garantire agli Stati membri un ruolo adeguato nella pianificazione dello sviluppo della rete e di prevedere i necessari aggiornamenti. In particolare, è stato chiarito che lo scenario principale e le analisi di sensibilità prenderebbero in considerazione le specificità nazionali e regionali e terrebbero conto dei più recenti piani nazionali per l'energia e il clima.

19. Il testo prevede ora anche che i dati e le ipotesi siano verificati dagli Stati membri, che lo scenario principale sia adottato mediante un atto di esecuzione e che siano elaborati analisi di sensibilità supplementari o aggiornamenti relativi allo scenario principale almeno ogni 24 mesi. Al fine di evitare duplicazioni e ridurre gli oneri amministrativi, è inoltre previsto che la raccolta dei dati a tal fine sia coordinata con altri esercizi di raccolta dei dati.
20. Il testo prevede inoltre che le analisi di sensibilità debbano prendere in considerazione anche mix di approvvigionamento e modelli di domanda alternativi, nonché le tendenze e le proiezioni esistenti.

Per quanto riguarda la rendita di congestione:

21. All'articolo 19 sono state introdotte diverse modifiche per rispondere alle preoccupazioni degli Stati membri in merito alla riscossione e all'allocazione delle rendite di congestione. È stato chiarito che le rendite di congestione saranno allocate e non fisicamente accantonate dai gestori dei sistemi di trasmissione (TSO). La proposta di compromesso prevede un meccanismo di introduzione graduale che aumenta di cinque punti percentuali la rendita di congestione annuale allocata dal dieci per cento iniziale fino a raggiungere il 25 per cento.
22. È stato chiarito che le rendite di congestione derivanti dai confini interni tra zone di offerta all'interno di uno Stato membro o le rendite di congestione percepite prima dell'entrata in vigore del regolamento sono escluse e che l'importo sarebbe calcolato su base annua conformemente alla metodologia elaborata a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La presidenza ha inoltre specificato che i fondi allocati saranno svincolati dalla linea contabile interna distinta alla fine dell'ottavo anno civile successivo all'allocazione, al fine di essere utilizzati conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) 2019/943.
23. La presidenza ha inoltre chiarito il ruolo delle autorità nazionali di regolazione e ha ulteriormente specificato dove potrebbero essere spesi i fondi. In particolare, sarà ora possibile spendere i fondi anche per finanziare progetti alternativi che perseguono lo stesso obiettivo dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e che sono inclusi nei piani decennali di sviluppo della rete, a condizione che nell'elenco dell'Unione non siano disponibili progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente. La proposta di compromesso prevede anche un atto di esecuzione anziché un atto delegato.

Per quanto riguarda il raggruppamento di progetti:

24. All'articolo 18 e al corrispondente considerando 71 bis, le nuove modifiche chiariscono che gli Stati membri che attuano pacchetti di progetti possono consentire congiuntamente ai gestori delle reti dell'idrogeno di applicare la ripartizione intertemporale dei costi come previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789. Si chiede inoltre alla Commissione di effettuare una valutazione dell'efficacia delle misure esistenti a sostegno dell'avvio di progetti transfrontalieri di infrastrutture per l'idrogeno.

Per quanto riguarda la nuova categoria riguardante la sicurezza e la resilienza:

25. Su richiesta di diversi Stati membri, nell'allegato II è stata introdotta una nuova categoria distinta riguardante la sicurezza, la resilienza e le riparazioni delle infrastrutture elettriche esistenti. Le modifiche riguardano attrezzature o installazioni specificamente progettate per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943 e i componenti critici specificamente designati ai fini delle riparazioni di emergenza a seguito di un evento perturbatore intenzionale che incide su elementi critici della rete transfrontaliera esistenti che sono stati precedentemente finanziati dal meccanismo per collegare l'Europa o su infrastrutture elettriche sottomarine critiche che fanno parte della rete elettrica critica transfrontaliera ad alta tensione.
26. Sono state introdotte diverse garanzie per quanto riguarda i componenti critici: devono essere destinati a garantire la continuità operativa, far parte dell'infrastruttura riparata, essere destinati a riparazioni di emergenza, non essere di natura puramente logistica ed essere essenziali per un funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi. Nel corrispondente considerando 8 bis è stato inoltre chiarito che la Commissione dovrebbe garantire l'uso proporzionato di questa categoria in modo che rimangano disponibili finanziamenti sufficienti per tutti gli obiettivi strategici del regolamento e, come stabilito all'articolo 24, dovrebbe pubblicare una relazione sull'attuazione di tali progetti.

Per quanto riguarda altre modifiche del testo:

27. Per quanto riguarda le relazioni di individuazione delle **esigenze infrastrutturali** (articolo 12), è stato previsto che tali relazioni prendano in considerazione i requisiti attuali e futuri dello sviluppo della rete nazionale. Sono state inoltre rivedute le disposizioni in materia di ruolo e termini concernenti il gruppo TEN-E relativamente sia alla relazione di individuazione delle esigenze sia al processo di risposta alle esigenze (articolo 13).
28. Per quanto riguarda gli **investimenti con un impatto transfrontaliero** (articolo 17 e considerando 25 bis corrispondente), sono stati aggiunti chiarimenti sul ruolo partecipativo degli Stati membri in cui si verifica il 10 % dei benefici stimati del progetto, fatti salvi i costi a carico di ciascun gestore di sistema, ed è stata prevista la trasparenza dell'analisi dei costi-benefici.
29. Si propone di prorogare la deroga per un'interconnessione di Cipro e una di Malta al fine di mantenere il loro status di progetti di interesse comune ai sensi del presente regolamento fino al 31 dicembre 2033 (articolo 27).
30. Per quanto riguarda le norme e gli indicatori relativi ai criteri per i progetti di cui all'allegato IV, la **capacità di trasferimento dei progetti per la trasmissione di energia elettrica** è stata rivista e la **capacità degli elettrolizzatori** è stata ridotta a 150 MW (analogamente alle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II). È stato inserito un riferimento alla situazione specifica degli Stati membri periferici e insulari.

V. CONCLUSIONE

31. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a raggiungere, nella sessione del 26 giugno 2026, un orientamento generale sul testo del progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee che figura nell'allegato della presente nota.

2025/0399 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i
regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il
regolamento (UE) 2022/869**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C, , ELI: .

² GU C, , ELI: .

- (1) La comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 sul patto per l'industria pulita³ definisce una tabella di marcia comune per la competitività e la decarbonizzazione. Garantire energia a prezzi accessibili è fondamentale per la competitività dell'industria dell'Unione, in particolare per i settori ad alta intensità energetica. Questo elemento è pertanto una pietra angolare del patto per l'industria pulita e del piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili⁴. Allo stesso tempo, le politiche di decarbonizzazione sono un potente motore di crescita se opportunamente integrate con quelle industriali, economiche e commerciali e di concorrenza, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE"⁵. Con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, l'Unione ha definito un quadro ambizioso per decarbonizzare la propria economia entro il 2050.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).

⁶ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

- (2) L'ambizione del regolamento (UE) 2021/1119 si manifesta anche negli obiettivi vincolanti dell'Unione che sono stati rafforzati: quello in materia di energia rinnovabile è stato portato al 42,5 % di energia rinnovabile nel mix energetico dell'Unione entro il 2030, puntando al 45 %⁷, e quello per l'efficienza energetica è stato reso più ambizioso, con una riduzione del consumo di energia finale dell'Unione dell'11,7 % entro il 2030 rispetto alle proiezioni del 2020⁸. Posto che l'obiettivo intermedio di conseguire una riduzione entro il 2030 delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 è alla portata, il 2 luglio 2025 la Commissione ha proposto una modifica del regolamento (UE) 2021/1119⁹ che fissa il traguardo climatico a livello di Unione per il 2040 di una riduzione del 90 % delle emissioni nette di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

⁷ Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj>).

⁸ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj>).

⁹ COM(2025) 524 final del 2 luglio 2025.

- (3) Per sostenere una transizione energetica dell'Unione in linea con questi obiettivi, che comprenda l'elettrificazione rapida, l'incremento della produzione di energia rinnovabile e senza l'utilizzo di combustibili fossili, un crescente uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, l'integrazione energetica, **la riduzione dell'isolamento energetico per i sistemi non interconnessi o molto scarsamente interconnessi** e una maggiore diffusione di soluzioni innovative, servono infrastrutture. Gli attuali investimenti nelle infrastrutture energetiche transfrontaliere sono chiaramente insufficienti per trasformare e realizzare le infrastrutture energetiche necessarie a sostenere tali obiettivi ed esiste un divario sostanziale tra le nostre esigenze in termini di infrastrutture elettriche transfrontaliere e l'attuale velocità e grado di sviluppo infrastrutturale a livello di reti di trasmissione e di distribuzione¹⁰. Per quanto riguarda l'energia elettrica, circa la metà del fabbisogno transfrontaliero di energia elettrica per il 2030 (41 GW su 88 GW) resterà insoddisfatta, e tale divario è destinato ad aumentare nel prossimo decennio. Entro il 2040 il fabbisogno di capacità elettrica transfrontaliera sarà pari a 108 GW¹¹. Sono pertanto necessari maggiori investimenti nelle infrastrutture energetiche, e la relazione Draghi¹² ha sottolineato in particolare la necessità di aumentare rapidamente la realizzazione di infrastrutture energetiche transfrontaliere per decarbonizzare l'industria europea. Nel patto per l'industria pulita¹³ e nel piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili¹⁴ che lo accompagna la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale del completamento dell'Unione dell'energia, mediante investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle reti transfrontaliere, per salvaguardare la competitività dell'industria dell'Unione e la prosperità delle persone, nonché per l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

¹⁰ ACER, *Electricity infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system*, relazione di monitoraggio 2024.

¹¹ ENTSO-E, TYNDP 2024, *Opportunità per un sistema energetico europeo più efficiente entro il 2050. Infrastructure Gaps Report*, 2025.

¹² M. Draghi, *The future of European competitiveness*, 2025.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei" (COM(2025) 79 final).

- (4) Il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea al fine di contribuire ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima [...] per il 2030 e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema e la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili. In particolare, il regolamento prevede l'individuazione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, ne facilita l'attuazione e determina le condizioni per ammissibilità di tali progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione. Tuttavia, data la loro natura transfrontaliera, i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco non creano solo esternalità positive significative e promuovono la solidarietà, ma comportano anche sfide specifiche per i promotori dei progetti, a causa della loro natura multigiurisdizionale, delle difficoltà di coordinamento e di una distribuzione spesso asimmetrica dei costi e dei benefici. Continuano pertanto a richiedere un quadro a livello dell'Unione.

¹⁵ Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/869/oj>).

- (5) Anche se **taluni Stati membri, in particolare quelli senza sbocco sul mare, fanno fronte nel breve termine a sfide specifiche derivanti dall'attuazione di REPowerEU e devono pertanto proseguire i loro sforzi di diversificazione, anche attraverso il rafforzamento delle infrastrutture di approvvigionamento e lo sviluppo di rotte di approvvigionamento alternative**, gli obiettivi del regolamento (UE) 2022/869 restano in gran parte validi [...] e l'attuale quadro delle reti transeuropee dell'energia dovrebbe essere adeguato per tenere pienamente conto dei cambiamenti che si prevede interesseranno il sistema energetico in forza del nuovo contesto politico e, in particolare, dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e del traguardo intermedio per il 2040. In particolare, è necessario pianificare la rete in modo più integrato per sostenere un mercato interno dell'energia sempre più interdipendente e decentrato, accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e garantire che la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere trovino adeguato riscontro nel quadro riveduto delle reti transeuropee dell'energia. Oltre al nuovo contesto politico e ai nuovi obiettivi, nell'ultimo decennio abbiamo assistito a un rapido sviluppo tecnologico. Tale sviluppo dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie di infrastrutture energetiche oggetto del presente regolamento, nei criteri di selezione per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco nonché nelle aree e nei corridoi tematiche prioritari. Allo stesso tempo, le disposizioni del presente regolamento non dovrebbero incidere sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, in conformità dell'articolo 194 TFUE.
- (6) L'attuazione dei 13 corridoi e aree tematiche prioritari delle infrastrutture energetiche transeuropee individuati è essenziale per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima, tra cui l'ulteriore integrazione del mercato, la sicurezza energetica, l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e prezzi dell'energia accessibili. Tali priorità riguardano gli investimenti nella trasmissione e nello stoccaggio di energia elettrica, nelle reti offshore per l'energia rinnovabile, nelle reti elettriche intelligenti, nelle attrezzature e nelle installazioni concepite per garantire la protezione e la resilienza degli elementi critici della rete esistenti, nella trasmissione, nello stoccaggio e nei terminali dell'idrogeno, negli elettrolizzatori e nel trasporto e stoccaggio di biossido di carbonio, nonché nelle attrezzature e nelle installazioni di monitoraggio, controllo e digitalizzazione essenziali per le reti ad alta tensione esistenti di rilevanza transfrontaliera.

- (7) È opportuno aggiornare le infrastrutture energetiche dell'Unione al fine di aumentare la resilienza a catastrofi naturali o provocate dall'uomo, effetti negativi dei cambiamenti climatici, azioni ostili intenzionali e minacce alla sicurezza delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture critiche europee a norma della direttiva 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.
- (8) Nell'attuale contesto geopolitico è importante garantire il flusso transfrontaliero ininterrotto di energia elettrica ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò dipende non solo dalla resilienza degli interconnettori tra gli Stati membri, ma anche da quella degli elementi critici della rete. Il presente regolamento dovrebbe pertanto introdurre una nuova categoria di infrastrutture sotto forma di investimenti in attrezzature e installazioni concepiti per rafforzare la resilienza e la protezione degli elementi critici della rete e ad essi direttamente collegati. Questa nuova categoria di infrastrutture dovrebbe coprire gli elementi critici della rete, come stabilito nel regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che sostengono la sicurezza della rete e dell'approvvigionamento conformemente agli scenari di crisi e ai piani di preparazione ai rischi degli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. **Per garantire la resilienza e la protezione efficaci dell'infrastruttura di rete, la selezione dei progetti può, se del caso, tenere in debita considerazione soluzioni basate sull'Unione, in particolare per le tecnologie delle reti elettriche.**

¹⁶ Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj>).

¹⁷ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/943/oj>).

¹⁸ Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/941/oj>).

(8 bis) Inoltre, alla luce della crescente frequenza di eventi perturbatori intenzionali, è necessario rafforzare la solidarietà nell'Unione per sostenere in particolare gli Stati membri più esposti alla situazione geopolitica, anche attraverso il meccanismo per collegare l'Europa per l'energia. L'Unione dovrebbe pertanto sostenere anche gli investimenti in componenti critici destinati in modo specifico alla riparazione e al ripristino di emergenza delle infrastrutture elettriche critiche di rilevanza transfrontaliera, al fine di migliorare la preparazione dell'Unione a effettuare riparazioni a seguito di gravi eventi perturbatori intenzionali che interessino le infrastrutture energetiche. A tale riguardo, la nuova categoria di infrastrutture dovrebbe includere anche i componenti per le riparazioni di emergenza, a condizione che tali investimenti siano rigorosamente limitati a quelli necessari a garantire la rapida riparazione di elementi critici della rete a seguito di eventi perturbatori intenzionali. Potrebbe inoltre includere riserve di emergenza regionali di componenti critici che garantiscano la rapida riparazione di tali componenti critici della rete. Considerando le ripercussioni regionali di eventuali perturbazioni delle infrastrutture critiche di rilevanza transfrontaliera e nella prospettiva di un approccio più ottimale sotto il profilo dei costi, tali progetti dovrebbero coinvolgere almeno due Stati membri o almeno uno Stato membro e una parte contraente della Comunità dell'energia o un paese terzo, e possono comportare la costituzione di scorte regionali di componenti critici. Il finanziamento degli interventi di riparazione riguardanti elementi critici della rete a seguito di eventi perturbatori intenzionali dovrebbe essere eccezionale ed essere concesso solo laddove non siano disponibili sufficienti finanziamenti alternativi.

(8 bis bis) In questa categoria dovrebbero rientrare solo le infrastrutture elettriche transfrontaliere ad alta tensione che hanno precedentemente beneficiato di un sostegno nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) o gli interconnettori elettrici sottomarini critici che fanno parte della rete elettrica transfrontaliera ad alta tensione. Ciò garantisce che il sostegno dell'Unione rimanga mirato e sia coerente con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE sulla sicurezza dei cavi, che identifica i cavi elettrici sottomarini, specialmente gli interconnettori, come infrastrutture critiche esposte a un maggiore rischio di perturbazioni deliberate, in particolare nel Mar Baltico.

- (8 ter) Nell'attuare le disposizioni stabilite in questa nuova categoria, gli eventi perturbatori intenzionali dovrebbero essere intesi come un atto ostile o una serie di atti ostili quali sabotaggi, attacchi fisici o attacchi informatici, o una combinazione di tali atti, che infliggono danni significativi all'infrastruttura o la rendono incapace di funzionare.**
- (8 quater) Il regolamento (UE) 202X/XXX [regolamento NRPP] stabilisce inoltre, per i piani di partenariato nazionale e regionale, l'obiettivo specifico di contribuire a rafforzare la sicurezza dell'Unione attraverso il miglioramento delle capacità di individuazione, prevenzione e risposta rispetto alle minacce, anche irrobustendo le infrastrutture critiche nel settore dell'energia e dei trasporti e la cibersicurezza. Nel quadro di tale obiettivo specifico, gli Stati membri possono includere nei loro piani di partenariato nazionale e regionale misure a sostegno delle infrastrutture energetiche. Qualora una crisi colpisca le infrastrutture energetiche, gli Stati membri possono modificare i loro piani di partenariato nazionale e regionale e utilizzare il loro importo di flessibilità per promuovere la riparazione e la ripresa in seguito all'incidente.**
- (8 quinquies) Al fine di garantire l'attuazione equilibrata degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione dovrebbe assicurare l'uso proporzionato della nuova categoria di infrastrutture riguardante le attrezzature e le installazioni volte a rafforzare la resilienza, la protezione e le capacità di riparazione delle infrastrutture elettriche transfrontaliere esistenti, al fine di garantire che rimangano disponibili finanziamenti sufficienti per tutti gli obiettivi politici perseguiti dal presente regolamento. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco nella categoria delle infrastrutture riguardanti la sicurezza, la resilienza e le riparazioni delle infrastrutture elettriche esistenti dovrebbero rappresentare al massimo il 5 % del sostegno finanziario totale previsto dal meccanismo per collegare l'Europa per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034.**

- (9) Se da un lato gli investimenti esteri possono apportare benefici quali maggiori opzioni di finanziamento per i progetti ad alta intensità di capitale, dall'altro possono anche aumentare l'esposizione dell'Unione a rischi connessi alla sicurezza energetica, quali perturbazioni o una ridotta affidabilità dei flussi transfrontalieri, in particolare quando tali investimenti esteri provengono da paesi terzi con interessi geopolitici divergenti rispetto a quelli dell'Unione. La trasparenza per quanto riguarda la proprietà beneficiaria finale, comprese le informazioni sull'investitore finale e la partecipazione al capitale di cui al regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, delle infrastrutture energetiche transfrontaliere e dei progetti con un impatto transfrontaliero è pertanto fondamentale per evitare che l'Unione diventi dipendente da paesi terzi non affidabili e dovrebbe essere presa in considerazione nella selezione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco.
- (10) Per garantire uno sviluppo della rete accelerato ed efficiente in termini di costi nonché l'accesso alle reti nell'Unione, le soluzioni non filari dovrebbero svolgere un ruolo di primo piano nel rispondere alle esigenze del sistema unitamente al rafforzamento fisico della rete, in quanto possono essere realizzate più rapidamente e a costi inferiori. La diffusione di queste tecnologie dovrebbe essere presa in considerazione prima di investire nell'espansione dell'infrastruttura di rete. A tal fine, una nuova categoria di infrastrutture dovrebbe comprendere gli investimenti in tecnologie non filari e in soluzioni digitali, comprese le soluzioni software, laddove siano implementate su elementi critici della rete esistenti necessari per gli scambi transfrontalieri e laddove apportino benefici quantificati per l'integrazione del mercato in termini di aumento della capacità transfrontaliera.

¹⁹ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj>).

- (11) Con il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ e la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ è stato adottato un pacchetto legislativo per la decarbonizzazione dei sistemi del gas e dell'idrogeno al fine di stabilire norme comuni a livello dell'Unione per la transizione verso i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Le categorie di infrastrutture stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere pienamente allineate agli obiettivi di tale pacchetto e garantire che i progetti di infrastrutture energetiche abbiano un impatto transfrontaliero significativo. **Per quanto riguarda lo stoccaggio dell'energia, l'impatto transfrontaliero sulla stabilità e sulla flessibilità del sistema corrisponde alla capacità installata degli impianti di stoccaggio.** Ove tecnicamente possibile e più efficiente, nello sviluppo dei progetti dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di riconvertire le infrastrutture e le attrezzature esistenti.
- (12) È opportuno istituire gruppi regionali incaricati di proporre e riesaminare progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco, al fine di istituire elenchi regionali dei progetti. Per assicurare un ampio consenso, i gruppi dovrebbero prevedere e garantire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le autorità nazionali di regolazione, i promotori dei progetti e i portatori di interessi. Nel quadro di tale cooperazione, le autorità nazionali di regolazione dovrebbero, ove necessario, offrire consulenza ai gruppi, anche in merito alla fattibilità degli aspetti regolamentari nazionali dei progetti proposti e del calendario suggerito per l'approvazione normativa.

²⁰ Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e della decisione (UE) 2017/684 e abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 (GU L, 2024/1789, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1789/oj>).

²¹ Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788, 15.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1788/oj>).

- (13) Al fine di aumentare l'efficienza dei processi di pianificazione della rete e di sviluppo dei progetti, è opportuno rafforzare la cooperazione tra i gruppi. È necessario che la Commissione svolga un ruolo importante nell'agevolare tale cooperazione, al fine di affrontare il possibile impatto dei progetti sviluppati in una regione su altre regioni.
- (14) Per integrare i gruppi, sono stati istituiti diversi forum di cooperazione regionale con il sostegno della Commissione. La cooperazione regionale all'interno dei forum e dei gruppi, nonché tra essi, è uno strumento fondamentale per una maggiore integrazione del sistema energetico europeo. I quattro gruppi ad alto livello coprono diverse regioni europee, anche con il coinvolgimento di paesi terzi: il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), la cooperazione in materia di energia nei mari del Nord (NSEC), il gruppo ad alto livello sulle interconnessioni per l'Europa sudoccidentale (SWE) e il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC). La cooperazione regionale in tali consessi è riuscita a sostenere il monitoraggio e ad accelerare l'attuazione dei principali progetti di infrastrutture energetiche di dimensione regionale nonché delle azioni di integrazione del mercato. Pertanto tali forum di cooperazione regionale dovrebbero essere sempre più utilizzati per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
- (15) È opportuno redigere un nuovo elenco dell'Unione per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco ("elenco dell'Unione") ogni due anni. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco completati o che non soddisfano più i criteri e i requisiti di cui al presente regolamento non dovrebbero figurare nel successivo elenco dell'Unione.

- (16) I progetti di interesse comune e di interesse reciproco esistenti da includere nel successivo elenco dell'Unione dovrebbero essere soggetti allo stesso processo di selezione per la compilazione degli elenchi regionali e dell'elenco dell'Unione applicato ai progetti proposti, tranne nel caso in cui siano stati approvati dall'autorità nazionale di regolazione competente o siano stati oggetto di una decisione definitiva di investimento che fornisca sufficienti garanzie circa la costruzione dei progetti oppure se la loro costruzione è in corso e dimostrano progressi sufficienti nella relazione annuale, nel qual caso dovrebbero rimanere nell'elenco dell'Unione.
- (17) Qualora i progetti di interesse comune e di interesse reciproco esistenti da includere nel successivo elenco dell'Unione siano soggetti allo stesso processo di selezione per la compilazione degli elenchi regionali e dell'elenco dell'Unione applicato ai progetti proposti, l'onere amministrativo dovrebbe essere ridotto nella misura del possibile, ad esempio utilizzando le informazioni sui progetti presentate precedentemente nella valutazione, se ancora aggiornate.
- (18) È opportuno che i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco rispettino criteri comuni, trasparenti e obiettivi di carattere generale e specifico, visto il loro contributo agli obiettivi di politica energetica. Per poter essere inclusi nell'elenco dell'Unione, i progetti proposti nel settore dell'energia elettrica, ad eccezione delle reti elettriche intelligenti e dei progetti specificamente concepiti per fornire protezione e resilienza agli elementi critici della rete esistenti, dovrebbero far parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione. Analogamente, i progetti proposti per l'idrogeno e gli elettrolizzatori dovrebbero far parte dell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione.
- (19) La sostenibilità in termini di **riduzione delle emissioni di gas, in particolare mediante l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nella rete [...]** è un criterio fondamentale per garantire che la politica in materia di reti transeuropee nel settore dell'energia sia coerente con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, tenendo conto delle specificità di ciascuno Stato membro nel conseguimento di questi ultimi. A tal fine, la sostenibilità è uno dei criteri di valutazione da applicare a tutte le categorie di progetti.

- (20) Cresce la necessità di una maggiore integrazione del mercato e dell'interconnessione delle reti dell'Unione con quelle dello Spazio economico europeo (SEE) e della Comunità dell'energia. Pertanto i benefici e i costi dei progetti di interesse reciproco tra uno Stato membro e un paese del SEE o una parte contraente della Comunità dell'energia dovrebbero essere considerati cumulativamente per l'Unione e per il paese del SEE interessato o la parte contraente della Comunità dell'energia interessata.
- (21) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti infrastrutturali che collegano le proprie reti direttamente con le reti dei paesi terzi, che sono reciprocamente vantaggiosi e necessari alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici e che soddisfano inoltre i pertinenti criteri delle principali categorie di infrastrutture di cui al presente regolamento. Per dedicare maggiore attenzione ai progetti transfrontalieri e mantenere la complementarità con la politica esterna dell'Unione, nel caso di progetti di interesse reciproco, questi dovrebbero collegare direttamente uno Stato membro al primo punto di connessione nella rete elettrica o al primo punto di connessione per l'idrogeno o il CO₂ nel paese terzo.
- (21 bis) Per quanto riguarda l'idrogeno, non tutti gli Stati membri hanno accesso a formazioni geologiche adatte allo stoccaggio dell'idrogeno. Tuttavia, un impianto di stoccaggio dell'idrogeno situato in un paese terzo può offrire vantaggi significativi non solo al paese terzo stesso, ma anche allo Stato membro al quale è collegato attraverso un gasdotto diretto per l'idrogeno. Tali gasdotti per l'idrogeno possono chiedere lo status di progetto di interesse reciproco a norma del presente regolamento, il che può offrire ulteriori incentivi per la costruzione di tali siti di stoccaggio dell'idrogeno nei paesi terzi.**
- (22) Per quanto riguarda i progetti di interesse reciproco concernenti le reti elettriche, dovrebbero essere ammissibili solo i progetti di interconnessione che collegano i sistemi energetici, a condizione che la loro capacità di trasferimento possa essere pienamente utilizzata per gli scambi di mercato. Spetta ai gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto (TSO) valutare in anticipo l'impatto di eventuali progetti sulla sicurezza e sulla stabilità della rete al fine di confermare che il progetto può essere pienamente integrato nelle reti elettriche dei paesi interessati.

- (23) È necessario garantire che i progetti di interesse reciproco ai quali è concesso un trattamento prioritario contribuiscano effettivamente al perseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di mercato interno, sicurezza dell'approvvigionamento e neutralità climatica. Questi progetti dovrebbero pertanto poter essere inclusi nell'elenco dell'Unione solo laddove possano dimostrare un contributo agli obiettivi generali dell'Unione e dei paesi terzi in materia di energia e di clima per quanto concerne la sicurezza dell'approvvigionamento e la decarbonizzazione e il quadro strategico del paese terzo coinvolto presenti un elevato livello di convergenza e sia sostenuto da meccanismi di applicazione.
- (24) Un elevato livello di convergenza del quadro strategico dovrebbe presumersi per le parti contraenti del SEE o della Comunità dell'energia o può essere dimostrato nel caso di altri paesi terzi mediante accordi bilaterali che includano disposizioni pertinenti concernenti obiettivi di politica climatica ed energetica in materia di decarbonizzazione e che possano essere ulteriormente valutati dall'adeguato gruppo con il sostegno della Commissione. Inoltre, il paese terzo con cui l'Unione coopera allo sviluppo di progetti di interesse reciproco dovrebbe adoperarsi per garantire una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche, come stabilito nel presente regolamento.
- (25) Il paese terzo coinvolto dovrebbe garantire che anche la parte del progetto di interesse reciproco situata nel suo territorio e gli eventuali investimenti aggiuntivi necessari per ottenere i benefici complessivi del progetto di interesse reciproco da realizzare, quali i potenziamenti della rete interna, siano trattati come prioritari e siano realizzati tempestivamente per garantire il pieno utilizzo del progetto.
- (25 bis) In un sistema elettrico europeo sempre più interconnesso, gli Stati membri in cui i flussi fisici di energia elettrica transitano attraverso le reti di paesi terzi godranno di benefici socioeconomici indiretti. Tali impatti intersistemici dovrebbero essere individuati e considerati nelle metodologie di analisi dei costi-benefici. Al fine di garantire la trasparenza, le ENTSO dovrebbero pubblicare i risultati dell'analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi, sia nei paesi ospitanti che in quelli non ospitanti.**

- (26) Per garantire che i progetti relativi allo stoccaggio di biossido di carbonio che coinvolgono paesi terzi contribuiscano al suo trasporto e stoccaggio a livello transfrontaliero in modo coerente con le prescrizioni dell'Unione in materia di clima e di ambiente, tali progetti dovrebbero essere ammissibili solo se necessari per il funzionamento del trasporto e dello stoccaggio di biossido di carbonio a livello transfrontaliero e se il paese terzo mantiene e applica efficacemente un quadro giuridico adeguato. Il quadro giuridico del paese terzo dovrebbe garantire l'applicazione di norme e garanzie che consentano di prevenire fughe di biossido di carbonio e garantiscano la sicurezza e l'efficacia del suo stoccaggio permanente a tutela del clima, della salute umana e degli ecosistemi. Le norme e garanzie dovrebbero fornire un livello di protezione almeno equivalente a quello previsto dal diritto dell'Unione. Si dovrebbe presumere che le parti contraenti del SEE o della Comunità dell'energia soddisfino tali norme e garanzie.

- (27) I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco dovrebbero essere attuati il più rapidamente possibile ed essere monitorati attentamente dalle autorità nazionali competenti, dall'Agenzia e dai gruppi, oltre che osservare debitamente i requisiti per la partecipazione dei portatori di interessi e la legislazione ambientale, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla valutazione dei rischi relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla sicurezza fisica e informatica, basandosi, se del caso, sulle prescrizioni della direttiva (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la resilienza dei soggetti critici e della direttiva 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio²² per quanto riguarda le misure per un livello elevato di cibersicurezza nell'Unione, mentre i promotori dei progetti dovrebbero riferire alle autorità nazionali competenti in merito alle misure adottate sulla base della valutazione dei rischi. I promotori dei progetti dovrebbero inoltre riferire sulla conformità alla legislazione ambientale e dimostrare che i progetti non arrecano danni significativi all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio²³. Per i progetti di interesse comune esistenti che raggiungono un grado di maturità sufficiente, si dovrebbe tener conto di tali considerazioni al momento della selezione per il successivo elenco dell'Unione da parte dei gruppi.
- (28) La Commissione dovrebbe avere la possibilità di designare dei coordinatori europei per i progetti che incontrano difficoltà particolari o ritardi, così da facilitarne l'attuazione.

²² Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>).

²³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

- (29) La procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe comportare oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle dimensioni o alla complessità di un progetto, né creare barriere allo sviluppo delle reti transeuropee e all'accesso al mercato.
- (30) Ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco dovrebbe essere riconosciuto uno status prioritario a livello nazionale al fine di assicurare un trattamento amministrativo rapido e d'urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano.
- (31) Gli Stati membri che, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, non attribuiscono la massima importanza possibile a livello nazionale ai progetti di infrastrutture energetiche sono incoraggiati a prevedere tale status nel proprio ordinamento giuridico, in particolare laddove ciò consentirebbe di accelerare i tempi. **Qualora tale status sia stato attribuito, gli Stati membri dovrebbero tenerne conto nella pianificazione territoriale e nei casi in cui i progetti ottengono diritti di passaggio, nella misura in cui tale status non comporti impatti negativi sulla sicurezza e sulla difesa nazionali.**
- (32) Gli Stati membri che attualmente non dispongono di procedure giudiziarie accelerate o urgenti applicabili ai progetti di infrastruttura energetica dovrebbero essere incoraggiati a introdurle, in particolare valutando se ciò consentirebbe di accelerare l'attuazione.
- (33) I progetti riguardanti gli impianti destinati all'idrogeno, gli impianti di elettrolizzatori e gli impianti per il biossido di carbonio contribuiscono agli obiettivi in materia di energia e di clima, anche per quanto riguarda la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la loro integrazione nel mix energetico degli Stati membri **al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione.** Pertanto tutti i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco riguardanti gli impianti destinati all'idrogeno, gli impianti di elettrolizzatori e gli impianti per il biossido di carbonio dovrebbero essere ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica, e gli Stati membri dovrebbero poterli considerare di interesse pubblico prevalente, salvo nel caso del patrimonio culturale e qualora vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi significativi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati.

- (34) Dato il loro ruolo nell'integrazione degli impianti di energia rinnovabile, delle soluzioni di flessibilità, dello stoccaggio di energia e dell'elettrificazione in generale, i progetti di infrastrutture per l'energia elettrica sono considerati essenziali per raggiungere la neutralità climatica. Pertanto, fino al conseguimento dell'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione, tali progetti dovrebbero essere considerati di rilevante interesse pubblico e funzionali alla salute e alla sicurezza pubblica nel bilanciamento di interessi giuridici concorrenti, salvo nel caso del patrimonio culturale e qualora vi siano prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati, come previsto dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. **Tale presunzione non impedisce agli Stati membri di bilanciare gli interessi giuridici concorrenti in modo da tenere conto della natura prioritaria di altri interessi, quali considerazioni in materia di difesa, né di concludere in singoli casi che tali considerazioni possono prevalere in uno specifico atto di pianificazione territoriale, in una procedura di acquisizione di diritti di passaggio o in qualsiasi altro specifico atto o procedura di carattere amministrativo o giuridico, a seconda dei casi.**

²⁴ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj>).

- (35) Data la loro importanza per il raggiungimento della neutralità climatica e la loro rilevanza strategica in quanto progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco nel settore dell'energia elettrica²⁵ che sono stati espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale sottoposto a una valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ e, ove suscettibili di avere un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, alla opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, dalle valutazioni dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, dalla valutazione della loro incidenza sulla tutela delle specie ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE, nonché dalle valutazioni della loro incidenza sui siti Natura 2000. Dette esenzioni dovrebbero essere possibili fino al conseguimento della neutralità climatica.

²⁵ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj> [...]).

²⁶ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj>).

- (36) Al fine di mitigare qualsiasi possibile impatto di tali esenzioni, **quando per un progetto che intende beneficiare dell'esenzione è presentata domanda di autorizzazione, gli Stati membri dovrebbero verificare se il progetto produce impatti ambientali significativi che differiscono da quelli già previsti e presi in considerazione nelle valutazioni ambientali del piano di sviluppo nazionale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero stabilire se il progetto possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, il che richiederebbe pertanto una valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. [...]** A seguito di tale esame e a condizione che le autorità competenti non abbiano riscontrato che il progetto può avere effetti imprevisti o significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, le stesse autorità dovrebbero garantire l'applicazione di misure di mitigazione adeguate e proporzionate, tenendo conto dell'uso delle migliori tecnologie disponibili. Qualora non sia possibile applicare tali misure di mitigazione, le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché i promotori dei progetti adottino misure di compensazione adeguate per far fronte a tali effetti, che, qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono includere il versamento di una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie, **se consentito dal diritto nazionale. [...]** Qualora si accerti che un progetto ha effetti imprevisti che non consentono all'autorità competente di individuare dette misure di mitigazione o, se del caso, misure di compensazione adeguate e proporzionate, l'autorità dovrebbe essere autorizzata a chiedere al promotore del progetto di effettuare una valutazione ambientale specifica del progetto che tenga conto dei rischi individuati e consenta di valutare quali misure sia appropriato attuare. [...] Qualora un progetto possa avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurarsi che gli Stati membri interessati abbiano collaborato per individuare misure volte a evitare tali impatti significativi o, se necessario, a mitigarli o compensarli.

- (37) Al fine di accelerare la realizzazione della rete transeuropea dell'energia, è opportuno chiarire le condizioni per l'applicazione delle deroghe specifiche previste dalla legislazione dell'Unione in materia di ambiente. In particolare, nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti energetici, la valutazione dovrebbe limitarsi alle soluzioni alternative che garantiscono il raggiungimento dello stesso obiettivo in tempi identici o analoghi e senza comportare costi significativamente più elevati. Nel confrontare i tempi e i costi di soluzioni alternative soddisfacenti, le autorità competenti dovrebbero poter considerare la necessità di realizzare progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco in modo accelerato ed efficace sotto il profilo dei costi, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, e relativi aggiornamenti, presentati alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999.
- (38) Analogamente, nell'applicare la pertinente deroga prevista dalla direttiva 92/43/CEE, è opportuno che le autorità competenti possano consentire l'attuazione delle misure di compensazione parallelamente all'attuazione del piano o del progetto in casi giustificati e qualora sia possibile dimostrare ragionevolmente che, prima dell'attuazione delle misure, il piano o il progetto non pregiudicherebbe in modo irreversibile la coerenza globale della rete Natura 2000, l'integrità ambientale del sito sarebbe preservata e un elevato livello di protezione dei siti Natura 2000 sarebbe assicurato.

- (39) Al fine di ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e la trasparenza e contribuire a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, questi ultimi dovrebbero provvedere affinché un'unica autorità competente sia responsabile di agevolare e coordinare tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni in vista dell'adozione di una decisione globale, cooperare con le altre autorità interessate e le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, fungere da unico punto di contatto per i promotori [...] **facilitando** i loro contatti con le altre autorità, e monitorare lo sviluppo e i ritardi dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, **nel rispetto dell'ordinamento costituzionale nazionale. Al fine di garantire flessibilità, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere il tipo di regime di autorizzazione che è in linea con le competenze esistenti delle pertinenti autorità nazionali competenti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici. La cooperazione con le autorità nazionali competenti di altri Stati membri non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva delle autorità nazionali a decidere in merito ai progetti ubicati nel loro territorio.**
- (40) Al fine di aumentare l'efficienza delle procedure, le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre avere la responsabilità di garantire che, per i progetti ibridi di trasmissione e generazione, i tempi di rilascio delle autorizzazioni siano allineati per tutte le infrastrutture del progetto, in modo da accelerare la procedura per gli impianti di generazione e trasmissione.

- (41) Al fine di semplificare e accelerare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati in due o più Stati membri, gli Stati membri coinvolti dovrebbero designare congiuntamente un punto di contatto unico tra le autorità nazionali competenti [...] **in modo da** agevolare il processo e adottare [...] **un'unica** decisione finale globale. **Tale decisione globale deve rispettare la sovranità degli Stati membri e di conseguenza la competenza delle autorità nazionali a decidere in merito ai progetti sul loro territorio. Pertanto, la decisione finale globale emessa da un punto di contatto unico dovrebbe assumere la forma di un documento non vincolante che identifichi e faccia riferimento alla decisione vincolante delle autorità nazionali competenti e delle autorità interessate di ciascuno Stato membro. Un unico documento di riferimento, anche non vincolante,** dovrebbe alleggerire l'onere amministrativo per i promotori dei progetti e ridurre la complessità, aumentare l'efficienza e accelerare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in particolare nei casi in cui gli Stati membri prevedono procedure congiunte con tempi e valutazioni allineati. Per garantire un'efficace cooperazione transfrontaliera, la Commissione dovrebbe concentrarsi sui progetti prioritari di interconnessione individuati, rafforzando il coordinamento e il monitoraggio della loro attuazione e autorizzazione. A tal fine la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'individuazione di procedure comuni per una procedura di rilascio delle autorizzazioni efficace ed efficiente.
- (42) Qualora lo considerino opportuno, gli Stati membri dovrebbero poter includere nelle decisioni globali eventuali decisioni adottate nei contesti di negoziazioni con singoli proprietari terrieri per la concessione dell'accesso alla proprietà, l'acquisizione della proprietà o un diritto a occupare la proprietà nel contesto della pianificazione territoriale che stabilisce la destinazione generale dei terreni di una determinata regione, compresi altri sviluppi quali autostrade, ferrovie, immobili e zone naturali protette e che non è realizzata ai fini specifici del progetto previsto, nonché la concessione dei permessi di sfruttamento. Nel contesto della procedura di rilascio delle autorizzazioni, un progetto di interesse comune dovrebbe poter includere infrastrutture collegate nella misura in cui sono essenziali per la costruzione o il funzionamento del progetto.

- (43) Il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull'attuazione di progetti di interesse comune, dovrebbe essere applicato senza pregiudizio del diritto dell'Unione e internazionale, comprese le norme di protezione dell'ambiente e della salute umana e le disposizioni adottate nell'ambito della politica comune della pesca e della politica marittima integrata, in particolare la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷.
- (44) È indispensabile che i portatori di interessi, tra cui la società civile, siano informati e consultati onde garantire la riuscita dei progetti e limitare le obiezioni nei loro confronti. Nonostante esistano norme consolidate che garantiscono la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale, e che si applicano pienamente ai progetti di interesse comune, dovrebbero essere richieste ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni pertinenti relative alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune. Se già previsto da norme nazionali che impongono standard uguali o superiori a quelli del presente regolamento, la consultazione preliminare alla procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere facoltativa e dovrebbe essere evitata la duplicazione dei requisiti legali.

²⁷ Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135, [ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj](http://data.europa.eu/eli/dir/2014/89/oj)).

- (45) L'attuazione corretta e coordinata delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE e, ove applicabile, della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale²⁸, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ("convenzione di Aarhus"), e della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero²⁹, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991 ("convenzione di Espoo"), dovrebbe assicurare l'armonizzazione dei principi di base per la valutazione degli effetti ambientali e climatici, anche in un contesto transfrontaliero. La Commissione ha pubblicato orientamenti non vincolanti per sostenere gli Stati membri negli sforzi volti a snellire le procedure di valutazione ambientale per le infrastrutture energetiche e garantirne la coerente applicazione prevista dal diritto dell'Unione per i progetti di interesse comune.
- (46) È importante snellire e perfezionare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, rispettando al contempo, per quanto possibile e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, le competenze nazionali e le procedure per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche. Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, la semplificazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe essere corredata di un termine chiaro per l'adozione della decisione di costruzione del progetto da parte delle autorità pertinenti. Tale termine dovrebbe incoraggiare una definizione e una gestione efficienti delle procedure. Il presente regolamento dovrebbe stabilire i termini massimi. Tuttavia gli Stati membri possono adoperarsi per ridurre, ove possibile, tali termini, in particolare per progetti come le reti intelligenti, che potrebbero richiedere una procedura di rilascio delle autorizzazioni meno complessa rispetto a quella applicabile alle infrastrutture di trasmissione.

²⁸ GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

²⁹ GU C 104 del 24.4.1992, pag. 7.

- (47) La carenza di risorse delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, la scarsa digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e la scarsità dei dati disponibili costituiscono strozzature che provocano rallentamenti. La digitalizzazione e un uso appropriato delle funzionalità dell'intelligenza artificiale dovrebbero prevedibilmente accelerare le procedure e aumentare l'efficienza dei processi, consentendo una gestione più rapida delle domande e una maggiore trasparenza grazie a un migliore accesso alle informazioni sulle fasi procedurali e sui requisiti. La digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni procede tuttavia a rilento e i dati sono spesso dispersi tra diverse autorità competenti, senza processi o piattaforme digitali unificati e senza che sia garantita l'interoperabilità. Ciò comporta una scarsa chiarezza sullo stato delle domande e ostacola l'individuazione delle strozzature. [...] **Pertanto, [...] mettere a disposizione [...] un portale digitale o una serie di portali connessi [...] per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di infrastrutture energetiche, compresi i progetti di interesse comune e reciproco, [...] può garantire [...] che la digitalizzazione delle procedure sia [...] trasparente, e se del caso interoperabile, massimizzandone i vantaggi in termini di accelerazione dei tempi. Detto portale o detti portali [...] potrebbero consentire ai promotori dei progetti di presentare le domande e verificarne lo stato, attribuirle alle autorità competenti e permettere a queste ultime di elaborarle avendo accesso a tutti i dati e le informazioni pertinenti, evitando fasi intermedie basate su documentazione cartacea. Potrebbero [...] inoltre consentire l'estrazione di statistiche sullo stato di avanzamento complessivo delle procedure di rilascio delle autorizzazioni negli Stati membri. Qualora sia creato più di un portale, la connettività tra i portali è garantita a condizione che ciascun portale reindirizzi gli utenti o includa riferimenti agli altri portali pertinenti. Gli Stati membri restano liberi di attuare livelli più elevati di interconnettività, interoperabilità e comunicazione tra i portali. Il portale o i portali [...] dovrebbero avvalersi di mezzi sicuri e interoperabili forniti tramite i portafogli europei di identità digitale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 910/2014, per le persone fisiche e, in futuro, tramite i portafogli europei delle imprese, nel rispetto del [regolamento (UE) n. XXX/20YY], per le persone giuridiche, al fine di consentire l'identificazione e l'autenticazione elettroniche, l'apposizione di firme o sigilli sui documenti, la presentazione di documenti e l'invio o la ricezione di notifiche tra le autorità competenti e gli operatori economici.**

- (48) Le autorità competenti dovrebbero avere la responsabilità di garantire il rispetto dei termini stabiliti nel presente regolamento. Inoltre, in linea con l'urgenza di realizzare infrastrutture energetiche e l'importanza strategica dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di clima, e nella misura in cui nel diritto nazionale esiste il concetto di approvazione tacita, gli Stati membri dovrebbero [...] **avere la possibilità di prevedere che** la mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito nel presente regolamento, o la mancata risposta da parte di un'autorità interessata entro il termine stabilito dall'autorità nazionale competente, **o in cooperazione con essa**, comporti la tacita approvazione o il tacito assenso [...] **alle specifiche fasi amministrative intermedie, consistenti nell'insieme delle fasi amministrative avviate dalle autorità interessate nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, compresa l'organizzazione di consultazioni o la richiesta di pareri di diversi organi o autorità, o la decisione globale definitiva**, ad eccezione delle decisioni in materia ambientale, e **ove tale approvazione consenta l'inizio dei lavori di costruzione del progetto** [...]. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano la possibilità per gli Stati membri di applicare l'approvazione tacita alle decisioni ambientali ove tale possibilità sia prevista nei loro ordinamenti giuridici. Per garantire un'attuazione efficace di questa misura e i diritti dei terzi alla tutela giurisdizionale, le autorità competenti dovrebbero rendere pubbliche tutte le decisioni adottate.

- (49) La procedura di rilascio delle autorizzazioni dovrebbe prevedere due fasi: la procedura preliminare alla domanda, facoltativa, in cui la documentazione necessaria per il fascicolo di domanda completo è presentata all'autorità nazionale competente, che la accetta, e la procedura di rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legge, obbligatoria, che copre il periodo tra l'accettazione del fascicolo e il momento in cui le autorità emettono una decisione globale. Nella fase preliminare, le autorità nazionali competenti dovrebbero svolgere una serie di compiti. Dovrebbero esaminare il progetto e comunicare al promotore quali autorizzazioni, studi, permessi e valutazioni sono necessari per completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, comprese le valutazioni ambientali e le misure di mitigazione o compensazione che dovrebbero essere attuate. Dovrebbero definire l'ambito e il livello di dettaglio della documentazione individuata nelle conclusioni della procedura di esame, assicurandosi che al promotore del progetto non debba essere successivamente richiesta alcuna documentazione, salvo nel caso in cui sia intervenuto un cambiamento sostanziale del progetto o dell'ambiente circostante che renda inapplicabili le condizioni e le ipotesi utilizzate per determinarne l'ambito. Dovrebbero elaborare un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Dopo aver ricevuto il progetto di fascicolo di domanda, compresi tutti i documenti preparatori, esse dovrebbero decidere se considerarlo completo o se sono necessarie informazioni mancanti conformemente a quanto individuato nella procedura preliminare alla domanda.
- (50) Laddove lo ritengano efficiente, le autorità nazionali competenti possono stabilire che il rilascio delle autorizzazioni e le consultazioni pubbliche relative a un determinato progetto si svolgano in più fasi, a condizione che la procedura di rilascio delle autorizzazioni sia semplificata e accelerata.
- (51) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi unicamente al rilascio delle autorizzazioni di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, alla partecipazione del pubblico a tali progetti e al loro trattamento normativo. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter adottare disposizioni nazionali volte ad applicare le medesime norme o norme analoghe ad altri progetti che non godono dello status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco ai sensi del presente regolamento.

- (52) Il processo del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione fornisce una solida base per l'individuazione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco. Sebbene la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSOG), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH) e i TSO continuino a svolgere un ruolo determinante nel processo, occorre una maggiore razionalizzazione e una guida più decisa, in particolare per quanto riguarda la definizione degli scenari futuri, l'individuazione dei divari infrastrutturali a lungo termine e delle strozzature nelle infrastrutture energetiche e la risoluzione di tali divari con le soluzioni più adeguate, al fine di aumentare il peso politico, la pertinenza e la solidità del processo. Pertanto l'Agenzia e la Commissione dovrebbero svolgere un ruolo più rilevante nel processo di elaborazione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789.

- (53) Considerando che lo scenario selezionato e le ipotesi su cui esso si basa svolgono un ruolo fondamentale nel processo di pianificazione dello sviluppo della rete a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere un attore centrale nella sua definizione, **in stretta cooperazione con le ENTSO**. Ciò dovrebbe contribuire a razionalizzare i contributi e garantire una migliore conformità rispetto agli obiettivi politici dell'Unione. **È importante che le ipotesi di base tengano conto dell'obiettivo generale di aumentare l'integrazione del mercato interno, anche riducendo l'isolamento degli Stati membri periferici e insulari.** È inoltre opportuno che i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione si basino su uno scenario principale, [...] **accompagnato da** analisi di sensibilità [...] **che prendano in considerazione, ad esempio, i mix di approvvigionamento alternativi, i modelli di domanda o le tendenze di sistema osservate. Tali sensibilità dovrebbero contribuire a esaminare una serie di percorsi di decarbonizzazione plausibili e quindi rafforzare la solidità del quadro di pianificazione delle infrastrutture dell'UE, tenendo conto delle reali dinamiche del sistema energetico europeo e delle scelte di pianificazione degli Stati membri.** [...] Lo scopo principale dello scenario è fornire una base comune per la valutazione dei divari infrastrutturali e dei vantaggi dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco candidati **al fine di conseguire l'integrazione del mercato e la convergenza dei prezzi. Lo scenario comune da utilizzare per il piano decennale di sviluppo della rete, a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe essere coerente con lo scenario principale. Per decisioni di investimento più informate potrebbero essere presi in considerazione anche analisi di sensibilità elaborate a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e scenari o analisi di sensibilità supplementari.** L'accresciuta importanza dello scenario principale impone uno stretto coinvolgimento dell'ENTSO-E, dell'ENNOH e dell'ENTSOG, degli Stati membri e dell'Agenzia, al fine di garantire **che siano forniti i dati e le informazioni pertinenti e che lo scenario sia allineato con gli sviluppi nazionali e rifletta i piani nazionali per l'energia e il clima, tenendo conto delle specificità nazionali e regionali, comprese le disparità dei prezzi dell'energia tra le regioni. Le ipotesi utilizzate dovrebbero essere verificate dagli Stati membri.** Il gruppo di riferimento dei portatori di interessi dovrebbe continuare a fornire contributi e consulenza coordinati dei portatori di interessi sullo sviluppo degli scenari.

(53 bis) Al fine di rispondere alle esigenze infrastrutturali con significativa rilevanza transfrontaliera, i potenziamenti della rete interna in uno Stato membro potrebbero, se del caso, essere raggruppati con altri investimenti volti a rispondere a un'esigenza transfrontaliera in modo da essere considerati e valutati come un unico progetto ai sensi del presente regolamento, a condizione che tali raggruppamenti di progetti e gli elementi relativi agli investimenti inclusi soddisfino i pertinenti criteri per i progetti di interesse comune (PIC).

(54) Il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali dovrebbe svolgere un ruolo più significativo nell'orientare gli investimenti infrastrutturali previsti. Rispetto alla prassi attuale, il processo dovrebbe essere più ampio e considerare in modo più approfondito i collegamenti intersettoriali e le soluzioni non filari, al fine di individuare chiaramente quali soluzioni consentano meglio al sistema energetico di conseguire gli obiettivi energetici e climatici. L'Agenzia dovrebbe essere maggiormente coinvolta nella definizione del quadro di riferimento del processo e nella sua verifica, al fine di aumentare l'accettazione delle soluzioni successive necessarie per colmare i divari. Essa dovrebbe inoltre elaborare metodologie per il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali che dovrà essere condotto dall'ENTSO-E e dall'ENNOH, al fine di garantire che i risultati siano sufficientemente solidi e conformi ai principi stabiliti nel presente regolamento. L'approvazione definitiva della relazione relativa all'individuazione delle esigenze da parte dell'organo decisionale del gruppo TEN-E dovrebbe costituire per i promotori dei progetti un forte segnale a indicazione delle aree in cui sono necessari eventuali progetti.

- (55) Un processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali più completo e dettagliato dovrebbe rendere possibile una migliore corrispondenza tra i progetti previsti e le esigenze di espansione della capacità di trasmissione. Ciò dovrebbe inoltre consentire un processo di follow-up che porti all'individuazione di nuove soluzioni in grado di soddisfare esigenze non ancora soddisfatte. I TSO dovrebbero essere i primi soggetti a proporre possibili progetti per colmare i divari ma si dovrebbero prendere in considerazione anche soluzioni alternative avanzate da altri portatori di interessi. La cooperazione regionale dovrebbe quindi portare a un processo di risposta alle esigenze che coinvolga tutti i portatori di interessi nelle discussioni. Il ruolo centrale della Commissione nel processo dovrebbe rafforzare la cooperazione regionale e il coinvolgimento degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione, dei promotori dei progetti e dei portatori di interessi al fine di individuare i progetti più adeguati, siano essi soluzioni non filari o infrastrutturali, per soddisfare eventuali esigenze non ancora affrontate. In ultima istanza, la Commissione dovrebbe avere il diritto di indire un invito a presentare proposte per ovviare all'insufficienza dei progressi compiuti nel colmare i divari persistenti. È opportuno garantire che i progetti ammissibili siano inclusi quanto prima nei successivi piani nazionali di sviluppo, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione **secondo le procedure applicabili**.
- (56) Per garantire che la pianificazione delle infrastrutture rifletta le esigenze in continua evoluzione di un sistema integrato e decarbonizzato, è necessaria un'analisi dei costi-benefici a livello dell'intero sistema energetico, che valuti in modo coerente tutti i costi e i benefici pertinenti al fine di individuare le soluzioni più efficienti per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di clima. Le soluzioni non filari, quali la determinazione dinamica della capacità (o rating dinamico) di linee e trasformatori, i sistemi avanzati di controllo del flusso di energia o le piattaforme di gemelli digitali, dovrebbero svolgere un ruolo più rilevante nel soddisfare le esigenze delle reti sia in termini operativi che di espansione e dovrebbero pertanto essere incluse nell'analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico.

- (57) Il piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione dovrebbe fornire una panoramica completa dei progetti infrastrutturali previsti che hanno un impatto transfrontaliero nell'Unione. Le soluzioni non filari e di flessibilità dovrebbero costituire parte integrante del piano, in modo da fornire un quadro completo degli investimenti futuri necessari per il funzionamento ottimale delle reti dell'energia elettrica e dell'idrogeno. Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata anche ai progetti volti a migliorare la sicurezza e la resilienza della rete.
- (58) Nello svolgimento dei compiti che precedono l'adozione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'Agenzia e la Commissione dovrebbero condurre un ampio processo di consultazione che coinvolga tutti i portatori di interessi pertinenti. Questi ultimi dovrebbero includere l'ente europeo per la cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica nell'Unione europea, le associazioni coinvolte nei mercati dell'energia elettrica, del gas e dell'idrogeno, del riscaldamento e del raffrescamento, i portatori di interessi nel settore della cattura e dello stoccaggio del carbonio e della cattura e dell'utilizzo del carbonio, gli aggregatori indipendenti, gli operatori di gestione della domanda, le organizzazioni coinvolte nelle soluzioni di efficienza energetica, vari settori industriali tra cui quelli dei trasporti, della digitalizzazione e dei dati, nonché le associazioni dei consumatori di energia, il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici e i rappresentanti della società civile, a seconda dei casi. Il gruppo di riferimento dei portatori di interessi si è dimostrato un consesso efficace per la cooperazione tra i portatori di interessi e il suo ulteriore contributo al piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione dovrebbe essere sostenuto. La consultazione dovrebbe essere aperta e trasparente e dovrebbe essere organizzata in modo tempestivo per consentire ai portatori di interessi di fornire le loro osservazioni nella preparazione delle fasi fondamentali dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, quali l'individuazione dei divari infrastrutturali e la metodologia basata sull'analisi dei costi-benefici per la valutazione dei progetti. Nel presentare le proposte finali, l'ENTSO-E e l'ENNOH dovrebbero tenere in debita considerazione i contributi ricevuti dai portatori di interessi durante le consultazioni e spiegare in che modo ne hanno tenuto conto.

- (59) La pianificazione delle infrastrutture energetiche dovrebbe riflettere adeguatamente l'integrazione settoriale e le interconnessioni tra i vettori energetici. Lo sviluppo degli scenari, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali e le metodologie di analisi dei costi-benefici dovrebbero basarsi su un approccio di "sistema energetico unico" integrato, a lungo termine e ottimizzato, e su una modellizzazione che utilizzi ipotesi comuni e metodologie coerenti. Un maggiore coordinamento della pianificazione delle infrastrutture tra i vari settori dovrebbe contribuire a dare priorità e realizzare nuove soluzioni infrastrutturali in maniera più ottimale.
- (60) L'importanza di assicurare che solo i progetti infrastrutturali per cui non esistono soluzioni alternative ragionevoli possano ottenere lo status di progetti di interesse comune o di progetti di interesse reciproco implica anche che nella pianificazione delle infrastrutture energetiche e nel lavoro dei gruppi regionali per stabilire gli elenchi regionali dei progetti proposti si tenga conto del principio di "efficienza energetica al primo posto". In linea con questo principio, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le alternative **economicamente e tecnicamente fattibili** pertinenti alle nuove infrastrutture per garantire le future esigenze infrastrutturali. È opportuno prestare particolare attenzione alle soluzioni non filari o digitali, all'uso della gestione della domanda o alla flessibilità non fossile, che potrebbero migliorare l'efficienza complessiva delle reti. A tal fine, i gestori dei sistemi dovrebbero considerare in via prioritaria tali soluzioni nel valutare i progetti di espansione del sistema. **Tali soluzioni possono integrare i necessari potenziamenti fisici della rete, ma da sole potrebbero non essere sufficienti a rispondere alle esigenze del sistema individuate.** È opportuno inoltre incentivare un utilizzo delle reti efficiente in termini di costi, in particolare attraverso l'uso di segnali di prezzo legati alla localizzazione e al periodo di utilizzo nelle tariffe di rete e nei regimi di sostegno.

- (61) Per raggiungere il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050, l'Unione deve aumentare in modo consistente la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli investimenti nelle energie rinnovabili offshore dovrebbero essere aumentati con l'obiettivo di raggiungere almeno 350 GW di energia rinnovabile offshore installata, in linea con gli obiettivi regionali cumulativi non vincolanti degli Stati membri in materia di energie rinnovabili offshore aggiornati nel dicembre 2024 e sostenuti nella comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2023 dal titolo "Realizzare le ambizioni dell'UE in materia di energie rinnovabili offshore"³⁰. I primi piani di sviluppo della rete offshore pubblicati dall'ENTSO-E nel gennaio 2024 hanno rappresentato un importante passo avanti, consolidando le ambizioni regionali degli Stati membri nella pianificazione. Ciò dovrebbe favorire l'individuazione di progetti transfrontalieri nel settore delle energie rinnovabili offshore, compresi quelli ibridi e radiali transfrontalieri, al fine di garantire uno sviluppo ottimizzato ed efficiente in termini di costi a livello di bacino marittimo. La logica strategica a lungo termine inclusa nei piani di sviluppo della rete offshore dovrebbe essere estesa alle reti elettriche onshore nonché alle reti dell'idrogeno.
- (62) La valutazione dei benefici e dei costi dei corridoi prioritari della rete offshore per le energie rinnovabili dovrebbe aiutare gli Stati membri a effettuare un'analisi preliminare della ripartizione dei costi a livello di corridoio prioritario della rete offshore per sostenere gli impegni politici congiunti conseguenti per i progetti transfrontalieri di reti offshore. Gli orientamenti della Commissione sui quadri di investimento collaborativo per progetti offshore del 27 giugno 2024 dovrebbero informare la valutazione dei benefici e dei costi dei corridoi prioritari della rete offshore per l'energia rinnovabile e potrebbero essere aggiornati dalla Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO competenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, qualora ritenuto opportuno.

³⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 ottobre 2023, "Realizzare le ambizioni dell'UE in materia di energie rinnovabili offshore" (COM(2023) 668 final).

- (63) In generale, i costi di sviluppo, costruzione, funzionamento e manutenzione di un progetto di interesse comune dovrebbero essere sostenuti dagli utilizzatori dell'infrastruttura. La ripartizione dei costi dovrebbe garantire che gli oneri per gli utenti finali non siano sproporzionati, specialmente se ciò potrebbe portare a una situazione di povertà energetica. I progetti di interesse comune dovrebbero poter beneficiare di una ripartizione transfrontaliera dei costi qualora una valutazione della domanda di mercato o degli effetti previsti sulle tariffe indichi che i costi non possono presumibilmente essere coperti dalle tariffe pagate dagli utilizzatori dell'infrastruttura. **Va osservato che le disposizioni relative alla ripartizione transfrontaliera dei costi non si applicano ai progetti di interesse comune che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione e che pertanto non possono essere oggetto di una decisione sulla ripartizione transfrontaliera dei costi, come i progetti di stoccaggio di energia mediante pompaggio idraulico non regolamentati e non finanziati dai sistemi tariffari nazionali.**

- (64) In un mercato interno dell'energia sempre più interconnesso sono necessarie regole chiare e trasparenti per la ripartizione transfrontaliera dei costi al fine di accelerare gli investimenti nell'infrastruttura transfrontaliera e nei progetti con un impatto transfrontaliero. Con la crescente integrazione delle infrastrutture energetiche transfrontaliere, sono sempre di più i progetti i cui benefici vanno oltre i territori ove sono realizzati. Ciò rende essenziale una ripartizione dei costi equa e trasparente per evitare oneri sproporzionati sui consumatori locali. La discussione sull'adeguata ripartizione dei costi si dovrebbe fondare sull'analisi dei costi e dei benefici di un progetto infrastrutturale, effettuata sulla base di una metodologia armonizzata per un'analisi a livello dell'intero sistema energetico, servirsi dello scenario principale e di eventuali analisi di sensibilità stabiliti ai fini dei piani decennali di sviluppo della rete elaborati a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789, e consentire una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune o di interesse reciproco alle politiche energetiche dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento. Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione in cui si concentra almeno il 10 % dei benefici **netti** di un progetto, **intesi come la differenza tra i benefici positivi monetizzati e i benefici negativi di un progetto per la società o parti della società**, dovrebbero partecipare alle discussioni sulle **valutazioni dei costi-benefici e della ripartizione dei costi. Tale partecipazione dovrebbe garantire la trasparenza nella fase iniziale dello sviluppo del progetto, sostenere un'equa ripartizione dei costi e dei benefici e facilitare l'efficace attuazione del progetto e il conseguimento dei suoi benefici. Allo stesso tempo, tale partecipazione non crea alcun obbligo di sostenere i costi del progetto.** [...] Inoltre, gli accordi di ripartizione transfrontaliera dei costi dovrebbero prevedere disposizioni ex post volte a garantire una partecipazione equa e proporzionata dei paesi non ospitanti, a condizione che tali adeguamenti siano chiaramente definiti e strutturati in modo da salvaguardare la certezza degli investimenti.

- (65) È essenziale garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo la necessità di sostegno finanziario, e incoraggiare nel contempo gli investitori interessati con incentivi e meccanismi finanziari adeguati. Nelle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi, è opportuno che le autorità nazionali di regolazione ripartiscano i costi di investimento sostenuti in modo efficiente, in maniera pertinente alla luce dei rispettivi approcci e metodologie nazionali per infrastrutture simili, a livello transfrontaliero nella loro totalità, li includano nelle tariffe nazionali. Successivamente, se del caso, le autorità nazionali di regolazione dovrebbero determinare se il loro impatto sulle tariffe nazionali possa rappresentare un onere sproporzionato per i consumatori nei loro rispettivi Stati membri. Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero evitare il rischio di fornire doppio sostegno ai progetti, tenendo conto delle spese e delle entrate effettive o stimate. Tali spese ed entrate dovrebbero essere prese in considerazione unicamente nella misura in cui sono collegate ai progetti e destinate a coprire i costi in questione.
- (66) Per facilitare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra i pertinenti Stati membri e paesi terzi, dovrebbe essere prevista la possibilità di raggruppare progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco. Consentendo a gruppi di Stati membri di considerare un pacchetto di progetti come reciprocamente vantaggioso, è possibile promuovere soluzioni vantaggiose per tutti, ridurre i rischi e i costi di transazione nelle negoziazioni e aumentare le probabilità di attuazione. Un maggiore sostegno a livello dell'Unione, ad esempio attraverso il meccanismo per collegare l'Europa, o a livello regionale utilizzando la rendita di congestione, potrebbe facilitare ulteriormente questi accordi e promuovere la realizzazione tempestiva delle infrastrutture prioritarie. **Al fine di agevolare l'individuazione di tali pacchetti di progetti e le relative discussioni, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolazione possono tenere conto dei pertinenti lavori regionali volontari sull'analisi costi-benefici e sulla ripartizione dei costi del pacchetto di progetti.**

(67) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 stabilisce tre obiettivi prioritari per l'utilizzo dei proventi derivanti dall'allocazione della capacità interzonale, vale a dire: a) garantire l'effettiva disponibilità della capacità allocata, inclusa la compensazione di irrevocabilità; b) mantenere o aumentare le capacità interzonali attraverso l'ottimizzazione degli interconnettori esistenti oppure coprire i costi derivanti da investimenti nella rete rilevanti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione; e c) compensare i gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle circostanze ivi stabilite. I TSO dovrebbero garantire il raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi prioritari, compreso quello di cui alla lettera b). Al fine di agevolare il finanziamento di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco che riducono la congestione del circuito di interconnessione e di garantire la prevedibilità e la trasparenza delle discussioni sulle decisioni relative alla ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, è opportuno imporre ai TSO di **collocare [...] una quota limitata della rendita di congestione per tali investimenti su una linea contabile interna distinta, all'interno o all'esterno del libro contabile, e conforme alle disposizioni legali e regolamentari nazionali definite dall'autorità competente e in linea con la pertinente metodologia dell'ACER**. La prescrizione non pregiudica la responsabilità dei TSO di decidere in merito alle priorità di finanziamento, sotto la supervisione delle autorità di regolazione e in conformità della metodologia approvata a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. La prescrizione non dovrebbe applicarsi qualora sia possibile dimostrare che non occorre creare ulteriori capacità transfrontaliere alle frontiere dello Stato membro interessato, **sulla base dell'ultima relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali approvata dall'ENTSO-E**.

(67 bis) **Alcuni Stati membri, in particolare quelli con diverse zone di offerta, hanno registrato un notevole aumento delle loro rendite di congestione a causa della loro specifica ubicazione geografica. L'obbligo di assegnare una quota della rendita di congestione per progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco non dovrebbe pertanto applicarsi alle rendite di congestione derivanti dai confini interni tra zone di offerta all'interno di uno Stato membro.**

(67 ter) Le interconnessioni da sole non possono affrontare adeguatamente le sfide connesse all'adeguatezza delle risorse. Una maggiore produzione di energia elettrica senza l'utilizzo di combustibili fossili in prossimità dei luoghi di consumo può sostenere l'elettrificazione in corso, contribuire a un uso più efficiente delle reti esistenti e migliorare l'adeguatezza delle risorse. Gli Stati membri mantengono il diritto di determinare il proprio mix energetico e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.

- (68) In assenza di TSO in uno Stato membro, i riferimenti ai TSO in tutto il presente regolamento dovrebbero applicarsi, mutatis mutandis, ai gestori dei sistemi di distribuzione (DSO).
- (69) La normativa in materia di mercato interno dell'energia prevede che le tariffe per l'accesso alle reti forniscano incentivi adeguati agli investimenti. È tuttavia probabile che diversi tipi di progetti di interesse comune abbiano esternalità che potrebbero non essere interamente contabilizzate né recuperate attraverso il normale sistema tariffario. Quando applicano il diritto in materia di mercato interno dell'energia, le autorità di regolazione nazionali dovrebbero assicurare un quadro normativo e finanziario stabile e prevedibile, con incentivi per i progetti di interesse comune, ivi compresi quelli a lungo termine, commisurati al livello di rischio specifico del progetto. Tale quadro dovrebbe valere in particolare per i progetti transfrontalieri, per le tecnologie di trasmissione innovative per l'energia elettrica che consentono l'integrazione su vasta scala dell'energia rinnovabile, delle risorse energetiche distribuite o della modulazione della domanda da parte dei consumatori nelle reti interconnesse, e per i progetti di tecnologia energetica e di digitalizzazione che possono essere esposti a rischi maggiori rispetto a progetti simili situati all'interno di uno Stato membro o che offrono maggiori benefici per l'Unione. Anche i progetti le cui spese operative sono elevate dovrebbero avere accesso a adeguati incentivi agli investimenti. In particolare, le reti offshore per l'energia rinnovabile che assolvono alla duplice funzione di servire da interconnessioni di rete elettriche e di collegare progetti di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore, sono esposte a rischi più elevati rispetto a comparabili progetti infrastrutturali onshore, a motivo della loro intrinseca connessione con gli attivi di produzione che comporta rischi normativi, rischi di finanziamento come la necessità di investimenti ex ante, rischi di mercato e rischi relativi all'utilizzo di nuove tecnologie innovative.

- (70) Il regolamento (UE) 2022/869 ha dimostrato il valore aggiunto che deriva, per l'attuazione di progetti di portata unionale, dall'incentivazione di finanziamenti privati tramite un'assistenza finanziaria significativa da parte dell'Unione. Alla luce della situazione economica e finanziaria e dei vincoli di bilancio, è opportuno continuare a predisporre un sostegno mirato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, anche al fine di ridurre i rischi dei progetti e attrarre investimenti privati, per massimizzare l'impatto dei finanziamenti pubblici e i relativi benefici per i cittadini dell'Unione e per attrarre nuovi investitori nelle aree e nei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I del presente regolamento, mantenendo al contempo al minimo il contributo di bilancio dell'Unione.
- (71) I progetti di interesse comune dovrebbero essere ammissibili a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione per gli studi e, in determinate condizioni, per i lavori a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ sotto forma di sovvenzioni o di strumenti finanziari innovativi in modo da poter fornire un sostegno personalizzato ai progetti di interesse comune che non sono accettabili in base al quadro normativo vigente e alle condizioni di mercato esistenti. È importante evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, in particolare fra progetti che contribuiscono alla realizzazione dello stesso corridoio prioritario dell'Unione. Tale assistenza finanziaria dovrebbe garantire le sinergie necessarie con altri fondi dell'Unione disponibili per il finanziamento delle reti intelligenti di distribuzione dell'energia, e con il meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione³².

³¹ Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj>).

³² Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione, del 15 settembre 2020, sul meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1294/oj).

(71 bis) Lo sviluppo di un mercato dell'idrogeno deve tenere conto dell'intera catena del valore. Il pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato stabilisce già disposizioni sulle tariffe, sul recupero dei costi per i gestori delle reti dell'idrogeno, sui trasferimenti finanziari tra servizi regolamentati e sulla possibilità per gli Stati membri di introdurre meccanismi di ripartizione intertemporale dei costi a livello nazionale, compresa la possibilità di adottare misure, quali ad esempio garanzie statali, per coprire il rischio finanziario dei gestori delle reti dell'idrogeno associato al tardivo recupero dei costi iniziali derivante dall'applicazione della ripartizione intertemporale dei costi. Gli Stati membri che attuano progetti di interesse comune nel settore dell'idrogeno sono autorizzati a introdurre tale ripartizione intertemporale dei costi nei casi che coinvolgono più di uno Stato membro. La ripartizione intertemporale dei costi e la relativa metodologia dovrebbero, come nei casi all'interno di uno stesso Stato membro, essere soggette all'approvazione delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati. In considerazione della possibilità per gli Stati membri, prevista all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789, di adottare misure, come una garanzia statale, per coprire il rischio finanziario dei gestori delle reti dell'idrogeno associato al tardivo recupero dei costi iniziali derivante dall'applicazione della ripartizione intertemporale dei costi, la Commissione dovrebbe valutare le sfide in relazione ai progetti transfrontalieri nel settore dell'idrogeno. La valutazione dovrebbe individuare soluzioni alternative al problema, considerando anche relativi impatti, costi e benefici in modo integrato ed equilibrato. In tale contesto, la Commissione dovrebbe avviare uno scambio strutturato con i pertinenti portatori di interessi sia sull'efficacia delle misure esistenti per i progetti transfrontalieri sia sulle potenziali misure volte ad affrontare le sfide connesse all'ulteriore riduzione dei rischi per i progetti di gasdotti per l'idrogeno di interesse comune con una rilevanza transfrontaliera e un valore strategico particolarmente elevati per l'Unione nonché, se del caso, sull'elaborazione di una tabella di marcia per l'attuazione al fine di sostenere ulteriormente il potenziamento delle reti dell'idrogeno.

(71 ter) Il regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione stabilisce norme per compensare i gestori dei sistemi di trasmissione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, mentre l'articolo 17 del presente regolamento fornisce un quadro per la ripartizione transfrontaliera dei costi per i progetti di interesse comune tra gli Stati membri. Tuttavia, tali meccanismi non rispecchiano più pienamente tutti i costi di capitale e operativi per le infrastrutture sostenuti dagli Stati membri che ospitano flussi di transito significativi a beneficio del mercato interno dell'energia. La Commissione dovrebbe pertanto, in cooperazione con l'Agenzia e i pertinenti portatori di interessi, riesaminare l'adeguatezza degli accordi esistenti alla luce degli attuali modelli di transito e dei costi effettivi sostenuti, nonché valutare se siano necessarie misure supplementari a livello dell'Unione per garantire una ripartizione più equa dei costi connessi al transito.

(72) Occorre applicare agli investimenti in progetti di interesse comune una logica in tre fasi. In primo luogo, gli investimenti dovrebbero essere realizzati in via prioritaria dal mercato. In secondo luogo, se gli investimenti non sono realizzati dal mercato, è opportuno prevedere soluzioni regolamentari, se necessario adeguando il pertinente quadro normativo e garantendone una corretta applicazione. In terzo luogo, se le prime due fasi non sono sufficienti a garantire gli investimenti necessari nei progetti di interesse comune, dovrebbe essere possibile concedere l'assistenza finanziaria dell'Unione se il progetto di interesse comune soddisfa i criteri di ammissibilità applicabili **e, in tal caso, tenendo conto di un eventuale aumento sproporzionato delle tariffe, previa valutazione delle autorità nazionali di regolazione competenti.**

- (73) I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco non dovrebbero essere ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione se i promotori, i gestori o gli investitori del progetto si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, per esempio nei casi di condanna per frode, corruzione o comportamento connesso a un'organizzazione criminale. Dovrebbe essere possibile rimuovere un progetto di interesse comune dall'elenco dell'Unione se la sua inclusione in tale elenco è ascrivibile a un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione. Per un progetto di interesse comune situato negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma del presente regolamento, gli Stati membri in questione dovrebbero garantire, nel sostenere eventuali domande di finanziamento a norma del regolamento (UE) 2022/869 per i citati progetti, che i progetti non avvantaggino direttamente o indirettamente persone o entità che si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
- (74) Le sovvenzioni per lavori relativi a progetti di interesse reciproco dovrebbero essere disponibili alle stesse condizioni di altri progetti di interesse comune se contribuiscono agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima e se gli obiettivi di decarbonizzazione del paese terzo sono coerenti con l'accordo di Parigi.

³³ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

- (75) L'Unione dovrebbe agevolare i progetti energetici nelle regioni svantaggiate, meno collegate, periferiche, ultraperiferiche o isolate, al fine di consentire l'accesso alle reti energetiche transeuropee per accelerare il processo di decarbonizzazione e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. **In tali regioni, in cui la scarsa interconnettività può costituire un problema persistente, anche le soluzioni di flessibilità e lo stoccaggio dell'energia svolgono un ruolo cruciale nell'integrazione delle energie rinnovabili e hanno un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima. Tali progetti non dovrebbero essere esclusi dall'assistenza finanziaria dell'Unione unicamente a causa della scarsa interconnessione fisica, e il loro impatto transfrontaliero e il contributo che apportano all'integrazione del mercato dovrebbero rispecchiare il loro ruolo sistemico nei sistemi energetici decarbonizzati isolati o scarsamente connessi.**
- (76) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 secondo cui nessuno Stato membro dovrebbe restare isolato dalle reti europee del gas e dell'elettricità dopo il 2015 o vedere la propria sicurezza energetica compromessa dalla mancanza di idonei allacciamenti, il presente regolamento mira a garantire l'accesso alle reti transeuropee nel settore dell'energia ponendo fine all'isolamento energetico di Cipro e Malta, che non sono ancora interconnessi alla rete transeuropea del gas. Per conseguire questo obiettivo è opportuno consentire ai progetti in fase di sviluppo o pianificazione cui è stato concesso lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) 2022/869 di mantenere il loro status fino a quando Cipro e Malta non saranno interconnesse alla rete transeuropea del gas o fino al 31 dicembre **2033** [...], se quest'ultima data è anteriore. **Tenuto conto della loro situazione geografica unica, realizzare condotte di collegamento alla rete transeuropea del gas per questi due Stati membri insulari rimane un obiettivo importante per l'Unione.** Oltre a contribuire allo sviluppo del mercato delle energie rinnovabili, alla flessibilità e alla resilienza del sistema energetico e alla sicurezza delle forniture, tali progetti garantirebbero l'accesso ai futuri mercati dell'energia, tra cui l'idrogeno, e contribuirebbero al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima.

- (77) Al fine di garantire la coerenza delle modifiche proposte dal presente regolamento con il quadro dell'Unione sui mercati dell'energia elettrica, dei gas e dell'idrogeno, si propongono le corrispondenti modifiche agli articoli 3 e 11 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴, all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2024/1789. Dette modifiche riguardano l'utilizzo dello scenario principale nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, la considerazione di soluzioni non filari e altre alternative all'espansione del sistema e il chiarimento della durata dei piani. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detti regolamenti.
- (78) Onde garantire lo sviluppo tempestivo di progetti di infrastrutture energetiche essenziali per l'Unione, è auspicabile che il terzo elenco di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco a livello di Unione resti in vigore fino all'entrata in vigore del primo elenco dell'Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento. Inoltre, per consentire lo sviluppo, il monitoraggio e il finanziamento dei progetti di interesse comune figuranti nel terzo elenco dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2022/869, è opportuno che alcune disposizioni di detto regolamento restino in vigore e producano effetti fino all'entrata in vigore del primo elenco dell'Unione di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco compilato a norma del presente regolamento.
- (79) Al fine di assicurare che l'elenco sia limitato ai progetti che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica strategica di cui all'allegato I del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di compilare e rivedere l'elenco a livello di Unione, pur rispettando il diritto degli Stati membri di approvare i progetti che figurano nell'elenco dell'Unione concernenti il loro territorio.

³⁴ Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj>).

- (80) [...] È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda l'elaborazione di uno scenario principale e di specificare le condizioni alle quali i TSO possono utilizzare le rendite di congestione e le condizioni alle quali l'obiettivo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943 è considerato adeguatamente soddisfatto. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (81) [...]
- (82) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁵. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³⁵ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

- (83) Le discussioni nei gruppi sono essenziali all'adozione da parte della Commissione degli atti delegati che stabiliscono gli elenchi dell'Unione. È opportuno pertanto, per quanto possibile, che il Parlamento europeo e il Consiglio siano informati dei risultati e possano inviare esperti alle riunioni dei gruppi in conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Tenendo conto della necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento e, in considerazione del numero di progetti figuranti finora negli elenchi dell'Unione, è opportuno che il numero totale dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione rimanga gestibile e non superi pertanto in modo significativo i 220 progetti.
- (84) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abrogare il regolamento (UE) 2022/869.
- (85) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'interoperabilità delle reti transeuropee nel settore dell'energia e la connessione a tali reti che contribuiscono a garantire l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e ad assicurare le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea ("aree e corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica") indicati nell'allegato I che contribuiscono ad assicurare l'attenuazione dei cambiamenti climatici, in particolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, e a garantire le interconnessioni, la sicurezza energetica, l'integrazione del mercato e del sistema, la concorrenza a vantaggio di tutti gli Stati membri e prezzi dell'energia accessibili.
2. In particolare il presente regolamento:
 - a) prevede l'individuazione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco nell'elenco dell'Unione;
 - b) facilita l'attuazione tempestiva dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando le procedure di rilascio delle autorizzazioni e rafforzando la trasparenza e la partecipazione del pubblico;
 - c) stabilisce norme per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi correlati al rischio per progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;
 - d) determina le condizioni per l'ammissibilità dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione all'assistenza finanziaria dell'Unione.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui ai regolamenti (UE) 2018/1999, (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e alle direttive (UE) 2018/2001³⁶, (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "infrastruttura energetica": qualsiasi attrezzatura fisica o impianto rientrante nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, che è ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione e paesi terzi;
- 2) "strozzature nelle infrastrutture energetiche": la limitazione dei flussi fisici di un sistema energetico dovuta a una capacità di trasmissione insufficiente, che comprende tra l'altro l'assenza di infrastruttura;
- 3) "decisione globale": il documento [...] **rilasciato dall'autorità nazionale competente, [...] messo** a disposizione del promotore del progetto **in forma scritta** o in formato elettronico, che è costituito da o che contiene la decisione **vincolante** o l'insieme di decisioni **vincolanti** adottate da una o più autorità **competenti** di uno Stato membro, **diverse** dagli organi giurisdizionali, che stabiliscono se il promotore del progetto è autorizzato a costruire l'infrastruttura energetica per realizzare un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco potendo avviare, o appaltare e avviare, i necessari lavori di costruzione (fase "pronto per la costruzione"), senza pregiudicare alcuna decisione adottata nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo;

³⁶ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

- 4) "progetto": una o più linee, condotte, impianti, attrezzature o installazioni rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II;
- 5) "progetto di interesse comune": progetto necessario per l'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e che figura nell'elenco dell'Unione;
- 6) "progetto di interesse reciproco": un progetto promosso dall'Unione in cooperazione con un paese terzo, che è sostenuto dai governi dei paesi direttamente interessati, contribuisce all'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica per il 2050, figura nell'elenco dell'Unione e rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettera a), d), [...] h) **o punto 5)** e collega il sistema elettrico dell'Unione alla rete elettrica di un paese terzo, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per l'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), **lettere a) o d)**, o rientra in una delle categorie di infrastrutture per il CO₂ di cui all'allegato II, punto 4), lettere a) o c);
- 7) "progetti concorrenti": i progetti intesi a rispondere, in tutto o in parte, alle stesse necessità infrastrutturali individuate;
- 8) "promotore del progetto":
 - a) gestore del sistema di trasmissione o di trasporto (TSO), gestore del sistema di distribuzione (DSO), gestore della rete dell'idrogeno (HNO) o altro gestore o investitore che sviluppa un progetto figurante nell'elenco dell'Unione;
 - b) nel caso sia presente più di un TSO, di un DSO, di un HNO, di un altro gestore o investitore, o qualsiasi gruppo degli stessi, l'organismo dotato di personalità giuridica ai sensi della legge nazionale applicabile, che è stato designato tramite accordo contrattuale concluso tra loro e che ha la capacità di assumere obblighi legali e la responsabilità finanziaria per conto delle parti dell'accordo contrattuale;

- 9) "rete elettrica intelligente": rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui generatori, consumatori e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un grado elevato di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e con i consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro;
- 10) "autorità nazionale di regolazione": autorità nazionale di regolazione designata a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 oppure un'autorità di regolazione a livello nazionale designata a norma dell'articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944;
- 11) "autorità nazionale di regolazione competente": autorità nazionale di regolazione dello Stato membro che ospita il progetto e dello Stato membro a cui il progetto apporta un impatto positivo significativo;
- 12) "autorità interessata": autorità che, ai sensi del diritto nazionale, è competente a rilasciare vari permessi e autorizzazioni relativi alla pianificazione, alla progettazione e alla costruzione di beni immobili necessari per completare un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco, comprese le infrastrutture energetiche stesse, e l'autorità competente a rilasciare permessi e autorizzazioni relativi ai lavori necessari per completare il progetto;

- 13) "lavori": l'acquisto, la fornitura e l'introduzione di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, riconversione, **aggiornamento**, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto;
- 14) "studi": le attività necessarie per preparare la realizzazione di un progetto, quali studi preparatori, **di mappatura**, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, compresi i software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare completamente un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione del pacchetto finanziario;
- 15) "messa in servizio": la procedura di messa in funzionamento di un progetto, una volta costruito;
- 16) "infrastrutture destinate all'idrogeno": le infrastrutture per l'idrogeno progettate per [...] il trasporto **o lo stoccaggio** esclusivo di idrogeno puro senza la necessità di ulteriori interventi di adeguamento, tra cui le reti di condotte o i siti di stoccaggio che sono di nuova costruzione o riconvertiti a partire da infrastrutture per il gas naturale o di entrambi i tipi;
- 17) "riconversione": aggiornamento tecnico o modifica di un'infrastruttura del gas naturale esistente onde assicurare che sia destinata all'uso esclusivo di idrogeno;
- 18) "adattamento ai cambiamenti climatici": processo volto a rendere le infrastrutture energetiche resilienti ai potenziali effetti negativi dei cambiamenti climatici per mezzo di una valutazione della vulnerabilità climatica e dei rischi, incluse adeguate misure di adattamento;
- 19) "soluzioni non filari": investimenti nell'infrastruttura energetica per l'energia elettrica che possono aumentare la capacità [...] **di trasmissione** disponibile o migliorare l'efficienza del funzionamento della rete mediante la diffusione di tecnologie di potenziamento della rete, comprese le soluzioni digitali.

CAPO II

Progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco

Articolo 3

Elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco

1. Sono istituiti gruppi regionali ("gruppi") conformemente al processo stabilito nell'allegato III, sezione 1. L'adesione a ciascun gruppo è basata su ogni area e corridoio prioritari e sulla loro rispettiva copertura geografica, secondo quanto stabilito nell'allegato I. I gruppi possono fondersi o riunirsi in varie configurazioni a seconda delle necessità. La configurazione delle riunioni interregionali di tutti i gruppi è il gruppo TEN-E. Il potere decisionale in seno ai gruppi è riservato unicamente agli Stati membri e alla Commissione (congiuntamente denominati "organo decisionale") ed è basato sul consenso.
2. Il gruppo TEN-E adotta il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato III. Il regolamento interno si applica a tutti i gruppi.
3. L'organo decisionale di ciascun gruppo adotta un elenco regionale di progetti redatto in linea con: la procedura di cui all'allegato III, sezione 2, il contributo di ciascun progetto all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I e il loro soddisfacimento dei criteri di cui all'articolo 4.

Quando l'organo decisionale di un gruppo redige il proprio elenco regionale:

- a) ogni singola proposta di progetto richiede l'approvazione degli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto; se uno Stato membro non concede l'approvazione, presenta all'organo decisionale le sue motivazioni circostanziate;
- b) tiene conto del parere della Commissione affinché il numero totale di progetti nell'elenco dell'Unione sia gestibile.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare il presente regolamento istituendo l'elenco dell'Unione, conformemente all'articolo 172, secondo comma, TFUE.

L'elenco dell'Unione è redatto ogni due anni sulla base degli elenchi regionali adottati dagli organi decisionali dei gruppi stabiliti a norma dell'allegato III, sezione 1, punto 1), secondo la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

La Commissione adotta l'atto delegato che istituisce il primo elenco dell'Unione in forza del presente regolamento entro il 30 novembre 2029.

Se un atto delegato adottato dalla Commissione a norma del presente paragrafo non può entrare in vigore a causa di un'obiezione sollevata dal Parlamento europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, la Commissione convoca immediatamente i gruppi al fine di redigere nuovi elenchi regionali che tengano conto dei motivi dell'obiezione. La Commissione adotta quanto prima un nuovo atto delegato che istituisce l'elenco dell'Unione.

5. Nell'istituire l'elenco dell'Unione combinando gli elenchi regionali di cui al paragrafo 3, la Commissione, tenendo debitamente conto delle deliberazioni dei gruppi:
- a) assicura che siano inclusi solo progetti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 4;
 - b) assicura la coerenza a livello interregionale;
 - c) tiene conto dei pareri degli Stati membri di cui nell'allegato III, sezione 2, punto 10);
 - d) mira a garantire un numero totale di progetti gestibile nell'elenco dell'Unione.
6. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), a seconda dei casi, diventano parte integrante dei piani regionali di investimento adottati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 così come dei piani decennali nazionali di sviluppo delle reti adottati a norma dell'articolo 51 della direttiva (UE) 2019/944 **e di altri piani nazionali infrastrutturali** [...]. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), a seconda dei casi, diventano parte integrante del piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a norma dell'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e [...] di altri piani infrastrutturali nazionali. A tali progetti di interesse comune e progetti di interesse reciproco è accordata la massima priorità possibile nell'ambito di ciascuno di questi piani nazionali. Il presente paragrafo non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

7. I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), e punto 2), secondo il caso, e che sono progetti concorrenti o progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente a fornire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto di cui all'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d), possono essere inclusi nei pertinenti piani regionali di investimento, nei piani decennali nazionali per lo sviluppo della rete e in altri piani nazionali infrastrutturali, se del caso, come progetti all'esame.

Articolo 4

Criteri per la valutazione dei progetti da parte dei gruppi

1. Un progetto di interesse comune soddisfa i criteri generali seguenti:
 - a) il progetto è necessario per l'attuazione di almeno un'area e un corridoio prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I;
 - b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, sono superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva più a lungo termine;
 - c) il progetto soddisfa uno dei seguenti criteri:
 - i) coinvolge almeno due Stati membri, in quanto attraversa direttamente o indirettamente, tramite l'interconnessione con un paese terzo, la frontiera di due o più Stati membri;
 - ii) è ubicato sul territorio, interno o offshore, comprese le isole, di uno Stato membro e ha un significativo impatto transfrontaliero come indicato all'allegato IV, punto 1).

2. Un progetto di interesse reciproco soddisfa tutti i criteri generali seguenti:
- a) il progetto contribuisce in maniera significativa agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a quelli del paese terzo, in particolare non ostacolando la capacità di quest'ultimo di eliminare gradualmente gli impianti di produzione a combustibili fossili per il suo consumo interno, e alla sostenibilità;
 - b) i potenziali vantaggi complessivi del progetto, valutati conformemente ai pertinenti criteri specifici di cui al paragrafo 3, per l'Unione, o cumulativamente per l'Unione e la parte contraente della Comunità dell'energia o il paese del SEE direttamente coinvolto nel progetto, sono superiori ai suoi costi per l'Unione, o cumulativamente per l'Unione e la parte contraente della Comunità dell'energia o il paese del SEE, a seconda dei casi, anche in una prospettiva più a lungo termine;
 - c) il progetto collega direttamente il territorio di almeno uno Stato membro al territorio di un paese terzo collegando direttamente lo Stato membro con il primo punto di connessione nella rete elettrica del paese terzo o il primo punto di connessione per l'idrogeno o il CO₂ nel paese terzo e ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente a quanto stabilito nell'allegato IV, punto 2;
 - d) per la parte ubicata nel territorio degli Stati membri, il progetto è conforme alle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788 se rientra nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1) e 2), del presente regolamento;
 - e) vi è un livello elevato di convergenza del quadro strategico del paese terzo coinvolto ed è dimostrata l'esistenza di meccanismi di applicazione della legge al fine di sostenere gli obiettivi politici dell'Unione, in particolare per assicurare:

- i) il buon funzionamento del mercato interno dell'energia nell'Unione;
- ii) la sicurezza della rete e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione basate, tra l'altro, sulla diversificazione delle fonti, sulla cooperazione e sulla solidarietà;
- iii) un sistema energetico, compresa la produzione, trasmissione e distribuzione, che sia orientato all'obiettivo della neutralità climatica in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima nonché con il suo obiettivo di neutralità climatica per il 2050 e, soprattutto, che prevenga la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- f) il paese terzo coinvolto sostiene lo status prioritario del progetto, come stabilito nell'articolo 7, e altri investimenti sul proprio territorio necessari affinché i vantaggi del progetto di cui alla lettera b) del presente paragrafo si concretizzino, e si impegna espressamente a rispettare una tempistica analoga per un'attuazione accelerata e altre misure di sostegno politiche e normative applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione.

Per quanto riguarda i progetti relativi allo stoccaggio di biossido di carbonio che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4), lettera c), il progetto deve essere necessario per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del biossido di carbonio e il paese terzo in cui è ubicato il progetto deve disporre di un quadro giuridico adeguato che si basi su meccanismi di applicazione di comprovata efficacia, per garantire che al progetto si applichino norme e garanzie che consentono di prevenire eventuali fughe di biossido di carbonio. In relazione al clima, alla salute umana e agli ecosistemi, sono garantite una sicurezza e un'efficacia dello stoccaggio permanente di biossido di carbonio almeno dello stesso livello di quelle previste dal diritto dell'Unione.

3. I criteri specifici seguenti si applicano ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco, a seconda dei casi, che rientrano in categorie di infrastrutture energetiche specifiche:
- a) per quanto riguarda i progetti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità tramite **la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante, in particolare,** l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete e la sua trasmissione o distribuzione ai principali centri di consumo e siti di stoccaggio, così come a limitare la riduzione deliberata dell'energia (curtailment), ove necessario, e contribuisce ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:
 - i) integrazione del mercato, anche facendo uscire dall'isolamento energetico almeno uno Stato membro e riducendo le strozzature nelle infrastrutture energetiche, interoperabilità e flessibilità del sistema;
 - ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'interoperabilità, la flessibilità del sistema, **la sicurezza fisica** e la cibersicurezza, connessioni adeguate e il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;
 - b) per quanto riguarda i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto contribuisce in modo significativo alla sostenibilità tramite l'integrazione dell'energia rinnovabile nella rete, e ad almeno due dei criteri specifici seguenti:
 - i) sicurezza dell'approvvigionamento, anche tramite l'efficienza e l'interoperabilità della trasmissione e della distribuzione dell'energia elettrica nella gestione giornaliera delle reti, la prevenzione della congestione e l'integrazione e il coinvolgimento degli utenti delle reti;
 - ii) integrazione del mercato, anche mediante il funzionamento efficiente del sistema e l'uso di interconnettori;

- iii) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, anche mediante un maggiore ricorso all'innovazione in materia di bilanciamento, mercati della flessibilità, cibersicurezza, monitoraggio, controllo del sistema e correzione degli errori;
 - iv) integrazione settoriale intelligente, nel sistema energetico attraverso il collegamento di vari vettori e settori energetici o, in modo più ampio, favorendo le sinergie e il coordinamento tra i settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- c) per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 5) [...], **lettere [...] a) e b)**, il progetto contribuisce ai criteri specifici seguenti:
- i) sicurezza dell'approvvigionamento, anche attraverso la protezione delle infrastrutture dai rischi e contribuendo alle misure identificate a norma degli articoli 7 e 11 del regolamento (UE) 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
 - ii) sicurezza della rete, anche attraverso misure che facilitino un livello più elevato di sicurezza fisica e cibersicurezza, monitoraggio e controllo del sistema;
- d) per quanto riguarda i progetti relativi al trasporto e allo stoccaggio di biossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità attraverso la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio nelle installazioni industriali collegate e a tutti i criteri specifici seguenti:
- i) prevenzione delle emissioni di biossido di carbonio [...];
 - ii) aumento della resilienza e della sicurezza del trasporto e dello stoccaggio di biossido di carbonio;
 - iii) uso efficiente delle risorse, consentendo la connessione di più fonti e siti di stoccaggio di biossido di carbonio tramite un'infrastruttura comune e riducendo al minimo l'onere e i rischi ambientali;

- e) per quanto riguarda i progetti nel settore dell'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), il progetto contribuisce in misura significativa alla sostenibilità, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra, aumentando la diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, dando rilievo all'idrogeno da fonti rinnovabili **al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione**, in particolare nelle applicazioni finali, come i settori in cui le emissioni sono difficili da abbattere, in cui non sono possibili soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico, e promuovendo la produzione di energia rinnovabile variabile grazie a soluzioni di flessibilità e/o stoccaggio; il progetto contribuisce inoltre in modo significativo ad almeno uno dei criteri specifici seguenti:
- i) integrazione del mercato, anche collegando le reti di idrogeno esistenti o emergenti degli Stati membri, o contribuendo altrimenti all'emergere di una rete a livello di Unione per il trasporto e lo stoccaggio dell'idrogeno e garantendo l'interoperabilità dei sistemi connessi;
 - ii) sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, anche tramite connessioni adeguate e agevolando il funzionamento sicuro e affidabile del sistema;
 - iii) concorrenza, anche garantendo l'accesso a più fonti di approvvigionamento e agli utenti delle reti in modo trasparente e non discriminatorio;
- f) per quanto riguarda gli elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), il progetto contribuisce in misura significativa a tutti i criteri specifici seguenti:
- i) sostenibilità, anche mediante la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento della diffusione dell'idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili **al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione**, come anche dei carburanti sintetici di questa origine;

- ii) sicurezza dell'approvvigionamento, anche contribuendo al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema oppure proponendo soluzioni di stoccaggio e/o flessibilità, quali la gestione della domanda e i servizi di bilanciamento;
- iii) realizzazione di servizi di flessibilità, quali la gestione della domanda e lo stoccaggio, attraverso una maggiore integrazione del settore dell'energia intelligente mediante la creazione di collegamenti con altri vettori e settori energetici.

- 4. Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, i criteri elencati al paragrafo 3 del presente articolo sono valutati conformemente agli indicatori di cui all'allegato IV, punti da 3) a 8).
- 5. Al fine di agevolare la valutazione di tutti i progetti che potrebbero essere ammissibili quali progetti di interesse comune ed essere inclusi in un elenco regionale, ogni gruppo valuta, in modo trasparente e obiettivo, il contributo di ciascun progetto all'attuazione dello stesso corridoio o area prioritari dell'infrastruttura energetica. Ogni gruppo determina il proprio metodo di valutazione sulla base del contributo aggregato ai criteri di cui al paragrafo 3. La valutazione porta a una classificazione dei progetti destinata a un uso interno al gruppo. Né l'elenco regionale né l'elenco dell'Unione contengono alcuna classificazione e la classificazione non può essere utilizzata per nessun altro scopo oltre a quello descritto all'allegato III, sezione 2, punto 15).

Nella valutazione dei progetti, al fine di garantire un approccio di valutazione coerente tra i gruppi, ogni gruppo accorda la dovuta considerazione:

- a) all'urgenza e al contributo di ciascun progetto proposto al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e quello della neutralità climatica per il 2050, così come quelli in materia di integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento;
- b) alla complementarità di ciascun progetto proposto con altri progetti proposti, compresi i progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti;

- c) alle eventuali sinergie con i corridoi e le aree tematiche individuate nell'ambito delle reti transeuropee dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- d) per i progetti proposti che, al momento della valutazione, figurano nell'elenco dell'Unione, ai progressi relativi alla loro attuazione e al loro rispetto degli obblighi in materia di rendicontazione e trasparenza sanciti dal presente regolamento;
- e) a qualsiasi proprietario, diretto o indiretto, di un paese terzo in qualità di beneficiario, azionista o beneficiario finale in quanto promotore del progetto in uno qualsiasi dei progetti proposti.

Per quanto concerne i progetti relativi alle reti elettriche intelligenti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), e i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto **5)** [...], **lettere a) e b)** [...], la classificazione è effettuata per i progetti che interessano gli stessi due Stati membri ed è accordata la dovuta considerazione anche al numero di utenti interessati dal progetto, al consumo di energia annuale e alla quota di energia generata da fonti non programmabili nella zona di interesse di quegli utenti.

Articolo 5

Attuazione e monitoraggio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione

1. I promotori dei progetti redigono, **se del caso, aggiornano** un piano di attuazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione entro due mesi dalla loro inclusione nell'elenco **destinato alla pubblicazione sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 26**, con un calendario che comprende tutti gli elementi seguenti:

- a) studi di fattibilità e di progettazione, compresi studi di valutazione dei rischi per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza fisica e informatica, sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso, nonché il rispetto della legislazione ambientale e del principio "non arrecare un danno significativo";
 - b) approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata;
 - c) la costruzione e la messa in servizio;
 - d) la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 9, lettera c).
2. I TSO, i DSO, gli HNO e gli altri gestori cooperano tra loro **e con i promotori dei progetti, se del caso**, al fine di agevolare lo sviluppo dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel rispettivo settore.
3. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ("Agenzia") e i gruppi interessati monitorano i progressi registrati nell'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e, ove necessario, formulano raccomandazioni per agevolarla. I gruppi possono richiedere informazioni supplementari conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6, convocare riunioni con le parti interessate e invitare la Commissione a verificare le informazioni fornite in loco.
4. Entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'elenco dell'Unione che contiene il progetto entra in vigore e inizia a produrre effetti, e ogni anno successivo, il promotore del progetto presenta all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, una relazione per ciascun progetto di interesse comune e progetto di interesse reciproco che promuove.

La relazione comprende informazioni dettagliate:

- a) sui progressi compiuti nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio del progetto stabiliti nel piano di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di consultazione, nonché il rispetto della legislazione ambientale, del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate e delle misure di mitigazione adottate a seguito dei rischi valutati per quanto riguarda il progetto a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se del caso, e sulla base delle disposizioni delle direttive (UE) 2022/2557 e (UE) 2022/2555, se del caso;
- b) se del caso, sui ritardi rispetto al piano di attuazione, sui motivi di tali ritardi e sulle altre difficoltà riscontrate;
- c) se del caso, su un piano di attuazione riveduto volto a superare i ritardi.

5. Successivamente alla presentazione, da parte del promotore del progetto, della relazione di cui al paragrafo 4, entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sottopongono all'Agenzia e al pertinente gruppo la suddetta relazione integrata dalle informazioni sui progressi e, eventualmente, sui ritardi dell'attuazione e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione ubicati nel loro territorio, illustrando anche i motivi dei ritardi. Il contributo delle autorità competenti alla relazione è chiaramente riconoscibile e redatto senza modificare il testo della relazione fornita dal promotore del progetto.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno in cui deve essere adottato un nuovo elenco dell'Unione, l'Agenzia presenta ai gruppi una relazione consolidata per i progetti ivi figuranti che sono soggetti alla competenza delle autorità nazionali di regolazione, valutando i progressi compiuti e l'evoluzione prevista dei costi associati, e formula, ove opportuno, raccomandazioni sulle modalità per superare i ritardi e le difficoltà incontrate. La relazione consolidata valuta inoltre l'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, per quanto riguarda i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco.

In casi debitamente giustificati, l'Agenzia può chiedere alle autorità competenti le informazioni supplementari necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di cui al presente paragrafo.

7. Laddove la messa in servizio di un progetto figurante nell'elenco dell'Unione sia ritardata rispetto al piano di attuazione, per motivi non prioritari che sfuggono al controllo del promotore del progetto, si applicano le misure seguenti:
- a) le autorità nazionali di regolazione garantiscono la realizzazione dell'investimento nella misura in cui i provvedimenti di cui all'articolo 55, paragrafo 7, lettere a), b) o c), della direttiva (UE) 2024/1788 e all'articolo 51, paragrafo 7, lettera a), b) o c), della direttiva (UE) 2019/944 siano applicabili conformemente al diritto nazionale;
 - b) qualora i provvedimenti delle autorità nazionali di regolazione di cui alla lettera a) del presente paragrafo non siano applicabili, il promotore del progetto seleziona, entro 12 mesi dalla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione, un soggetto terzo per finanziare o realizzare l'intero progetto o parte di esso;
 - c) qualora non sia selezionato un soggetto conformemente alla lettera b), lo Stato membro o, se questi abbia così disposto, l'autorità nazionale di regolazione può designare, entro due mesi dallo scadere del periodo di cui alla lettera b), un soggetto terzo per finanziare o realizzare il progetto, che il promotore è tenuto ad accettare;

- d) qualora **un soggetto terzo non sia designato dall'autorità nazionale in conformità della lettera c)** e il ritardo rispetto alla data di messa in servizio indicata nel piano di attuazione superi i 26 mesi, la Commissione, previo accordo degli Stati membri interessati e con la loro piena collaborazione, può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a qualsiasi soggetto terzo idoneo a divenire promotore del progetto per costruire il progetto nel rispetto dei tempi concordati;
- e) qualora si applichino le misure di cui alle lettere c) o d), il gestore di sistema nella cui area è ubicato l'investimento: fornisce ai gestori responsabili dell'attuazione, agli investitori o a terzi tutte le informazioni necessarie per realizzare l'investimento, **tenendo conto delle considerazioni in materia di sicurezza**, connette nuovi attivi alla rete di trasporto/trasmissione o, se del caso, alla rete di distribuzione e, in generale, si adopera al massimo per agevolare l'attuazione dell'investimento e il funzionamento e la manutenzione sicuri, affidabili ed efficienti del progetto figurante nell'elenco dell'Unione.
8. Un progetto figurante nell'elenco dell'Unione può essere rimosso dall'elenco secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4, se vi era stato incluso in base a un'informazione errata che ha rappresentato un fattore determinante per l'inclusione o se il progetto non è conforme al diritto dell'Unione.
9. I progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione perdono tutti i diritti e gli obblighi connessi allo status di progetto di interesse comune o di progetto di interesse reciproco previsti dal presente regolamento.
- Tuttavia, un progetto che non figura più nell'elenco dell'Unione, ma il cui fascicolo di domanda è stato ammesso all'esame dall'autorità competente, mantiene i diritti e gli obblighi di cui al capo III, salvo nel caso in cui il progetto sia stato rimosso per i motivi di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
10. Il presente articolo non pregiudica l'eventuale assistenza finanziaria dell'Unione concessa al progetto figurante nell'elenco dell'Unione prima della sua rimozione dall'elenco.

Coordinatori europei

1. Qualora un progetto di interesse comune o un progetto di interesse reciproco incontri notevoli difficoltà di attuazione, la Commissione può nominare, d'intesa con gli Stati membri interessati, un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnovabile due volte.
2. Il coordinatore europeo:
 - a) promuove i progetti, per i quali è stato nominato coordinatore europeo, e il dialogo transfrontaliero tra i promotori dei progetti e tutti i portatori di interessi coinvolti;
 - b) assiste e coordina tutte le parti, laddove necessario, nella consultazione dei portatori di interessi coinvolti, discutendo se del caso percorsi alternativi, e nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per i progetti;
 - c) ove opportuno, fornisce consulenza sul finanziamento dei progetti ai loro promotori;
 - d) assicura che gli Stati membri interessati forniscano un sostegno adeguato e una direzione strategica per la preparazione e l'attuazione dei progetti;
 - e) a partire dalla data di nomina, presenta ogni anno, e ove opportuno al termine del suo mandato, una relazione alla Commissione sui progressi dei progetti e sugli ostacoli e le difficoltà eventuali che potrebbero ritardarne in maniera considerevole la data di messa in servizio; se del caso, la relazione contiene raccomandazioni per superare tali ostacoli e difficoltà.

La Commissione trasmette la relazione del coordinatore europeo di cui alla lettera e) del primo comma al Parlamento europeo, **al Consiglio** e ai gruppi interessati.

3. Il coordinatore europeo è scelto a seguito di una procedura aperta, non discriminatoria e trasparente e sulla base dell'esperienza del candidato in relazione ai compiti specifici assegnatigli per i progetti in questione.
4. La decisione di nomina del coordinatore europeo ne stabilisce il mandato, in cui sono riportati la durata, i compiti specifici, le relative scadenze e la metodologia da seguire. L'attività di coordinamento è proporzionata alla complessità e ai costi stimati dei progetti.
5. Gli Stati membri interessati cooperano pienamente con il coordinatore europeo nell'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 2 e 4.

CAPO III

Rilascio delle autorizzazioni e partecipazione del pubblico

Articolo 7

Status prioritario dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione

1. L'elenco dell'Unione stabilisce, ai fini di una qualsiasi decisione adottata nel corso della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la necessità dei progetti che vi figurano dal punto di vista della politica energetica e del clima, fermi restando l'ubicazione esatta, il percorso o la tecnologia del progetto.

Il primo comma non si applica ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

2. Al fine di assicurare un trattamento amministrativo efficiente dei fascicoli di domanda relativi ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, i promotori dei progetti e tutte le autorità interessate assicurano che tali fascicoli siano trattati nel modo più rapido possibile in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.
3. I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione godono dello status di massima importanza possibile a livello nazionale, ove tale status sia previsto dal diritto nazionale, e sono trattati come tali nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, incluso [...] **in relazione** alle valutazioni ambientali **e, se previsto dal diritto nazionale**, alla pianificazione territoriale e all'ottenimento di diritti di passaggio [...]. **Il presente paragrafo si applica fatte salve le considerazioni in materia di difesa nazionale.**

4. Tutte le procedure per la soluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giurisdizionali in relazione ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione dinanzi a organi giurisdizionali, tribunali e collegi nazionali, compresi la mediazione e l'arbitrato, laddove esistano nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui tali procedure d'urgenza sono previste dal diritto nazionale.
5. In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti [...] 3) e 4), del presente regolamento sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle citate direttive.

Qualora sia chiesto il parere della Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, la Commissione e l'autorità nazionale competente di cui all'articolo 8 del presente regolamento assicurano che la decisione relativa all'interesse pubblico prevalente di un progetto sia adottata entro i termini stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo non si applicano ai progetti concorrenti o ai progetti che non hanno raggiunto un grado di maturità tale da consentire un'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto in linea con l'allegato III, sezione 2, punto 1), lettera d).

6. Fino al conseguimento della neutralità climatica [...], nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture di cui all'allegato II, **punti 1) e 2)**, si presumono di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. [...]

Fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché [...], nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, **la pianificazione**, la costruzione e l'esercizio dei progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, **punti 1) e 2), si presumano di interesse pubblico prevalente e, in tale caso, sia data loro priorità** in sede di ponderazione degli interessi giuridici [...] diversi da quelli di cui al primo comma. **Gli Stati membri possono escludere l'applicazione di tale presunzione al fine di proteggere il** [...] patrimonio culturale, sulla base di criteri giuridici volti a garantire un'attuazione armonizzata.

[...]

7. Fino al conseguimento della neutralità climatica [...], per quanto riguarda i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, **punti 1) e 2)**, del presente regolamento ed espressamente inclusi in un piano di sviluppo nazionale che è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE e, qualora possa avere un impatto significativo sui siti Natura 2000, sottoposto a opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, nella misura in cui il progetto rispetta e non va oltre il quadro del piano di sviluppo nazionale valutato:

- a) esentare il progetto dalla valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, e
- b) esentare il progetto da una valutazione dell'incidenza sui siti Natura 2000 a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE e dalla valutazione dell'incidenza sulla protezione delle specie a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE.

Per quanto riguarda i progetti ubicati in siti Natura 2000 e in zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, o che attraversano detti siti e zone, le esenzioni di cui al primo comma si applicano solo nel caso in cui non esistano alternative proporzionate per la loro realizzazione, tenendo conto degli obiettivi del sito **e delle zone. Le esenzioni di cui al primo comma non si applicano ai** [...]progetti di cui all'allegato II, punto 1), lettera c), **che sono situati nei [...]** siti Natura 2000 e nelle zone designate nell'ambito di regimi nazionali di protezione **o che li attraversano.**

8. Qualora applichino le esenzioni di cui al paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché le norme sulle misure di mitigazione efficaci da adottare per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, **punti 1) e 2)**, siano individuate sulla base del piano di sviluppo nazionale, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, di attenuarlo in modo significativo. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate tempestivamente le opportune misure di mitigazione per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, **all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE** e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.

Il rispetto delle norme di cui al primo comma del presente paragrafo e l'attuazione delle opportune misure di mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi le disposizioni ivi menzionate, fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo.

9. Gli Stati membri garantiscono la partecipazione del pubblico per quanto riguarda il piano di sviluppo nazionale a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2001/42/CE, anche individuando il pubblico interessato o potenzialmente interessato, nonché gli Stati membri che potrebbero essere interessati dall'attuazione del piano e dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, **punti 1) e 2)**, del presente regolamento inclusi nel piano.

10. Nel caso dei progetti ai quali gli Stati membri decidono di applicare le esenzioni previste al paragrafo 7, le autorità competenti effettuano un esame per valutare:

- a) se il progetto è suscettibile di produrre effetti negativi significativi che non sono stati individuati durante la valutazione ambientale del piano di sviluppo nazionale effettuata a norma della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE;
- b) se il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e dell'articolo 2 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero a causa della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o a causa della richiesta di uno Stato membro che potrebbe essere interessato in modo significativo.

L'esame di cui al primo comma è ultimato entro 45 giorni dalla notifica del promotore del progetto di cui all'articolo 10, paragrafo 5.

11. Qualora un progetto sul territorio di uno Stato membro sia suscettibile di produrre effetti significativi sull'ambiente in altri Stati membri, lo Stato membro in cui è ubicato il progetto garantisce l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e degli articoli da 2 a 7 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

12. Se il processo di esame evidenzia un'elevata probabilità che il progetto produca effetti negativi significativi non previsti di cui al paragrafo 10, le autorità competenti informano il promotore del progetto che sono necessarie le valutazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), e garantiscono che, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per il progetto al fine di garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE. Qualora non sia possibile applicare le misure di mitigazione, le autorità competenti provvedono affinché per far fronte a tali effetti il promotore del progetto adotti misure di compensazione adeguate, che, qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono assumere la forma di una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie, **se consentito dal diritto nazionale**, al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.
- 12 bis. I paragrafi da 7 a 12 si applicano fatto salvo il diritto degli Stati membri di svolgere le procedure di rilascio delle autorizzazioni in conformità di norme che porterebbero a un'approvazione più rapida dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, comprese le procedure in conformità dell'articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001.**
13. Nel valutare se esistano soluzioni alternative soddisfacenti ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1), 2), 3), 4), del presente regolamento, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE, la condizione di non disporre di alternative soddisfacenti è rispettata se non esistono soluzioni alternative soddisfacenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo del progetto in questione, in termini di sviluppo di una stessa capacità, attraverso la stessa tecnologia in tempi identici o simili e senza comportare costi significativamente più elevati.

14. Nell'attuare le misure di compensazione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punti 1), 2), 3) e 4), del presente regolamento ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, [...] qualora si possa ragionevolmente dimostrare che il piano o progetto non produrrebbe effetti irreversibili sui processi ecologici essenziali per il mantenimento della struttura e delle funzioni del sito e comprometterebbe la coerenza globale della rete Natura 2000 prima dell'attuazione di tali misure di compensazione, consentire che queste siano attuate parallelamente al progetto. Gli Stati membri possono consentire, conformemente al principio di precauzione, che le misure di compensazione siano adattate nel tempo, a seconda che si prevedano effetti negativi significativi a breve, medio o lungo termine.
15. [...]

Articolo 8

Organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. Ciascuno Stato membro **aggiorna, se del caso, [...] la designazione di** un'unica autorità [...] competente **che** sia responsabile di **quanto segue**:

- a) **ricevere le domande di rilascio delle autorizzazioni e i documenti pertinenti in formato elettronico e agevolare** i contatti con le autorità interessate **al fine di garantire che il promotore non sia tenuto a contattare più di un punto di contatto nel corso dell'intera procedura [...];**
- b) [...]
- c) agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel proprio territorio con le altre autorità interessate [...] **e individuare** in cooperazione con esse quali autorizzazioni, permessi e valutazioni sono necessari per completare la procedura e raggiungere una decisione globale a norma del paragrafo 3. Ciò comprende la portata e il livello di dettaglio degli studi, della valutazione e della documentazione che i promotori dei progetti sono tenuti a produrre;
- d) cooperare e comunicare con le autorità nazionali competenti di altri Stati membri per agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel proprio territorio e con le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni nei paesi terzi per quanto riguarda i progetti di interesse reciproco, tra cui: allineare le consultazioni pubbliche per i progetti transfrontalieri, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5; condividere le informazioni sui probabili impatti transfrontalieri significativi, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6; allineare il calendario per gli studi, i permessi o le autorizzazioni da effettuare e le prescrizioni che si applicano; e organizzare la procedura preliminare alla domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 9; **e**

- e) monitorare lo sviluppo e i ritardi dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nel proprio territorio di competenza, anche ricevendo e approvando le relazioni presentate dai promotori dei progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e riferendo all'Agenzia e ai pertinenti gruppi in merito allo sviluppo e ai ritardi di tali progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

In caso di aggiornamento o modifica dell'autorità nazionale competente designata, gli Stati membri informano la Commissione non appena la modifica è decisa e comunicano quando produce effetti.

- 2. Le responsabilità dell'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 e i compiti che ne derivano possono essere delegati a un'altra autorità per i singoli progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, per ciascuna specifica categoria di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione o per area geografica, a condizione che:

- a) l'autorità nazionale competente notifichi tale delega alla Commissione e le relative informazioni siano rese facilmente accessibili al pubblico, anche sul sito internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7;
- b) una sola autorità sia responsabile del progetto o della categoria di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e costituisca l'unico punto di contatto per i promotori dei progetti, assumendosi tutte le responsabilità nell'ambito della procedura volta all'adozione della decisione globale entro i termini legali stabiliti all'articolo 10, paragrafo 2, e coordinando la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti, incluso a tutte le altre autorità interessate;
- c) indipendentemente dalla delega, spetta sempre all'autorità nazionale competente aggregare le relazioni presentate dai promotori dei progetti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e riferire all'Agenzia e ai gruppi pertinenti a norma dell'articolo 5, paragrafo 5.

L'autorità nazionale competente può inoltre mantenere la responsabilità di stabilire i termini, fatti salvi quelli stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

3. L'autorità nazionale competente assicura che la decisione globale sia adottata entro i termini stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri scelgono tra i seguenti regimi, tenendo conto di quale regime sia più efficace alla luce del diritto nazionale e delle specificità della pianificazione e della procedura di rilascio delle autorizzazioni a livello nazionale e valutando se possa essere attuato in modo da favorire l'adozione più efficiente e tempestiva possibile della decisione globale:

a) regime integrato:

- i) la decisione globale è emessa dall'autorità nazionale competente ed è l'unica decisione legalmente vincolante adottata in esito alla procedura legale di rilascio dell'autorizzazione;
- ii) qualora il progetto coinvolga altre autorità, esse possono, conformemente al diritto nazionale, esprimere il loro parere quale contributo alla procedura, di cui l'autorità nazionale competente deve tener conto;

b) regime coordinato:

- i) la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate ed è coordinata a livello centrale dall'autorità nazionale competente;
- ii) l'autorità nazionale competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare l'esame o il calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, lettera b), e per monitorarne e coordinarne l'attuazione;

- iii) l'autorità nazionale competente, previa consultazione delle altre autorità interessate, stabilisce caso per caso un termine ragionevole entro il quale sono emesse le singole decisioni al fine di ridurre al minimo la durata della procedura, fatti salvi i termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;
 - iv) l'autorità nazionale competente [...] **può** adottare una decisione singola per conto di un'altra autorità nazionale interessata **nel suo territorio**, laddove la decisione di quest'ultima non sia emessa entro il termine stabilito e il ritardo non possa essere giustificato adeguatamente. L'autorità nazionale competente può anche ignorare una decisione singola di un'altra autorità interessata **nel suo territorio** se ritiene che quest'ultima non l'abbia sufficientemente suffragata presentando elementi probatori;
- c) regime collaborativo:
- i) la decisione globale comprende più decisioni singole legalmente vincolanti emesse dalle varie autorità interessate e coordinate dall'autorità nazionale competente;
 - ii) l'autorità nazionale competente può istituire un gruppo di lavoro in cui sono rappresentate tutte le autorità interessate per elaborare l'esame o il calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, e per monitorarne e coordinarne l'attuazione;
 - iii) l'autorità nazionale competente, previa consultazione delle altre autorità interessate, stabilisce caso per caso un termine ragionevole entro il quale sono emesse le decisioni singole al fine di ridurre al minimo la durata della procedura, fatti salvi i termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2;

- iv) l'autorità nazionale competente controlla il rispetto dei termini da parte delle autorità interessate e, in caso di ritardi, adotta misure volte a ridurre al minimo la durata della procedura;
- v) qualora uno Stato membro opti per il regime collaborativo, ne comunica alla Commissione i motivi.

Le autorità interessate, conformemente al regime di autorizzazione scelto dagli Stati membri, delegano le competenze necessarie all'autorità nazionale competente o agevolano la cooperazione e la collaborazione con l'autorità nazionale competente per garantire che la decisione globale sia adottata entro i termini di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

Qualora un'autorità interessata ritenga di non riuscire ad adottare una decisione singola entro il termine previsto, informa immediatamente l'autorità nazionale competente indicando i motivi del ritardo. Successivamente l'autorità nazionale competente stabilisce un altro termine entro il quale la decisione singola deve essere emessa, conformemente ai termini generali stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2.

4. Gli Stati membri possono applicare ai progetti onshore e offshore figuranti nell'elenco dell'Unione i regimi di cui al paragrafo 3.

Nel caso dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sono intrinsecamente legati agli impianti di generazione, come i progetti inclusi nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), lettera b) o h), spetta all'autorità nazionale competente coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni del rispettivo progetto figurante nell'elenco dell'Unione con le autorizzazioni degli impianti di generazione, in modo che le tempistiche siano coerenti e mirino congiuntamente al rilascio nel modo più efficiente e tempestivo delle autorizzazioni per tutti gli attivi connessi al progetto.

5. **Le pertinenti autorità nazionali competenti degli Stati membri coinvolte in un progetto figurante nell'elenco dell'Unione appartenente a uno dei corridoi prioritari di rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, designano congiuntamente tra di essi uno sportello unico per i promotori del progetto, che ha il compito di facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti sul procedimento di rilascio delle autorizzazioni per il progetto, con l'obiettivo di agevolare tale procedimento e l'adozione delle decisioni da parte delle pertinenti autorità nazionali competenti.**

Se un progetto figurante nell'elenco dell'Unione **non appartiene a uno dei corridoi prioritari di rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, ma** è ubicato nel territorio di due o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti [...] **possono nominare** congiuntamente una di esse affinché funga da punto di contatto unico, incaricato di agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti e le altre autorità interessate sulla procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché di adottare [...] la decisione globale definitiva in cooperazione con le altre autorità nazionali competenti interessate, **fatte salve le competenze di ciascuno Stato membro di adottare la propria decisione.**

Laddove non venga nominato congiuntamente un punto di contatto unico, le pertinenti autorità nazionali competenti assumono tutte le iniziative necessarie per garantire una cooperazione e comunicazione efficienti ed efficaci tra loro, incluse le fasi di cui all'articolo 10, paragrafo 9.

Gli Stati membri si adoperano per prevedere una procedura comune che faciliti la cooperazione tra le rispettive autorità nazionali competenti interessate, crei sinergie procedurali e allinei i calendari per agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali, e le consultazioni pubbliche di cui all'articolo 9.

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione svolge il ruolo di facilitatore per sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti interessate. La Commissione agevola il raggiungimento di un accordo su una procedura unificata comune fornendo un parere e formulando raccomandazioni sugli aspetti procedurali.

Articolo 9

Trasparenza e partecipazione del pubblico

1. **[Entro sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento [...]]** lo Stato membro o l'autorità nazionale competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale aggiornato delle procedure di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che comprenda almeno le informazioni di cui all'allegato VI, punto 1). Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma rinvia alle pertinenti disposizioni giuridiche o le cita. Le autorità nazionali competenti, se del caso, cooperano e individuano le sinergie con le autorità dei paesi confinanti al fine di allineare i calendari e di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti, incluso per lo sviluppo del manuale di procedure.
2. Fatte salve le prescrizioni in materia di partecipazione del pubblico a norma della legislazione ambientale, la convenzione di Aarhus, la convenzione di Espoo e il diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3).

3. Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, elabora un modello di partecipazione del pubblico e lo sottopone all'autorità nazionale competente, seguendo la procedura descritta nel manuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI.
4. Entro tre mesi dalla ricezione del modello di partecipazione del pubblico, l'autorità nazionale competente richiede modifiche o lo approva, tenendo conto, senza che sia necessario ripeterle, di qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo.

Qualora intenda introdurre modifiche significative a un modello di partecipazione del pubblico approvato, il promotore del progetto informa l'autorità nazionale competente. In tal caso l'autorità nazionale competente può richiedere che siano apportate modifiche supplementari.

5. Qualora non sia già previsto dal diritto nazionale, il promotore del progetto effettua almeno una consultazione pubblica nella fase iniziale, prima della presentazione della domanda di autorizzazione definitiva e completa all'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 10. La consultazione pubblica può essere condotta congiuntamente a eventuali consultazioni pubbliche da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.
6. La consultazione pubblica prevista al paragrafo precedente rispetta le disposizioni dell'allegato VI, punto 5), informa i portatori di interessi indicati all'allegato VI, punto 3), lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti, i percorsi e la tecnologia più adatti per il progetto, anche, se del caso, in considerazione dell'opportuno adattamento ai cambiamenti climatici e delle necessarie riflessioni in materia di sicurezza, tutti gli impatti rilevanti a norma del diritto dell'Unione e del diritto nazionale e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda.

7. Fatte salve le norme procedurali e di trasparenza negli Stati membri, il promotore del progetto pubblica sul sito internet di cui al paragrafo 10 una relazione che sintetizza i risultati delle attività connesse alla partecipazione del pubblico per quanto concerne il progetto, incluse eventuali attività precedenti la consultazione pubblica condotta in fase iniziale, e illustra il modo in cui i pareri espressi nelle consultazioni pubbliche sono stati presi in considerazione, indicando le modifiche apportate al sito, al percorso e alla concezione del progetto, o indicando i motivi sulla base dei quali non si è tenuto conto di tali pareri.

Il promotore del progetto presenta la relazione insieme al fascicolo di domanda all'autorità nazionale competente. La decisione globale tiene debitamente conto dei risultati della relazione.

8. Per i progetti transfrontalieri che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche condotte a norma del paragrafo 5 in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte, nella misura del possibile, al massimo a due mesi di distanza una dall'altra e, laddove possibile, sono combinate.
9. Per i progetti che potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo in uno o più Stati membri confinanti, ai quali siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione delle autorità nazionali competenti di detti Stati membri. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri confinanti interessati dichiarano, nel corso della notifica se del caso, se desiderano partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un'altra autorità interessata desidera farlo.
10. Il promotore del progetto crea e aggiorna periodicamente un sito internet dedicato al progetto, contenente le informazioni pertinenti relative al progetto di interesse comune; tale sito contiene link al sito internet della Commissione e alla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 26 e soddisfa i requisiti specificati all'allegato VI, punto 6). Le autorità nazionali competenti verificano l'adempimento di quest'obbligo da parte del promotore del progetto e, se necessario, adottano misure perché sia ottemperato.

Durata e attuazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni consta di due parti:
 - a) la procedura preliminare alla domanda, facoltativa, che copre il periodo compreso tra l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione da parte dell'autorità nazionale competente del fascicolo di domanda completo presentato, che avviene entro al massimo 24 mesi; e
 - b) la procedura legale di rilascio delle autorizzazioni, obbligatoria, che copre il periodo compreso tra la data di accettazione del fascicolo di domanda completo presentato e la data della decisione globale, che non supera i 18 mesi.

Con riferimento al primo comma, lettera b), ove possibile, gli Stati membri possono prevedere una procedura legale di rilascio delle autorizzazioni con una durata inferiore a 18 mesi.

2. L'autorità nazionale competente assicura che la durata complessiva delle due parti di cui al paragrafo 1 non superi 42 mesi.

Se, tuttavia, considera che una delle due parti o entrambe non saranno completate entro i termini previsti al paragrafo 1, l'autorità nazionale competente può estendere uno o entrambi i termini prima della scadenza e caso per caso. L'autorità nazionale competente non può estendere la durata complessiva delle due parti per un periodo superiore ai sei mesi salvo che in circostanze eccezionali.

Se l'autorità nazionale competente estende i termini, informa il gruppo interessato del motivo della proroga e gli presenta le misure adottate o da adottare per concludere quanto prima la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il gruppo può chiedere che l'autorità nazionale competente riferisca periodicamente in merito ai progressi compiuti e ai motivi di eventuali ritardi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per adottare una decisione globale entro il termine indicato all'articolo 10, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri [...] **possono prevedere** che, nel contesto della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1 [...]:
 - a) la mancata risposta da parte delle autorità nazionali competenti entro il termine stabilito al paragrafo 2 sia considerata equivalente a una decisione globale favorevole;
 - b) la mancata risposta da parte di altre autorità interessate entro il termine ragionevole stabilito da un'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, comporti che il loro parere specifico, la loro autorizzazione o il loro permesso **negli specifici adempimenti amministrativi intermedi** siano considerati concessi o favorevoli [...], **tranne** [...] per le decisioni di carattere ambientale, **a meno che tale possibilità sia prevista nei loro ordinamenti giuridici.**

Tutte le decisioni sono rese pubbliche **conformemente al diritto applicabile** [...].

5. Quando chiedono l'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni, i promotori dei progetti notificano il progetto all'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro in cui il progetto è situato, compresi gli Stati membri la cui zona economica esclusiva è attraversata dal progetto, in forma scritta o elettronica e includono una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto.

Entro un mese dalla ricezione della notifica, l'autorità nazionale competente procede, in forma elettronica, a:

- a) rilasciare una conferma di ricezione; o
- b) se il progetto non è considerato sufficientemente maturo per avviare la procedura di rilascio delle autorizzazioni, respingere la notifica e motivare la sua decisione, anche per conto di altre autorità interessate.

La data della conferma di ricezione segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni. Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità nazionale competente interessata segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Gli Stati membri **possono istituire** [...] un [...] **portale digitale o portali connessi** per gestire le domande di autorizzazione, le procedure di autorizzazione, le decisioni di autorizzazione in corso e le decisioni emesse in un formato facilmente accessibile.

[...] **Il portale o i portali** [...] [...] **possono consentire** l'accesso ai dati e alle decisioni in materia ambientale e geologica disponibili nel portale [...] **unico basato su un sistema di informazione geografica digitale** di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [xxxxx]³⁷ del Parlamento europeo e del Consiglio.

³⁷ [Riferimento al regolamento sullo snellimento delle valutazioni ambientali].

6. Per ciascuna categoria di progetti di interesse comune e di progetti di interesse reciproco, le autorità nazionali competenti assicurano che la procedura di rilascio delle autorizzazioni sia condotto in via accelerata in conformità del presente capo. A tal fine le autorità nazionali competenti adattano i propri requisiti per l'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni e l'accettazione del fascicolo di domanda completo, conformemente alla categoria di progetti, alla loro natura, alle dimensioni, all'assenza dell'obbligo di valutazione ambientale, o a qualsiasi altra valutazione ambientale a norma del diritto nazionale, o al fatto che potrebbero richiedere un numero minore di autorizzazioni e approvazioni per giungere alla fase "pronto per la costruzione".

In cooperazione con il promotore del progetto e, se necessario, con altre autorità interessate o altre autorità nazionali competenti di altri Stati membri in cui è ubicato il progetto, inclusi quelli la cui zona economica esclusiva è attraversata dal progetto, l'autorità nazionale competente può definire i requisiti per la procedura di rilascio delle autorizzazioni di un determinato progetto e il calendario della consultazione pubblica di cui all'allegato VI, punto 4), in fasi, a condizione che ciò non ritardi lo sviluppo generale del progetto e garantisca che la procedura di rilascio delle autorizzazioni sia semplificata e accelerata. I termini massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano a ciascuna fase.

Le autorità nazionali competenti possono quindi decidere che la procedura preliminare alla domanda di cui ai paragrafi 1 e 6 non è necessaria nel caso in cui il promotore del progetto non necessiti di tale periodo per effettuare studi, valutazioni e raccogliere dati per completare il fascicolo di domanda di autorizzazione.

7. Nell'esame per stabilire i requisiti per la procedura di rilascio dell'autorizzazione, le autorità nazionali competenti tengono conto di tutti gli studi condotti e dei permessi o delle autorizzazioni concessi fino a un massimo di cinque anni prima della data in cui è iniziato la procedura di rilascio dell'autorizzazione per il progetto conformemente al presente articolo, incluse le valutazioni condotte per lo sviluppo di altri progetti che sono pertinenti e che possono essere riutilizzate, e non esigono studi, valutazioni, permessi o autorizzazioni non necessari o già esistenti. **Le autorità nazionali competenti possono prendere in considerazione dati risalenti a più di cinque anni prima, nella misura in cui ritengano che tali dati siano pertinenti e necessari per stabilire i requisiti per la procedura di rilascio delle autorizzazioni.**
8. Negli Stati membri in cui la determinazione di una rotta o ubicazione, effettuata esclusivamente ai fini specifici di un progetto previsto, tra cui la pianificazione di specifici corridoi per le infrastrutture della rete, non possa rientrare nella procedura di rilascio dell'autorizzazione che porta all'emissione della decisione globale, la decisione corrispondente è adottata entro un periodo distinto di sei mesi a decorrere dalla data in cui il promotore del progetto presenta i documenti definitivi e completi relativi alla domanda.
9. La procedura preliminare alla domanda comprende: l'esame e la delimitazione dell'ambito di interesse degli studi, delle relazioni e della documentazione richiesti al promotore del progetto; l'elaborazione del calendario dettagliato; e la verifica del progetto di fascicolo di domanda, secondo le seguenti fasi:
- a) non appena possibile e al più tardi tre mesi dopo la notifica da parte del promotore del progetto di cui al paragrafo 5, l'autorità nazionale competente determina e notifica al promotore del progetto le autorizzazioni, i permessi e le valutazioni necessari per completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

La notifica effettuata dall'autorità nazionale competente comprende la lista di controllo di cui all'allegato VI, punto 1), lettera e), e, se del caso, il suo contenuto è stabilito in cooperazione con le altre autorità interessate e con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri in cui è ubicato il progetto, inclusi quelli la cui zona economica esclusiva è attraversata dal progetto.

Se del caso, la notifica specifica le condizioni alle quali il progetto può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e determina:

- i) se sussiste un rischio elevato che il progetto possa causare effetti negativi imprevisti significativi, tenuto conto della sensibilità ambientale delle aree geografiche in cui è pianificato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale dei piani di sviluppo nazionale eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE;
- ii) le misure di mitigazione adeguate e proporzionate o la compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie applicabili al progetto conformemente all'articolo 7, paragrafo 8;
- iii) se una parte del progetto possa produrre effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro; in tal caso l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è ubicato il progetto garantisce l'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e degli articoli da 2 a 7 della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

- b) la notifica indica inoltre se l'autorità nazionale competente approva o modifica il modello di partecipazione del pubblico presentato dal promotore del progetto a norma dell'articolo 9, paragrafo 3. Durante il periodo di esame l'autorità nazionale competente, in cooperazione con le altre autorità interessate, determina la portata e il livello di dettaglio degli studi, delle relazioni e della documentazione, comprese le valutazioni necessarie per l'autorizzazione ambientale del progetto, che il promotore del progetto è tenuto a produrre e presentare nell'ambito del fascicolo di domanda completo.

Né l'autorità nazionale competente né alcuna delle autorità interessate richiede successivamente informazioni, studi, relazioni o valutazioni supplementari rispetto a quelle stabilite nel processo di esame iniziale succitato, tranne nel caso in cui il progetto o l'ambiente circostante subiscano una modifica sostanziale. In tal caso l'autorità nazionale competente può chiedere informazioni supplementari al promotore del progetto sulla base di una giustificazione motivata;

- c) tenuti in considerazione gli esiti delle attività svolte a norma della lettera a), l'autorità nazionale competente elabora, in stretta cooperazione con il promotore del progetto, le altre autorità interessate e le altre autorità nazionali competenti degli altri Stati membri in cui è ubicato il progetto, inclusi quelli la cui zona economica esclusiva è attraversata dal progetto, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni, in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI, punto 2);
- d) alla ricezione del progetto di fascicolo di domanda, l'autorità nazionale competente può, a nome suo o delle altre autorità interessate, richiedere al promotore del progetto di presentare le informazioni mancanti relative agli elementi richiesti di cui alla lettera a) entro massimo [...] **45 giorni**.

La procedura preliminare alla domanda comprende la preparazione di eventuali relazioni ambientali da parte del promotore del progetto, se del caso, compresa la documentazione e le valutazioni in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di sicurezza informatica e fisica.

[...]

Entro [...] **45 giorni** dalla presentazione delle informazioni mancanti di cui al primo comma, lettera d), l'autorità competente ammette la domanda completa all'esame in forma scritta o elettronica su specifiche piattaforme digitali, per l'avvio della procedura legale di rilascio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

10. Il promotore del progetto coopera in buona fede con le autorità nazionali competenti e con tutte le autorità interessate, al fine di fornire loro informazioni complete e corrette, in particolare per quanto riguarda le informazioni individuate nel processo di esame.

Il promotore del progetto verifica che il fascicolo di domanda sia completo e adeguato e richiede il parere dell'autorità nazionale competente al riguardo il prima possibile durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Il promotore del progetto collabora pienamente con l'autorità nazionale competente per rispettare i termini definiti nel presente regolamento. In tale contesto, eventuali ritardi in buona fede imputabili al promotore del progetto non sono conteggiati ai fini della durata massima dell'autorizzazione.

11. Gli Stati membri garantiscono che eventuali modifiche del diritto nazionale non comportino il prolungamento di un'eventuale procedura di rilascio delle autorizzazioni avviato prima dell'entrata in vigore di tali modifiche. Al fine di mantenere una procedura accelerata di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, le autorità nazionali competenti adattano adeguatamente il calendario elaborato in conformità del paragrafo 6, lettera b), al fine di garantire, nella misura del possibile, che i termini per la procedura definiti nel presente articolo non siano superati.
12. I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali dinanzi a giudici o tribunali.

I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.

CAPO IV

Pianificazione intersettoriale delle infrastrutture

Articolo 11

Scenario principale per i piani decennali di sviluppo della rete

1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione elabora uno scenario principale **e analisi di sensibilità** per i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas da utilizzare per i piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo [...] **60** del regolamento (UE) 2024/1789, il processo di individuazione delle esigenze infrastrutturali di cui all'articolo 12 del presente regolamento, l'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del presente regolamento e la ripartizione transfrontaliera dei costi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
2. Lo scenario principale **e le analisi di sensibilità** sono **coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e:**
 - a) [...] includono una prospettiva **a medio e a lungo termine** almeno fino al 2050, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione **e tengono conto delle specificità nazionali e regionali;**
 - a **bis**) adottano un approccio intersettoriale che garantisca la coerenza tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, ottimizzando l'efficienza del sistema;
 - b) [...]

- b) **tengono conto dei più recenti piani nazionali per l'energia e il clima o di qualsiasi altro documento di scenario nazionale pertinente approvato dal rispettivo Stato membro o dall'autorità nazionale di regolamentazione;**
- c) **per le analisi di sensibilità, prendono in considerazione, tra l'altro, mix di approvvigionamento e modelli di domanda alternativi, nonché le tendenze e le proiezioni esistenti.**

3. La Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica (ENTSO-E), la Rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno (ENNOH), la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (ENTSOG) e gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni necessari per lo sviluppo dello scenario principale di cui al paragrafo 1. Sono compresi, tra l'altro, i dati di mercato e di rete, quali le proiezioni della domanda e dell'offerta, le caratteristiche della produzione di energia elettrica e idrogeno e delle reti, le fonti di flessibilità, le ipotesi sulle importazioni e i dati relativi alle normali climatologiche. La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale devono essere comunicati i dati e le informazioni, tenendo conto della complessità e dell'urgenza dei dati e delle informazioni necessari. Se un destinatario non dà le informazioni richieste entro il termine stabilito dalla Commissione oppure trasmette informazioni incomplete, la Commissione le può esigere mediante decisione. **La Commissione garantisce il coordinamento tra l'esercizio di raccolta dei dati ai fini dello scenario principale e delle analisi di sensibilità e altri esercizi di raccolta dei dati, in particolare a norma del regolamento (UE) 2018/1999, e il riutilizzo dei dati raccolti, ove possibile, per evitare la duplicazione delle comunicazioni da parte degli Stati membri.** La Commissione **chiede, se del caso, [...]** all'Agenzia di verificare i dati che le sono stati trasmessi **dai gestori delle reti**, anche verificando i dati nazionali presso le autorità nazionali di regolazione competenti.

4. La Commissione consulta l'Agenzia, le autorità nazionali di regolazione, l'ENTSO-E, l'ENNOH, l'ENTSOG, l'ente europeo [...] dei gestori dei sistemi di distribuzione [...] (EU DSO), gli Stati membri, **il gruppo TEN-E** e altri portatori di interessi in merito ai dati raccolti ai fini [...] **dello** sviluppo dello scenario principale, comprese le ipotesi e il loro utilizzo nello sviluppo dello scenario principale. **La Commissione invita gli Stati membri a verificare i dati, le ipotesi e il loro utilizzo e convoca una riunione del gruppo TEN-E per discuterne.**
5. La Commissione presenta il progetto di scenario principale al gruppo TEN-E, unitamente alle informazioni sul modo in cui le osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione di cui al paragrafo 4 sono state prese in considerazione. I membri del gruppo TEN-E formulano eventuali osservazioni entro [...] **due mesi** dal ricevimento del progetto di scenario principale.
6. [...] **La Commissione adotta lo scenario principale mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2.**
7. A seguito della pubblicazione dell'atto [...] **di esecuzione** sullo scenario principale, la Commissione pubblica i dati in entrata e in uscita su cui si basa lo scenario, fatte salve le restrizioni previste dal diritto nazionale e dagli accordi di riservatezza applicabili.

8. **Almeno ogni 24 mesi, dopo l'adozione dello scenario principale, [...] la Commissione, [...] previa consultazione del gruppo TEN-E, elabora [...] analisi di sensibilità supplementari o aggiornamenti relativi** allo scenario principale, se necessario sulla base degli sviluppi del mercato o delle politiche. La Commissione **informa il gruppo TEN-E** e può modificare l'atto [...] **di esecuzione** di cui al paragrafo 6 del presente articolo al fine di includere tali analisi di sensibilità **supplementari o tali aggiornamenti nello scenario principale.**

Articolo 12

Relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali

1. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano ciascuno una relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per individuare le lacune infrastrutturali che incidono sugli obiettivi dell'Unione relativi, rispettivamente, all'energia elettrica e all'idrogeno.
2. Le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali:
 - a) si basano sullo scenario principale elaborato dalla Commissione conformemente all'articolo 11 e sulle sue analisi di sensibilità;
 - b) rispettano la metodologia elaborata dall'Agenzia a norma del paragrafo 11;
 - c) rispettano i principi di cui all'allegato VII del presente regolamento;
 - d) assicurano un approccio intersettoriale che garantisca coerenza tra i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno nonché, se del caso, i settori del gas, del teleriscaldamento e del CO₂[...];
 - e) **prendono in considerazione i requisiti attuali e futuri dello sviluppo della rete nazionale.**

3. L'ENTSO-E e l'ENNOH [...] **assicurano una consultazione trasparente e strutturata dei** portatori di interessi in merito ai dati aggiuntivi, alle ipotesi e al loro utilizzo per la stesura delle rispettive relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.
4. Entro sei mesi dalla pubblicazione di uno scenario principale a norma dell'articolo 11, tranne nel caso in cui la pubblicazione si limiti ad aggiungere un'analisi di sensibilità, l'ENTSO-E e l'ENNOH presentano al gruppo TEN-E i rispettivi progetti di relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali, compresa la valutazione del modo in cui i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione corrispondono alle esigenze individuate. Se la pubblicazione si limita ad aggiungere un'analisi di sensibilità, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH di elaborare una nuova relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali secondo la procedura di cui al presente articolo.
5. Entro due mesi dalla ricezione dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte del gruppo TEN-E, l'Agenzia ne valuta la conformità, valutando anche in che misura i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione sono in linea con le esigenze individuate, la metodologia di cui al paragrafo [...] **11** e i principi di cui all'allegato VII, e informa il gruppo TEN-E.
6. Entro [...] **due mesi** dal momento in cui sono stati informati dall'Agenzia in merito alla conformità dei progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, i membri del gruppo TEN-E, tenendo conto del contributo dell'Agenzia in merito alla conformità, possono formulare osservazioni e informare rispettivamente l'ENTSO-E e l'ENNOH.

7. Entro due mesi dal ricevimento delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E, l'ENTSO-E e l'ENNOH adattano i progetti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, tenendo conto delle osservazioni del gruppo TEN-E e dell'Agenzia, al fine di garantire la piena conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2 e presentano [...] **il progetto di relazione definitiva** di individuazione delle esigenze infrastrutturali alla Commissione.
8. [...] **La** Commissione può chiedere aggiornamenti e miglioramenti, motivando debitamente la richiesta e stabilendo un termine ragionevole, qualora ritenga che i progetti definitivi non tengano adeguatamente conto delle osservazioni dei membri del gruppo TEN-E e al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui all'allegato VII. L'ENTSO-E e l'ENNOH prendono in considerazione tutte le richieste e, entro un mese, ripresentano alla Commissione i rispettivi progetti definitivi rivisti di relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali.
9. **La Commissione presenta le relazioni definitive di individuazione delle esigenze infrastrutturali all'organo decisionale del gruppo TEN-E per approvazione. Tale organo agisce** [...] entro un mese dal loro ricevimento.
10. Entro due settimane dall'approvazione delle relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali conformemente al paragrafo [...] **9**, l'ENTSO-E e l'ENTSOG le pubblicano sul proprio sito internet. Se del caso, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le relazioni di individuazione delle esigenze infrastrutturali, **compresi i piani di sviluppo della rete offshore di cui all'articolo 15**, conformemente alle analisi di sensibilità adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, su richiesta della Commissione.

11. Entro [9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'Agenzia, dopo aver condotto un'ampia consultazione con la partecipazione della Commissione, degli Stati membri, dell'ENTSO-E, dell'ENTSOG, dell'ENNOH, dell'EU DSO e di altri portatori di interessi, pubblica una metodologia vincolante per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali.
12. La metodologia garantisce che la relazione di identificazione delle esigenze infrastrutturali sia conforme ai principi stabiliti nell'allegato VII.
13. L'Agenzia, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, aggiorna la metodologia ove necessario.
14. Fino al 1° gennaio 2027 il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1789.

Articolo 13

Processo di risposta alle esigenze nel sistema elettrico

1. Quando la relazione di individuazione delle esigenze infrastrutturali per l'energia elettrica conclude che i progetti presentati per l'inclusione nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione non rispondono pienamente alle esigenze infrastrutturali individuate a norma dell'articolo 12, la Commissione può avviare un processo volto a individuare possibili soluzioni per rispondere alle esigenze non soddisfatte **in cooperazione con i pertinenti gruppi**.

2. La Commissione, in cooperazione con l'ENTSO-E, gli Stati membri e l'Agenzia, invita i gestori di sistema nei pertinenti gruppi a proporre, entro sei mesi dall'invito, progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. La Commissione sottopone i progetti proposti ai pertinenti gruppi istituiti a norma dell'articolo 3 perché siano discussi. La Commissione può coinvolgere altri portatori di interessi e altri consessi di cooperazione regionale. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima i progetti [...] affinché siano inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione, **fatti salvi i requisiti di ammissibilità applicabili.**
3. Qualora il processo di cui al paragrafo 2 non permetta di individuare progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte, la Commissione può pubblicare un invito a presentare proposte aperto a terzi in grado di diventare promotori di progetti che possono proporre progetti in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte. I promotori di progetti che sono in grado di rispondere alle esigenze non soddisfatte presentano quanto prima i progetti [...] affinché siano inclusi nei successivi piani di sviluppo nazionali, nel piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione e nell'elenco dell'Unione, **fatti salvi i requisiti di ammissibilità applicabili. Qualsiasi progetto individuato attraverso il processo di abbinamento delle esigenze è soggetto alle procedure di selezione per i progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco a norma del presente regolamento.**
4. La Commissione monitora l'esito del processo e lo stato di avanzamento dei progetti di cui ai paragrafi 2 e 3 e coinvolge strettamente i gruppi pertinenti istituiti a norma dell'articolo 3 e altri consessi pertinenti di cooperazione regionale.

Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico

1. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), [...] f) e h), e punti 2), [...] 3) **e 5)**, quando valutano i progetti da includere nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ENTSO-E e l'ENNOH [...] **sviluppano ognuno** metodologie coerenti [...] ai fini di un'analisi armonizzata dei costi-benefici dell'intero sistema energetico a livello di Unione **e le utilizzano secondo necessità.**
2. Le metodologie devono:
 - a) essere elaborate conformemente ai principi di cui all'allegato V;
 - b) basarsi su ipotesi comuni che consentono di confrontare i progetti;
 - c) essere coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e con il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 nonché con lo scenario principale di cui all'articolo 11 e le norme e gli indicatori di cui all'allegato IV;
 - d) consentire di valutare i pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18 e, nel settore dell'energia elettrica, di prendere in considerazione soluzioni non filari;
 - e) adottare un approccio intersettoriale.
3. L'ENTSO-E e l'ENNOH elaborano e pubblicano progetti preliminari di metodologie al fine di consultare l'EU DSO, **gli Stati membri** e altri portatori di interessi. Il processo di consultazione è aperto, tempestivo e trasparente. L'ENTSO-E e l'ENNOH preparano e pubblicano una relazione sul processo di consultazione.

4. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i loro progetti di metodologie e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia. Se non hanno tenuto in considerazione le osservazioni [...] **ricevute durante il processo di consultazione a norma del paragrafo 3**, o l'hanno fatto solo in parte, spiegano i motivi. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano i loro [...] progetti di metodologie coerenti [...] e li presentano agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia entro dicembre 2027.
5. Entro tre mesi dalla ricezione dei progetti di metodologie, l'Agenzia e gli Stati membri possono presentare i loro pareri all'ENTSO-E e all'ENNOH, nonché alla Commissione. La Commissione può organizzare riunioni specifiche dei gruppi per discutere detti progetti.
6. Entro tre mesi dalla ricezione dei pareri dell'Agenzia e degli Stati membri l'ENTSO-E e l'ENNOH modificano le rispettive metodologie per tenere pienamente conto dei pareri e le presentano alla Commissione per approvazione.
7. Entro tre mesi dalla ricezione delle rispettive metodologie, la Commissione adotta una decisione.
8. La Commissione motiva l'eventuale mancata approvazione del progetto di metodologia. L'ENTSO-E e l'ENNOH rivedono ciascuno il proprio progetto di metodologia e lo sottopongono nuovamente alla Commissione per approvazione.
9. Entro due settimane dall'approvazione da parte della Commissione, l'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano le proprie metodologie sui rispettivi siti internet.

10. La Commissione e l'Agenzia possono chiedere all'ENTSO-E e all'ENNOH, a seconda dei casi, di aggiornare le metodologie e di stabilire un calendario. L'Agenzia può agire di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata delle autorità nazionali di regolazione o dei portatori di interessi. L'Agenzia pubblica le richieste ricevute e tutti i pertinenti documenti non sensibili sotto il profilo commerciale su cui si fonda la richiesta.
11. Su richiesta dell'Agenzia o della Commissione, l'ENTSO-E e l'ENNOH aggiornano le metodologie coerenti per i singoli settori relative all'analisi costi-benefici conformemente alla procedura di approvazione a norma dei paragrafi da 3 a 9.
12. L'ENTSO-E e l'ENNOH pubblicano, ciascuno nel contesto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i dati in entrata aggiornati pertinenti per l'applicazione delle metodologie, compresi i metodi di calcolo, i modelli di rete, i dati sul flusso di carico e quelli di mercato. Questi dati sono pubblicati in una forma sufficientemente precisa, fatte salve le limitazioni previste dal diritto nazionale e dai pertinenti accordi di riservatezza. La Commissione e l'Agenzia garantiscono il trattamento riservato dei dati ricevuti da loro e da chiunque svolga un lavoro di analisi per loro conto sulla base di tali dati.
13. L'ENTSO-E e l'ENNOH calcolano e pubblicano, nell'ambito del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, i risultati delle analisi costi-benefici per tutti i progetti, indicando in che modo i benefici sono distribuiti tra i paesi. Trattasi dei benefici sia per i paesi ospitanti che per i paesi non ospitanti che beneficiano del progetto.

14. Per i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), e punto 4), la Commissione provvede all'elaborazione di metodologie per un'analisi dei costi-benefici armonizzata dell'intero sistema energetico a livello di Unione. Tali metodologie sono compatibili, in termini di costi e benefici, con quelle sviluppate dall'ENTSO-E e dall'ENNOH. Le metodologie sono elaborate in modo trasparente, prevedendo anche un'ampia consultazione dell'Agenzia, degli Stati membri e di tutti i portatori di interessi.
15. A partire da [aprile 2028], ogni due anni l'Agenzia definisce e pubblica un insieme di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento ai fini del confronto dei costi unitari di investimento tra progetti confrontabili appartenenti alle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II. I promotori dei progetti forniscono i dati richiesti alle autorità nazionali di regolazione e all'Agenzia. Tali valori di riferimento possono essere utilizzati dall'ENTSO-E e dall'ENNOH ai fini dell'analisi dei costi-benefici effettuata per i successivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

CAPO V

Reti offshore per l'integrazione delle energie rinnovabili

Articolo 15

Pianificazione della rete offshore

1. Entro [*entro sei mesi dall'entrata in vigore*] gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nell'ambito dei loro specifici corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, tenendo conto delle specificità e dello sviluppo in ciascuna regione, **compresa la cooperazione con i paesi terzi interessati**, aggiornano l'accordo non vincolante per collaborare su obiettivi per la produzione di energia rinnovabile offshore da impiegare in ciascun bacino marittimo entro il 2030, il 2040 e il 2050, in linea con i loro piani nazionali per l'energia e il clima, e con il potenziale delle energie rinnovabili offshore di ogni bacino marittimo. L'accordo comprende obiettivi per l'idrogeno rinnovabile offshore e **obiettivi specifici per tecnologie rinnovabili offshore**, a seconda dei casi.

Nell'ambito degli accordi non vincolanti, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, nel quadro dei loro specifici corridoi prioritari di rete offshore di cui all'allegato I, sezione 2, valutano anche l'opportunità di stabilire nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima obiettivi transfrontalieri specifici tra due o più Stati membri, ad esempio per progetti radiali ibridi o transfrontalieri, **che possono includere anche l'idrogeno**, al fine di conseguire gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile offshore in ciascun bacino marittimo nel modo più efficiente possibile.

Tale accordo non vincolante è redatto per iscritto per quanto concerne ciascun bacino marittimo collegato al territorio degli Stati membri, e lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di sviluppare progetti nel loro mare territoriale e nella loro zona economica esclusiva. La Commissione fornisce orientamenti per il lavoro in seno ai gruppi.

2. Entro [*entro 12 mesi dall'entrata in vigore*], e successivamente ogni quattro anni quale parte del successivo piano decennale di sviluppo della rete, l'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, **dell'ENNOH e degli HNO a seconda dei casi**, delle autorità nazionali di regolazione, degli Stati membri e della Commissione e in linea con l'accordo non vincolante di cui al paragrafo 1, elabora e pubblica, come relazione separata facente parte del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo in linea con i corridoi prioritari della rete offshore di cui all'allegato I, tenendo conto della protezione dell'ambiente, **della pianificazione dello spazio marittimo** e degli altri usi del mare.

Nell'elaborazione dei piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata entro il termine di cui al paragrafo 1, [...] **sono presi** in considerazione gli accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1 per lo sviluppo dello scenario principale del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione.

I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata presentano una panoramica generale delle potenziali capacità di produzione offshore e delle esigenze che ne derivano in termini di rete offshore, incluse le potenziali necessità di interconnettori, progetti ibridi, connessioni radiali, rafforzamenti e infrastrutture per l'idrogeno.

3. I piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata sono coerenti con i piani di investimento regionali pubblicati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e integrati nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, al fine di garantire uno sviluppo coerente della pianificazione della rete onshore e offshore e i necessari rafforzamenti.
4. Almeno ogni quattro anni dopo la loro adozione, gli Stati membri aggiornano i propri accordi non vincolanti di cui al paragrafo 1, anche alla luce dei risultati dell'applicazione dell'ultima analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, **nonché di eventuali analisi pertinenti derivanti dalla cooperazione regionale volontaria**.

5. Dopo ciascun aggiornamento degli accordi non vincolanti a norma del paragrafo 4, per ciascun bacino marittimo l'ENTSO-E aggiorna il piano strategico di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata nell'ambito del successivo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui al paragrafo 2.

Articolo 16

Orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore

1. La Commissione, con il coinvolgimento degli Stati membri, dei TSO pertinenti, dell'Agenzia e delle autorità nazionali di regolazione, valuta la necessità di aggiornare gli orientamenti sui quadri di investimento collaborativo per progetti nel settore dell'energia offshore, che presentano una specifica analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi per la diffusione del piano di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo [...] **15**, paragrafo 1, e, ove opportuno, pubblica una versione aggiornata degli orientamenti. Tali orientamenti sono compatibili con l'articolo 17, paragrafo 1. La Commissione aggiorna se del caso i propri orientamenti, tenendo conto dei risultati della loro messa in atto.
2. L'ENTSO-E, con il coinvolgimento dei TSO pertinenti, dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolazione, [...] della Commissione **e dell'ENNOH, a seconda dei casi**, aggiorna i risultati dell'applicazione dell'analisi costi-benefici e di ripartizione dei costi ai corridoi prioritari della rete offshore, anche ogniqualvolta la Commissione pubblichi aggiornamenti degli orientamenti relativi a una specifica analisi dei costi-benefici e di ripartizione dei costi per la realizzazione dei piani di sviluppo della rete offshore integrata dei bacini marittimi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, conformemente agli accordi non vincolanti di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

CAPO VI

Quadro normativo

Articolo 17

Realizzazione di investimenti con un impatto transfrontaliero

1. I costi di investimento sostenuti in modo efficiente, esclusi i costi di manutenzione, relativi ai progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), [...] f) e h), e [...] all'allegato II, **punti 2) e 5)**, laddove rientrino nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione in ciascuno Stato membro interessato, sono presi in carico dai TSO, dagli HNO o da altri gestori pertinenti o dai promotori del progetto dell'infrastruttura di trasmissione degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto positivo netto e, limitatamente alla quota non coperta dalle rendite di congestione o da altri oneri, sono pagati dagli utenti di rete tramite le tariffe per l'accesso alla rete.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai progetti di interesse comune rientranti nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), [...] f) e h), e all'allegato II, **punti 2) e 5)**, laddove almeno un promotore del progetto ne richieda alle autorità nazionali di regolazione competenti l'applicazione per i costi del progetto.

I progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche definita all'allegato II, punto 1), lettera g), possono beneficiare delle disposizioni del presente articolo laddove almeno un promotore del progetto ne richieda l'applicazione da parte delle autorità nazionali competenti.

Se un progetto ha più promotori, le autorità nazionali di regolazione competenti chiedono immediatamente a tutti i promotori del progetto di presentare congiuntamente la richiesta di investimento, a norma del paragrafo 4.

3. Per un progetto di interesse comune cui si applica il paragrafo 1, i promotori del progetto tengono tutte le autorità nazionali di regolazione competenti regolarmente informate, almeno a cadenza annuale a partire dall'inclusione del progetto nell'elenco dell'Unione e fino alla sua messa in servizio, dei progressi del progetto e dell'individuazione dei costi e dell'impatto a esso associato.
4. Non appena un tale progetto di interesse comune raggiunge un grado di maturità sufficiente e si ritiene che sia pronto per avviare la fase di costruzione entro i 36 mesi successivi, i promotori del progetto, previa consultazione dei TSO o degli HNO degli Stati membri su cui il progetto esercita un impatto netto positivo significativo, presentano una richiesta di investimento. La richiesta di investimento comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi ed è presentata a tutte le autorità nazionali di regolazione competenti interessate, corredata di:
 - a) un'analisi aggiornata dei costi-benefici specifica per il progetto, coerente con lo scenario principale e le eventuali **analisi di** sensibilità di cui all'articolo 11, e la metodologia per un'analisi armonizzata dei costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 e che tenga conto dei benefici oltre le frontiere degli Stati membri sul cui territorio è ubicato il progetto;
 - b) un piano aziendale di valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, compresa la soluzione di finanziamento scelta e, per un progetto di interesse comune che rientra nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), i risultati della verifica di mercato;
 - c) in caso di accordo tra i promotori del progetto, una proposta dettagliata di ripartizione dei costi su base transfrontaliera.

Se un progetto ha più promotori, questi presentano la loro richiesta di finanziamento congiuntamente.

Le autorità nazionali di regolazione competenti, ove necessario, trasmettono immediatamente all'Agenzia una copia di ciascuna richiesta di investimento a fini informativi.

Le autorità nazionali di regolazione competenti e l'Agenzia mantengono la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.

5. Entro sei mesi dalla data in cui la richiesta di finanziamento è pervenuta all'ultima delle autorità nazionali di regolazione competenti, dette autorità, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati, adottano decisioni coordinate congiunte sulla ripartizione dei costi di investimento sostenuti in modo efficiente che ogni gestore di sistema di trasmissione è tenuto a sostenere per il progetto, nonché sulla loro inclusione nelle tariffe, o sul respingimento totale o parziale della richiesta di finanziamento, qualora l'analisi comune delle autorità nazionali di regolazione competenti giunga alla conclusione che il progetto o parte di esso non produce un beneficio netto significativo in alcuno degli Stati membri delle autorità nazionali di regolazione competenti.

Le autorità nazionali di regolazione competenti includono nelle tariffe i pertinenti costi di investimento sostenuti in modo efficiente, quali definiti nella raccomandazione di cui al paragrafo 14, in linea con la loro ripartizione a carico di ogni gestore di sistema di trasmissione.

Per i progetti nei territori del loro rispettivo Stato membro, in seguito le autorità nazionali di regolazione competenti valutano, ove opportuno, l'insorgere di problemi legati alla sostenibilità economica, dovuti all'inclusione dei costi di investimento nelle tariffe.

6. In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolazione competenti tengono conto degli importi seguenti:

- a) rendite di congestione o altri oneri, effettivi o stimati;
- b) entrate, effettive o stimate, derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943.

La ripartizione transfrontaliera dei costi tiene conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali dei progetti negli Stati membri interessati e della necessità di garantire un quadro di finanziamento stabile per l'elaborazione di progetti di interesse comune, riducendo al minimo il bisogno di sostegno finanziario. Nella ripartizione dei costi su scala transfrontaliera le autorità nazionali di regolazione competenti, previa consultazione con i TSO o gli HNO interessati, si adoperano per conseguire un accordo comune sulla base, tra l'altro, delle informazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b). La loro valutazione si fonda sullo scenario principale e sulle **analisi di** sensibilità di cui all'articolo 11, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune alla strategia energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento.

7. In sede di ripartizione dei costi, le autorità nazionali di regolazione competenti applicano i principi generali seguenti:

- a) **se, sulla base delle informazioni fornite dall'ENTSO-E e dall'ENNOH a norma dell'articolo 14, paragrafo 13,** almeno il 10 % dei benefici **netti** stimati di un progetto si verifica in uno Stato membro, lo Stato membro e l'autorità nazionale di regolazione competente partecipano al processo di ripartizione transfrontaliera dei costi **a fini di analisi e consultazione, fatti salvi i costi a carico di ciascun gestore di sistema e salvo diversa decisione degli Stati membri in cui il progetto è oggetto di esame;**

- b) se del caso, la ripartizione dei costi tra gli Stati membri si basa sulla distribuzione dei benefici netti, garantendo che il criterio di ripartizione dei costi rifletta tale distribuzione;
- c) la ripartizione transfrontaliera dei costi si basa su un accordo ex ante concepito per garantire la certezza degli investimenti, accordo che deve essere trasparente e prevedibile e può prevedere la possibilità di adeguamenti ex post della ripartizione transfrontaliera dei costi, a condizione che tali adeguamenti siano esplicitamente definiti nella decisione di ripartizione dei costi e chiaramente delimitati, anche per quanto riguarda i tempi, **le circostanze** e le categorie di costi coperti.

Laddove un progetto di interesse comune attenui le esternalità negative, come i flussi di ricircolo, e sia attuato nello Stato membro che ha generato l'esternalità negativa, l'attenuazione non è considerata un beneficio transfrontaliero e, pertanto, non costituisce la base per la ripartizione dei costi ai TSO degli Stati membri interessati da tali esternalità negative.

8. Al momento della fissazione o dell'approvazione delle tariffe a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/944, le autorità nazionali di regolazione competenti, sulla base della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, tengono conto dei costi effettivi sostenuti da un TSO, un HNO o un altro promotore del progetto a seguito degli investimenti, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di un gestore efficiente dotato di una struttura paragonabile.

9. Le autorità nazionali di regolazione competenti notificano tempestivamente all'Agenzia la decisione sulla ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni pertinenti relative alla stessa. In particolare la decisione illustra in dettaglio i motivi alla base della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, e include:

- a) una valutazione dell'impatto individuato su ciascuno degli Stati membri interessati, compreso in merito alle tariffe di rete;
- b) una valutazione del piano aziendale di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera b);
- c) le esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione;
- d) il risultato della consultazione dei promotori del progetto interessati.

La decisione sulla ripartizione dei costi è pubblicata sui siti internet delle autorità nazionali di regolazione competenti e condivisa con l'Agenzia e la Commissione.

Entro [*entro 6 mesi dall'entrata in vigore*], l'Agenzia istituisce un registro centrale di tutte le **versioni non riservate delle** decisioni sulla ripartizione transfrontaliera dei costi adottate dalle autorità nazionali di regolazione e lo ospita sul proprio sito internet.

10. Qualora le autorità nazionali di regolazione competenti non abbiano raggiunto un accordo sulla richiesta di investimento entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'ultima delle autorità nazionali di regolazione competenti, esse ne informano immediatamente l'Agenzia.

In tal caso o su richiesta congiunta delle autorità nazionali di regolazione competenti, la decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 è adottata dall'Agenzia entro tre mesi dalla data in cui è stata interpellata.

Prima di adottare una decisione di questo tipo, l'Agenzia consulta le autorità nazionali di regolazione competenti e i promotori del progetto. Il periodo di tre mesi indicato nel secondo comma può essere prorogato di altri due mesi qualora l'Agenzia richieda ulteriori informazioni. Tale termine aggiuntivo inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete.

La valutazione dell'Agenzia si basa sullo scenario principale istituito a norma dell'articolo 11 e su eventuali **analisi di** sensibilità, consentendo una solida analisi del contributo del progetto di interesse comune agli obiettivi della politica energetica dell'Unione in materia di decarbonizzazione, integrazione del mercato, concorrenza, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento.

Nella sua decisione sulla richiesta di investimento comprensiva della ripartizione transfrontaliera dei costi, l'Agenzia lascia alle autorità nazionali competenti il compito di determinare, al momento dell'attuazione della decisione conformemente al diritto nazionale, il modo in cui i costi di investimento sono inclusi nelle tariffe in linea con la ripartizione transfrontaliera dei costi prescritta.

La decisione sulla richiesta di investimento che include la ripartizione transfrontaliera dei costi è pubblicata. Si applicano l'articolo 25, paragrafo 3, e gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.

11. Una copia di tutte le decisioni di ripartizione dei costi, insieme a tutte le informazioni attinenti a ciascuna decisione, è trasmessa immediatamente dall'Agenzia alla Commissione. L'Agenzia pubblica sul proprio sito internet le versioni non riservate di tutte le decisioni. Tali informazioni possono essere presentate in forma aggregata. L'Agenzia e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
12. Le decisioni di ripartizione dei costi non influiscono sul diritto dei TSO di applicare le tariffe di accesso alle reti e sul diritto delle autorità nazionali di regolazione di approvarle, a norma dei regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e delle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788.

13. Il presente articolo non si applica ai progetti di interesse comune che beneficino di uno o più dei seguenti elementi:
- a) un'esenzione dagli articoli 31, 32 e 33 e dall'articolo 78, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788, a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1789;
 - b) un'esenzione dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o dall'articolo 6, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;
 - c) un'esenzione dalle norme in materia di separazione o accesso di terzi, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸ o dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell'articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.
14. Entro [*sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*], l'Agenzia adotta una raccomandazione per individuare le buone pratiche per il trattamento delle richieste di investimento nei progetti di interesse comune conformemente ai principi di cui al paragrafo 7.
- Se necessario, l'Agenzia aggiorna periodicamente la raccomandazione. La raccomandazione prende in considerazione le specificità settoriali e garantisce la coerenza con i principi di ripartizione transfrontaliera dei costi per le reti offshore di energia rinnovabile di cui all'articolo 16, paragrafo 1. Nell'adottare o nell'aggiornare la raccomandazione, l'Agenzia conduce un approfondito processo di consultazione cui partecipano tutti i portatori di interessi. La raccomandazione comprende anche un modello non vincolante di ripartizione transfrontaliera dei costi per facilitare il lavoro delle [...] **autorità** nazionali di regolazione.

³⁸ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/714/oj>).

15. Per i progetti di interesse reciproco si effettua una ripartizione transfrontaliera dei costi secondo le stesse norme e condizioni di cui al presente articolo per quanto riguarda i benefici che apportano all'Unione. La ripartizione è effettuata in modo coordinato dalle competenti autorità nazionali di regolazione degli Stati membri beneficiari.
16. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* ai pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18.

Articolo 18

Aggregazione di progetti di infrastrutture energetiche ai fini della ripartizione dei costi

1. I promotori di progetti possono raggruppare due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione per agevolare le discussioni sulla ripartizione dei costi tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati, a seconda dei casi, e sulle decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi tra le autorità [...] **di regolazione** interessate degli Stati membri o tra le autorità [...] **di regolazione** degli Stati membri e dei paesi terzi, a seconda dei casi.
2. La Commissione può invitare i promotori dei progetti a presentare la proposta di uno o più pacchetti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione affinché sia discussa in seno ai gruppi pertinenti [...], **inclusando le motivazioni del raggruppamento e i suoi benefici previsti**. Un pacchetto di progetti può comprendere progetti in diverse fasi di maturità, a condizione che il loro raggruppamento non ritardi l'attuazione di quelli più maturi. **Le analisi dei costi-benefici e le proposte di ripartizione transfrontaliera dei costi per i pacchetti presentati dai promotori dei progetti ai gruppi pertinenti sono valutate attraverso un processo coordinato a livello regionale tra le autorità di regolazione, che funge da base per l'analisi aggiornata dei costi-benefici e la proposta di ripartizione transfrontaliera dei costi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.**

3. In seguito alle discussioni in seno ai gruppi, la Commissione può chiedere all'ENTSO-E o all'ENNOH di fornire un'analisi costi-benefici comune per i pacchetti proposti di due o più progetti figuranti nell'elenco dell'Unione. Tale analisi deve essere coerente con lo scenario principale e le **analisi di** sensibilità di cui all'articolo 11 e con la metodologia elaborata a norma dell'articolo [...]14. L'ENTSO-E o l'ENNOH fornisce l'analisi costi-benefici comune entro due mesi dalla richiesta alla Commissione.
4. Gli Stati membri interessati, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di regolazione competenti e il sostegno della Commissione, prendono una decisione in merito al pacchetto di progetti e, se del caso, invitano i promotori ad aggiungere o eliminare progetti dal pacchetto, se ciò facilita le discussioni sulla ripartizione dei costi, a condizione che il numero di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione inclusi nel pacchetto rimanga gestibile.
5. Gli Stati membri interessati possono decidere di approvare i pacchetti e invitare i promotori dei progetti a presentare una richiesta di investimento congiunto a norma dell'articolo 17, paragrafo 4. La decisione è condivisa con i pertinenti gruppi e con la Commissione. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 4, nella richiesta di investimento sono incluse solo un'analisi costi-benefici aggiornata e una proposta di ripartizione transfrontaliera dei costi al fine di agevolare un'eventuale domanda di assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 21 **o di attivazione di altri meccanismi di sostegno pertinenti.**

- 6. Gli Stati membri che attuano i pacchetti di progetti di cui al presente articolo, costituiti dai progetti di interesse comune elencati nell'allegato II, punto 2), lettera a), possono consentire congiuntamente ai gestori delle reti dell'idrogeno di applicare la ripartizione intertemporale dei costi, come previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1789, a tali pacchetti di progetti nell'ambito di una metodologia comune, previa approvazione delle autorità di regolazione competenti. Entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione dell'efficacia delle misure esistenti a sostegno dell'avvio di progetti transfrontalieri di infrastrutture per l'idrogeno e della riduzione dei relativi rischi, individuando possibili misure alternative, comprese le garanzie finanziarie a livello dell'Unione. La Commissione consulta l'Agenzia e altri portatori di interessi e tiene conto dei loro lavori pertinenti.**

[...]Rendite di congestione per i progetti nel settore dell'energia elettrica figuranti nell'elenco dell'Unione

1. **Dal [1° gennaio 2028], i TSO [...] assegnano il [...] 10 % delle rendite di congestione annuali che non sono state spese per garantire l'effettiva disponibilità della capacità allocata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/943 e per la compensazione ai gestori di impianti offshore di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento, [...] ai fini degli investimenti nella rete in progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943. A decorrere dal [1° gennaio 2031], la quota della rendita di congestione annuale allocata aumenta di 5 punti percentuali all'anno fino a raggiungere il 25 %. Ciò non pregiudica le competenze delle autorità nazionali di regolazione per quanto riguarda l'uso delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943.**

Il presente articolo non si applica alle rendite di congestione derivanti dai confini interni tra zone di offerta all'interno di uno Stato membro né alle rendite di congestione percepite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. **Se i fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere assegnati a progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, i TSO li collocano [...] su una linea contabile interna distinta a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 [...] fino al momento in cui possono essere spesi per finanziare progetti figuranti nell'elenco dell'Unione pertinenti per ridurre la congestione del circuito di interconnessione o, qualora nell'elenco dell'Unione non siano disponibili progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, per finanziare progetti alternativi che perseguono lo stesso obiettivo e che sono inclusi nei piani decennali di sviluppo della rete, oppure fino al momento in cui i TSO hanno dimostrato, sulla base dell'ultima relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali approvata dall'ENTSO-E a norma dell'articolo 12, che [...] non è [...] necessaria [...] un'ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere [...] dello Stato membro interessato per ridurre la congestione del circuito di interconnessione; in tale momento i fondi possono essere utilizzati per altri fini di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943. I TSO ne danno dimostrazione, se del caso, nell'ambito delle loro relazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943.**
- 2 bis. **L'importo dei fondi da assegnare a norma del paragrafo 1 del presente articolo è calcolato su base annua conformemente alla metodologia elaborata a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. I fondi collocati sulla linea contabile interna distinta di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono identificabili e sono riportati da un anno civile all'altro conformemente alla metodologia elaborata a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.**
- 2 ter. **Se i fondi assegnati dopo il 1° gennaio 2031 non sono stati spesi per progetti figuranti nell'elenco dell'Unione o per progetti alternativi che perseguono lo stesso obiettivo e che sono inclusi nei piani decennali di sviluppo della rete a norma del paragrafo 2, i fondi accantonati in un determinato anno civile sono ricostituiti, alla fine dell'ottavo anno civile successivo all'allocazione, per essere utilizzati conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943. Per i fondi assegnati a norma del paragrafo 2 prima del 1° gennaio 2031, il periodo di otto anni relativo al loro svincolo ha inizio il 1° gennaio 2031.**

3. L'uso dei fondi di cui al paragrafo 1:

- a) affronta il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che **sono ubicati nello Stato membro in cui le rendite di congestione sono percepite, tenendo debitamente conto del finanziamento tariffario previsto. I fondi possono essere utilizzati anche per affrontare il deficit di finanziamento dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sono ubicati al di fuori dei confini dello Stato membro e che presentano vantaggi significativi per tale Stato membro, in linea con la decisione relativa alla ripartizione transfrontaliera dei costi di tale progetto, previo accordo dell'autorità di regolazione dello Stato membro interessato, nonché per coprire i costi di progetti che in precedenza godevano dello status di PIC o PIR, sono stati completati e non figurano più nell'elenco dell'Unione, nella misura in cui le rendite di congestione continuano a essere applicate per coprire i relativi costi di investimento;**
- b) è reso trasparente **nelle relazioni dei TSO a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943, nonché** nelle richieste di decisioni di ripartizione transfrontaliera dei costi a norma dell'articolo 17, **paragrafo 4, lettera c),** del presente regolamento;

- c) [...] garantisce proporzionalità, trasparenza e non discriminazione;
- d) non compromette il conseguimento degli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943; [...]
- e) **non impedisce ai promotori dei progetti di richiedere l'assistenza finanziaria dell'Unione.**

4. [...] **La Commissione può adottare un atto di esecuzione che stabilisce le disposizioni di attuazione per specificare ulteriormente l'uso dei fondi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le condizioni alle quali può essere dimostrato, sulla base dell'ultima relazione sull'individuazione delle esigenze infrastrutturali approvata dall'ENTSO-E a norma dell'articolo 12 come previsto al paragrafo 3, che non è necessaria un'ulteriore capacità transfrontaliera alle frontiere dello Stato membro interessato per ridurre la congestione del circuito di interconnessione a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2. [...]**
5. Entro [6 mesi] dall'entrata in vigore [...] **del presente regolamento**, l'Agenzia aggiorna la metodologia sull'uso dei proventi delle rendite di congestione a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943 **esclusivamente ai fini del presente articolo**. La metodologia aggiornata è coerente con i paragrafi 1, 2, **2 bis** e 3 del presente articolo e con gli atti [...] **di esecuzione** adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

Incentivi normativi

1. Qualora il promotore del progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nella competenza delle autorità nazionali di regolazione, rispetto ai rischi generalmente associati a un progetto infrastrutturale analogo, le autorità nazionali di regolazione, **o un'altra autorità competente qualora lo Stato membro abbia così disposto**, possono concedere incentivi adeguati al progetto, conformemente ai regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e alle direttive (UE) 2019/944 e (UE) 2024/1788.

Il primo comma non si applica ai progetti di interesse comune che beneficiano di uno o più dei seguenti elementi:

- a) un'esenzione dagli articoli 31, 32 e 33 e dall'articolo 78, paragrafi 7 e 9, della direttiva (UE) 2024/1788, a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2024/1789;
- b) un'esenzione dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943 o dall'articolo 6, dall'articolo 59, paragrafo 7, e dall'articolo 60, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943;
- c) un'esenzione a norma dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;
- d) un'esenzione a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009.

2. Nel caso di una decisione di concessione degli incentivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolazione tengono conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici coerente con la metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 14 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dal promotore del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e i motivi del profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.
3. La decisione di concedere gli incentivi tiene conto della natura specifica del rischio affrontato e può concedere incentivi che contemplano, tra l'altro, una o più delle misure seguenti:
 - a) le norme relative agli investimenti a fronte della previsione di necessità future;
 - b) le norme relative al riconoscimento dei costi sostenuti efficientemente prima della messa in servizio del progetto;
 - c) le norme relative all'ottenimento di una remunerazione aggiuntiva del capitale investito per il progetto;
 - d) qualunque altra misura ritenuta necessaria e adeguata.

CAPO VII

Finanziamento

Articolo 21

Ammissibilità dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153

1. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II sono ammessi a beneficiare dell'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per studi e strumenti finanziari.
2. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'articolo 27 e all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), [...] f) e h), e **punti 2) e 5)**, e che sono di competenza delle autorità nazionali di regolazione sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:
 - a) l'analisi dei costi-benefici specifici del progetto elaborata a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), dimostra l'esistenza di esternalità positive rilevanti, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione;
 - b) il progetto è stato oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;
 - c) il progetto non può essere finanziato dal mercato o attraverso il quadro normativo conformemente al piano aziendale e ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori o creditori o dall'autorità nazionale di regolazione, tenendo conto di eventuali decisioni sugli incentivi e dei relativi motivi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, nel valutare la necessità di un finanziamento dell'Unione per il progetto.

3. I progetti di interesse comune realizzati secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera d), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. I progetti di interesse comune che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche stabilite all'allegato II diversi da quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a eccezione delle categorie di infrastrutture stabilite nell'allegato II, punto 3), sono anch'essi ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di sovvenzioni per lavori quando soddisfano tutti i criteri seguenti:
 - a) l'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, redatta dal promotore del progetto in applicazione della pertinente metodologia di analisi dei costi-benefici elaborata a norma dell'articolo [...] **14**, dimostra l'esistenza di esternalità positive significative, quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la flessibilità del sistema, la solidarietà o l'innovazione;
 - b) il progetto non può essere finanziato dal mercato conformemente al piano aziendale elaborato dal promotore del progetto e ad altre valutazioni, in particolare quelle effettuate da potenziali investitori, creditori o dall'autorità nazionale di regolazione;
 - c) la valutazione del progetto effettuata dall'autorità nazionale competente o, se del caso, dall'autorità nazionale di regolazione, in consultazione con i TSO o i pertinenti DSO degli Stati membri in cui il progetto ha un impatto positivo netto significativo, dimostra chiaramente l'esistenza di esternalità positive significative generate dal progetto, quali sicurezza dell'approvvigionamento, flessibilità del sistema, solidarietà o innovazione, e ne include una valutazione, e ne dimostra chiaramente anche la scarsa sostenibilità commerciale, conformemente all'analisi costi-benefici, al piano aziendale e alle valutazioni svolte dal promotore del progetto e dai potenziali investitori o creditori e, se del caso, da un'autorità nazionale di regolazione.

5. La valutazione di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo si basa sullo scenario stabilito a norma dell'articolo 11 e su eventuali analisi di sensibilità esistenti e comprende una determinazione e valutazione accurate dei costi sostenuti in modo efficiente, una descrizione accurata dei benefici del progetto, compresa la loro ripartizione a livello transfrontaliero, per i singoli Stati membri o paesi terzi, compresi i paesi non ospitanti, nonché una descrizione della ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e di tutte le fonti di finanziamento pertinenti per il progetto e già certe.
6. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* ai progetti di interesse reciproco e ai pacchetti di progetti a norma dell'articolo 18.

I progetti di interesse reciproco sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1153. Per quanto riguarda le sovvenzioni per lavori, i progetti di interesse reciproco sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione a condizione che soddisfino, a seconda dei casi, i criteri di cui al paragrafo 2 o 4 del presente articolo e che contribuiscano agli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima.

Articolo 22

Orientamenti per i criteri di concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione

Allo scopo di definire i criteri per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/1153, si applicano i criteri specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e i parametri di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo. Ai progetti di interesse comune che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 27 del presente regolamento, oltre alle prescrizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, si applicano i criteri di integrazione del mercato, sicurezza dell'approvvigionamento, concorrenza e sostenibilità.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Articolo 23

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, [...] è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 23 giugno 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, [...] può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 [...] entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 23 bis

Procedura di comitato

1. **La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. **Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Articolo 24

Rendicontazione e valutazione

1. Entro il 30 giugno 2032 la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione fornisce una valutazione in merito a:
 - a) i progressi realizzati nella progettazione, nello sviluppo, nella costruzione e nella messa in servizio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione e, se opportuno, i ritardi nell'attuazione e altre difficoltà riscontrate;

- b) i fondi impegnati ed erogati dall'Unione per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione rispetto al valore totale dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione finanziati;
- c) i progressi realizzati in termini di integrazione delle fonti di energia rinnovabili, anche offshore, e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso la pianificazione, lo sviluppo, la costruzione e la messa in servizio dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione;
- d) per i settori dell'energia elettrica e dell'idrogeno, l'evoluzione del livello di interconnessione tra gli Stati membri e la corrispondente evoluzione dei prezzi dell'energia;
- e) la procedura di rilascio delle autorizzazioni e la partecipazione del pubblico, in particolare:
 - i) la durata totale media e massima della procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, compresa la durata di ogni fase della procedura preliminare alla domanda, rispetto ai tempi previsti per le tappe principali iniziali di cui all'articolo 10, paragrafo 9;
 - ii) le prassi migliori e innovative per quanto concerne il coinvolgimento dei portatori di interessi;
 - iii) le prassi migliori e innovative per quanto concerne l'attenuazione dell'impatto ambientale, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni e dell'attuazione dei progetti;
 - iv) l'efficacia dei regimi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, in relazione al rispetto dei termini stabiliti nell'articolo 10, paragrafi 1 e 2;
 - v) il tasso di digitalizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni;

- f) il trattamento normativo, in particolare:
 - i) il numero dei progetti di interesse comune, o pacchetti di progetti, oggetto di una decisione di ripartizione dei costi transfrontaliera a norma dell'articolo 17;
 - ii) il numero e il tipo di progetti di interesse comune che hanno ricevuto incentivi specifici a norma dell'articolo 20;
- g) l'efficacia del presente regolamento nel contribuire al conseguimento degli obiettivi energetici e climatici, nonché al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050;
- h) il miglioramento della resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere in termini di sicurezza fisica e informatica;
- i) l'adozione di soluzioni non filari in termini di numero di progetti e rispettivo aumento della capacità di rete.
- j) **l'uso dei fondi assegnati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, compresa la conformità all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943, e l'uso di fondi per progetti che mitigano gli impatti sistemici della congestione sugli Stati membri indirettamente interessati, sulla base delle relazioni delle autorità di regolazione all'ACER a norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943.**

2. Entro il 31 dicembre 2032 [...] la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco dell'Unione nella categoria di cui all'allegato II, paragrafo 5, del presente regolamento e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione fornisce una valutazione in merito a:

- a) **il numero di progetti, il loro livello di maturità e il loro contributo al miglioramento della sicurezza fisica e informatica e della resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere;**
- b) **l'incidenza sul bilancio della nuova categoria e le misure adottate dalla Commissione per garantire che i finanziamenti assegnati ai progetti che rientrano in questa categoria non superino il 5 % dei finanziamenti disponibili.**

Articolo 25

Riesame

Entro il 30 giugno 2033 la Commissione effettua un riesame del presente regolamento sulla base dei risultati della rendicontazione e delle valutazioni previste dall'articolo 24 del presente regolamento nonché del monitoraggio, della rendicontazione e della valutazione effettuati a norma degli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2021/1153.

Articolo 26

Informazione e pubblicità

La Commissione istituisce e mantiene una piattaforma per la trasparenza facilmente accessibile al grande pubblico tramite internet. La piattaforma è regolarmente aggiornata con informazioni provenienti da: le relazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, il sito internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e informazioni dirette fornite dai promotori dei progetti per quanto riguarda i progetti che non figurano più nell'elenco dell'Unione. La piattaforma contiene le informazioni seguenti:

- a) informazioni generali, aggiornate, comprensive di informazioni geografiche, per ogni progetto figurante nell'elenco dell'Unione;
- b) il piano di attuazione quale definito all'articolo 5, paragrafo 1, per ogni progetto figurante nell'elenco dell'Unione, presentato in modo da consentire la valutazione in qualsiasi momento dei progressi compiuti nell'attuazione;
- c) i principali benefici attesi e i contributi agli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e i costi dei progetti, a eccezione delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale;
- d) l'elenco dell'Unione;
- e) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per ciascun progetto figurante nell'elenco dell'Unione;
- f) i collegamenti al manuale nazionale di procedure di cui all'articolo 9;
- g) informazioni e aggiornamenti sullo stato dei progetti che figuravano nell'elenco dell'Unione ma non vi sono più inclusi.

Articolo 27

Deroga per le interconnessioni di Cipro e Malta

1. Nel caso di Cipro e Malta, che non sono interconnesse alla rete transeuropea del gas, si applica una deroga all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), all'articolo 4, paragrafo 5, e agli allegati I, II e III. Un'interconnessione per ciascuno di questi Stati membri mantiene lo status di progetto di interesse comune ai sensi del presente regolamento, con tutti i diritti e gli obblighi pertinenti, laddove tale interconnessione:

- a) fosse in fase di sviluppo o pianificazione il 23 giugno 2022;
- b) abbia ottenuto lo status di progetto di interesse comune a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹;
- c) sia necessaria per garantire l'interconnessione permanente di questi Stati membri alla rete transeuropea del gas.

Tali progetti garantiranno la capacità futura di accedere a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno.

2. I promotori dei progetti forniscono ai gruppi interessati prove sufficienti del modo in cui le interconnessioni di cui al paragrafo 1 consentiranno l'accesso a nuovi mercati dell'energia, compreso l'idrogeno, in linea con gli obiettivi generali dell'Unione in materia di energia e clima. Le prove includono una valutazione dell'offerta e della domanda di idrogeno rinnovabile o a basso tenore di carbonio, come pure il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra resa possibile dal progetto.

La Commissione verifica periodicamente la valutazione e il calcolo, nonché la tempestiva attuazione del progetto.

³⁹ Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/347/oj>).

3. Oltre ai criteri specifici di cui all'articolo 21 per l'assistenza finanziaria dell'Unione, le interconnessioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono concepite in modo da garantire l'accesso ai futuri mercati dell'energia, compreso quello dell'idrogeno, non comportano un prolungamento del ciclo di vita delle risorse di gas naturale, **non ritardano la decarbonizzazione dell'economia o la diffusione di fonti energetiche pulite e delle relative infrastrutture, garantiscono la coerenza e la complementarità con il piano nazionale per l'energia e il clima e contribuiscono alla sua attuazione**, e garantiscono l'interoperabilità delle reti vicine oltre i confini. L'ammissibilità all'assistenza finanziaria dell'Unione a norma dell'articolo 21 ha termine il 31 dicembre **2031**[...].
4. Nelle richieste di assistenza finanziaria dell'Unione per i lavori occorre dimostrare chiaramente l'obiettivo di convertire l'infrastruttura destinandola all'idrogeno entro il 2036, se le condizioni di mercato lo consentono, mediante una tabella di marcia con un calendario preciso.
5. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica fintanto che Cipro o Malta, rispettivamente, non sarà direttamente interconnesso alla rete transeuropea del gas, o fino al 31 dicembre [...] **2033**, se quest'ultima data è anteriore.

Modifiche del regolamento (UE) 2019/942

Il regolamento (UE) 2019/942 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Su richiesta dell'ACER, le autorità di regolazione, l'ENTSO per l'energia elettrica, l'ENTSO per il gas, l'ENNOH, i centri di coordinamento regionali, l'EU DSO, i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori delle reti dell'idrogeno, i gestori del mercato elettrico designati e gli enti istituiti dai gestori del sistema di trasporto per il gas naturale, dai gestori dei sistemi di GNL, dai gestori dei sistemi di stoccaggio del gas naturale o dai gestori dello stoccaggio dell'idrogeno o dai gestori dei terminali dell'idrogeno forniscono all'ACER le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento dei compiti dell'ACER che le sono attribuiti dal presente regolamento, salvo nel caso in cui essa abbia già richiesto e ricevuto tali informazioni.";

2) all'articolo 11, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) ottempera agli obblighi di cui agli articoli 5, 11, 12, 14 e 17 e all'allegato III, sezione 2, punto 8), del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio * [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*];

d) adotta decisioni sulle richieste di investimento comprensive della ripartizione transfrontaliera dei costi in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 9, del regolamento (UE) [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*].

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*] (GU ..., ELI: ...)."

Modifiche del regolamento (UE) 2019/943

L'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/943 è sostituito dal seguente:

"Articolo 48

Piano decennale di sviluppo della rete

1. Il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento si basa sullo scenario principale **e le sue analisi di sensibilità, a seconda dei casi**, e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* *[regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]* e comprende la modellizzazione della rete integrata e una valutazione della resilienza del sistema. I parametri inseriti pertinenti per la modellizzazione dello scenario principale **e delle sue analisi di sensibilità, a seconda dei casi**, quali le ipotesi sui prezzi dei combustibili e del carbonio o sull'installazione di sistemi di energie rinnovabili, e le ipotesi per la valutazione europea dell'adeguatezza delle risorse elaborata a norma dell'articolo 23 del presente regolamento dovrebbero essere il più coerenti possibile.

In particolare, il piano di sviluppo della rete a livello di Unione:

- a) si basa sui progetti di rilevanza transfrontaliera inclusi nei piani decennali nazionali di sviluppo della rete e nei piani nazionali di investimento, tenendo conto dei piani regionali di investimenti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento, e si basa sugli aspetti unionali della pianificazione della rete di cui al regolamento (UE) .../... *[regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx]*; è oggetto di un'analisi costi-benefici secondo la metodologia di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento;

- b) prende in considerazione [...] alternative all'espansione della rete, quali soluzioni non filari a norma del regolamento (UE) .../... [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*] o flessibilità non fossile;
- c) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di sistema e include impegni a lungo termine di investitori di cui agli articoli 44 e 51 della direttiva (UE) 2019/944;
- d) individua le lacune di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.

Per quanto concerne il secondo comma, lettera d), un riesame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti da procedure o prassi di approvazione diverse può essere allegato al piano di sviluppo della rete a livello di Unione.

2. L'ACER fornisce un parere sui piani decennali nazionali di sviluppo della rete per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello dell'Unione, compresa la conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) .../... [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*]. Se individua incoerenze tra un piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete a livello di Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente uno dei due piani entro due mesi dalla sua ricezione. Se il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale è elaborato conformemente all'articolo 40 bis della direttiva (UE) 2019/944, l'ACER raccomanda che l'autorità di regolazione pertinente, **o un'altra autorità competente qualora lo Stato membro abbia così disposto**, modifichi il piano decennale di sviluppo della rete a livello nazionale ai sensi dell'articolo 40 bis, paragrafo 7, di tale direttiva e ne informi la Commissione.

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*] (GU ..., ELI: ...)."

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1789

Il regolamento (UE) 2024/1789 è così modificato:

1) l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

"Articolo 60

Piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione

1. Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione si basa sullo scenario principale e sulla relazione di individuazione delle esigenze del sistema a norma degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*] e comprende la modellizzazione della rete integrata per l'idrogeno, prospettive europee sull'adeguatezza dell'approvvigionamento e una valutazione della resilienza del sistema.

In particolare, il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione:

- a) si basa sui piani di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale di cui all'articolo 55 della direttiva (UE) 2024/1788 e sugli aspetti unionali della pianificazione della rete di cui al regolamento (UE) .../... [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*];
- b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/1788;
- c) individua le lacune di investimento, in particolare per quanto riguarda le necessarie capacità transfrontaliere, al fine di attuare i corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (UE) .../... [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*].

Per quanto concerne il secondo comma, lettera c), al piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione può essere allegato un esame degli ostacoli all'aumento della capacità transfrontaliera della rete derivanti dalla diversità nelle procedure o prassi di approvazione. L'esame può essere corredato, se del caso, di un piano globale inteso a rimuovere tali ostacoli e ad accelerare l'attuazione dei corridoi prioritari per l'idrogeno e gli elettrolizzatori.

2. L'ACER fornisce un parere sui piani decennali di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale se opportuno per valutarne la coerenza con il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, compresa la conformità alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) .../... [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*]. Se individua incoerenze tra un piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale e il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, l'ACER raccomanda di modificare opportunamente uno dei due piani al più tardi due mesi dopo aver ricevuto il piano di sviluppo della rete di trasporto dell'idrogeno a livello nazionale.
3. Nell'elaborare il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, l'ENNOH coopera con l'ENTSO-E e con l'ENTSOG, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dell'analisi costi-benefici a livello di sistema energetico di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) .../... [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*] e l'individuazione dei divari infrastrutturali di cui all'articolo 13 del medesimo regolamento.

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [*regolamento TEN-E proposto dal COM(2025) xxxx*] (GU ..., ELI: ...)."

2) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

Pianificazione di rete integrata a livello dell'Unione

1. Durante il periodo transitorio fino al 1° gennaio 2027, l'ENTSOG elabora il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026, coinvolgendo pienamente i gestori delle reti di trasporto dell'idrogeno e l'ENNOH non appena quest'ultima sarà stata istituita. Il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2026 è costituito da due capitoli distinti, uno per l'idrogeno e uno per il gas naturale. Entro il 1° gennaio 2027 l'ENTSOG trasferisce senza ritardo all'ENNOH tutte le informazioni, compresi i dati e le analisi raccolti durante la preparazione dei piani di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione.
2. L'ENNOH elabora il piano di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione per il 2028 a norma del presente articolo e dell'articolo 60.
3. L'ENNOH, coopera strettamente con l'ENTSO-E e l'ENTSOG per elaborare piani integrati di sviluppo della rete a livello dell'Unione a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e 60 del presente regolamento e dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943.
4. Qualora sia necessario adottare decisioni per garantire l'efficienza del sistema quale definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio tra i vettori energetici, la Commissione assicura che l'ENTSO-E, l'ENTSOG e l'ENNOH cooperino strettamente.
5. L'ENNOH, l'ENTSO-E e l'ENTSOG cooperano in modo efficiente, inclusivo e trasparente, facilitano l'adozione di decisioni per consenso e sviluppano le modalità di lavoro necessarie per consentire tale cooperazione e garantire la propria equa rappresentanza.

L'ENNOH, insieme all'ENTSO-E e all'ENTSO-G, può istituire gruppi di lavoro per adempiere ai propri obblighi di cui al primo comma, lettere a), b) e d), e garantisce una rappresentanza equa e paritaria dei settori dell'idrogeno, dell'energia elettrica e del gas all'interno dei gruppi di lavoro."

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non influisce sulla concessione, sulla continuazione o sulla modifica dell'assistenza finanziaria concessa dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ e del regolamento (UE) 2021/1153.
2. Tutti i processi di sviluppo della metodologia di analisi costi-benefici avviati dall'ENTSO-E o dall'ENNOH conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869 prima del *[data di entrata in vigore/inizio dell'applicazione del presente regolamento]* continuano a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

Tutte le fasi completate a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/869 si considerano completate a norma delle corrispondenti disposizioni dell'articolo 14 del presente regolamento.

Tutte le metodologie di analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/869 si considerano approvate a norma dell'articolo 14, paragrafo 7, del presente regolamento e rimangono valide fino alla loro sostituzione con nuove metodologie di analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico elaborate a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1316/oj>).

3. Gli scenari comuni sviluppati dall'ENTSO-E, dall'ENTSOG e dall'ENNOH a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2022/869 continuano a essere elaborati e approvati dalla Commissione secondo la procedura ivi stabilita. Questi scenari comuni, una volta approvati dalla Commissione, sono considerati scenari centrali di riferimento a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e restano validi fino alla loro sostituzione con nuovi scenari centrali di riferimento elaborati a norma dell'articolo 11 del presente regolamento.
4. L'allegato VII del regolamento (UE) 2022/869 che istituisce il [] elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, nonché gli articoli [] e gli allegati [] del regolamento (UE) 2022/869 continuano ad applicarsi ai progetti di interesse comune e ai progetti di interesse reciproco inclusi nel [] elenco dell'Unione fino all'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento che istituisce il primo elenco dell'Unione.

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2022/869 è abrogato. I riferimenti al regolamento (UE) 2022/869 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

AREE E CORRIDOI PRIORITARI DELL'INFRASTRUTTURA ENERGETICA

(di cui all'articolo 1, paragrafo 1)

Il presente regolamento si applica alle aree e ai corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea seguenti:

1. CORRIDOI PRIORITARI DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 1) Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la penisola iberica, in particolare per integrare l'energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, rafforzare le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione e porre fine all'isolamento dell'Irlanda, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti, nonché garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l'energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l'energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

- 2) Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East Electricity): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato interno, integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili per porre fine all'isolamento di Cipro, aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti e garantire i necessari prolungamenti onshore delle reti offshore per l'energia rinnovabile e i necessari potenziamenti della rete nazionale al fine di garantire una rete di trasmissione adeguata e affidabile e fornire l'energia elettrica generata offshore agli Stati membri senza sbocco sul mare.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Croazia, Grecia, Cipro, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.

- 3) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico per l'energia elettrica (BEMIP energia elettrica): interconnessioni tra gli Stati membri e linee interne nella regione del Baltico per promuovere l'integrazione del mercato, integrando al contempo quote crescenti di energie rinnovabili nella regione, e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

2. CORRIDOI PRIORITARI DELLA RETE OFFSHORE

- 4) Reti offshore nei mari del Nord (NSOG): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, dell'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar del Nord, nel Mare d'Irlanda, nel Mar Celtico, nella Manica e nelle acque limitrofe per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile **e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.**

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svezia.

- 5) Reti offshore del piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Baltico e nelle acque limitrofe per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile **e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.**

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

- 6) Reti offshore dell'Europa sud-occidentale (SW offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, incluso il Golfo di Cadice, e nelle acque limitrofe per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile **e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.**

Stati membri interessati: Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo.

- 7) Reti offshore dell'Europa sud-orientale (SE offshore): sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica — e, se del caso, l'idrogeno — offshore integrata e relativi interconnettori nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nelle acque limitrofe per trasportare energia elettrica o, se del caso, idrogeno dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio o per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia rinnovabile **e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.**

Stati membri interessati: Bulgaria, Croazia, Grecia, Italia, Cipro, Romania e Slovenia.

- 8) Reti offshore atlantiche: sviluppo della rete elettrica offshore, sviluppo della rete elettrica offshore integrata e relativi interconnettori nelle acque dell'Oceano Atlantico settentrionale per trasportare energia elettrica dalle fonti di energia rinnovabili offshore ai centri di consumo e stoccaggio e per aumentare lo scambio transfrontaliero di energia elettrica **e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento e delle reti.**

Stati membri interessati: Irlanda, Spagna, Francia e Portogallo.

3. CORRIDOI PRIORITARI PER L'IDROGENO E GLI ELETTROLIZZATORI

- 9) Interconnessioni dell'idrogeno nell'Europa occidentale (HI West): infrastrutture per l'idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti nell'Unione.

Stati membri interessati: Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

- 10) Interconnessioni dell'idrogeno nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (HI East): infrastrutture per l'idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti nell'Unione.

Stati membri interessati: Bulgaria, Cechia, Germania, Grecia, Croazia, Italia, Cipro, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.

- 11) Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell'idrogeno (BEMIP idrogeno): infrastrutture per l'idrogeno e la riconversione delle infrastrutture del gas esistenti che consentano di costituire una dorsale integrata dell'idrogeno, direttamente o indirettamente (attraverso l'interconnessione con un paese terzo), che colleghi i paesi della regione per soddisfare le loro esigenze infrastrutturali specifiche in materia di idrogeno, sostenendo la creazione di una rete per il trasporto dell'idrogeno a livello dell'Unione.

Elettrolizzatori: sostenere la diffusione di applicazioni che convertono l'energia elettrica in gas volte a consentire la riduzione dei gas a effetto serra e a contribuire al funzionamento sicuro, efficiente e affidabile del sistema e all'integrazione dei sistemi energetici intelligenti nell'Unione.

Stati membri interessati: Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia.

4. AREE TEMATICHE PRIORITARIE

- 12) Diffusione delle reti elettriche intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la modulazione della domanda da parte dei consumatori, lo stoccaggio di energia, i veicoli elettrici e altre fonti di flessibilità e, inoltre, per quanto riguarda le isole e i sistemi insulari, ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione.

Stati membri interessati: tutti.

- 13) Rete transfrontaliera per il trasporto di diossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di trasporto e stoccaggio del diossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti, per la cattura e lo stoccaggio del diossido di carbonio catturato da impianti industriali ai fini dello stoccaggio geologico permanente nonché dell'utilizzo del diossido di carbonio per gas combustibili sintetici, in modo da determinare la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.

Stati membri interessati: tutti.

ALLEGATO II

CATEGORIE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Le categorie di infrastrutture energetiche da sviluppare al fine di attuare le priorità relative alle infrastrutture energetiche stabilite nell'allegato I sono le seguenti:

- 1) relativamente all'energia elettrica:
 - a) linee di trasmissione aeree ad alta e altissima tensione, transfrontaliere o interne al territorio di uno Stato membro, comprese le zone economiche esclusive, purché siano progettate per una tensione pari o superiore a 220 kV, e cavi di trasmissione sotterranei o sottomarini, purché siano progettati per una tensione pari o superiore a 150 kV. Per gli Stati membri e i piccoli sistemi isolati con un sistema di trasmissione globale di tensione inferiore, tali soglie di tensione sono pari al livello di tensione più elevato dei rispettivi sistemi elettrici;
 - b) qualsiasi attrezzatura o installazione rientrante nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) che consente la trasmissione di energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore (infrastruttura energetica per l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili offshore);
 - c) impianti di stoccaggio di energia, di tipo individuale o aggregato, utilizzati per immagazzinare energia in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione o [...] a linee di distribuzione ad alta tensione [...];

- d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui alle lettere a), b) e c) per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi, comprese le attrezzature o le installazioni per la protezione, la resilienza, il monitoraggio, il controllo e la digitalizzazione a tutti i livelli di tensione e sottostazioni;
- e) [...]
- f) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché gli elementi esistenti della rete ad alta e **altissima** tensione possano far funzionare i sistemi in modo sicuro ed efficiente, che costituisce un'attrezzatura o installazione di monitoraggio, controllo e digitalizzazione;
- g) reti elettriche intelligenti: qualsiasi attrezzatura o installazione, sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori sia a livello di trasmissione che di distribuzione a media e alta tensione, intesi a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo di energia e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato, compresi gli investimenti nelle isole e nei sistemi insulari, per ridurre l'isolamento energetico, sostenere soluzioni innovative e di altro tipo che coinvolgano almeno due Stati membri con un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima e sul suo obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e contribuire in modo significativo alla sostenibilità del sistema energetico insulare e a quello dell'Unione;

- h) reti offshore per le energie rinnovabili: qualsiasi attrezzatura o installazione che rientri nella categoria di infrastrutture energetiche di cui alla lettera a) avente doppia funzionalità: l'interconnessione e il sistema di connessione alla rete offshore dai siti di produzione da fonti rinnovabili offshore verso due o più Stati membri e un paese terzo, compreso il prolungamento onshore di detta attrezzatura fino alla prima sottostazione del sistema di trasmissione onshore, nonché qualsiasi attrezzatura o installazione offshore adiacente essenziale per operare in modo sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le varie tecnologie;

2) relativamente all'idrogeno:

- a) le condotte per il trasporto, principalmente ad alta pressione, dell'idrogeno, ivi comprese le infrastrutture per il gas naturale riconvertite, che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;
- b) impianti di stoccaggio collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui alla lettera a);
- c) impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per l'idrogeno liquefatto o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete, se del caso;
- d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

Gli impianti elencati alle lettere da a) a d) possono essere di nuova costruzione o riconvertiti all'idrogeno a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi;

- 3) relativamente agli impianti per elettrolizzatori:
- a) elettrolizzatori:
 - i) che hanno una capacità minima di [...] **150 MW**, fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato; e
 - ii) la cui produzione è considerata idrogeno a basse emissioni di carbonio in linea con la direttiva (UE) 2024/1788 nel caso dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio o dei combustibili rinnovabili di origine non biologica in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e
 - iii) che hanno una funzione attinente alla rete, per quanto riguarda le reti di energia elettrica e di idrogeno, in particolare in vista della flessibilità e dell'efficienza generali del sistema di entrambe le reti;
 - b) relative attrezzature, comprese le condotte di collegamento alla rete;
- 4) relativamente al diossido di carbonio:
- a) condotte dedicate, diverse dalla rete di condotte a monte utilizzate per trasportare il diossido di carbonio antropogenico da più fonti, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio ai sensi della direttiva 2009/31/CE;
 - b) impianti fissi per la liquefazione, lo stoccaggio intermedio e la conversione di diossido di carbonio in vista del suo ulteriore trasporto attraverso condotte e modi di trasporto dedicati, tra cui navi, chiatte, camion e treni;

- c) fatto salvo l'eventuale divieto di stoccaggio geologico di diossido di carbonio in uno Stato membro, gli impianti di superficie e di iniezione associati all'infrastruttura all'interno di una formazione geologica che è usata, a norma della direttiva 2009/31/CE, per lo stoccaggio geologico permanente del diossido di carbonio, laddove non comportino l'uso di diossido di carbonio per il recupero assistito di idrocarburi e siano necessari per consentire il trasporto e lo stoccaggio transfrontalieri del diossido di carbonio;
- d) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per il funzionamento corretto, sicuro ed efficiente del sistema in questione, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo.

5) Per quanto riguarda la sicurezza, la resilienza e le riparazioni delle infrastrutture elettriche esistenti:

- a) **qualsiasi attrezzatura o installazione, compresi i relativi lavori strettamente necessari per il suo dispiegamento, specificamente progettata per rendere resilienti e fornire protezione agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943, o agli interconnettori tra Malta e l'Italia, o agli interconnettori tra almeno uno Stato membro e una parte contraente della Comunità dell'energia o un paese terzo, e che sia fisicamente collegata ad essi ed essenziale per il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente dei sistemi;**
- b) **qualsiasi installazione o componente critico, compresi i lavori pertinenti, specificamente progettato ai fini di una riparazione di emergenza dei danni derivanti da un evento perturbatore intenzionale, o ai fini di riserve regionali di emergenza per tali componenti critici, arrecati agli elementi critici della rete esistenti a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono stati precedentemente finanziati dal meccanismo per collegare l'Europa o che sono infrastrutture sottomarine appartenenti alla rete elettrica critica ad alta tensione transfrontaliera, che attraversano acque internazionali, con una capacità di almeno 350 MW, o agli interconnettori tra Malta e l'Italia o agli interconnettori tra almeno uno Stato membro e una parte contraente della Comunità dell'energia o un paese terzo, a condizione che tale componente:**

- i) sia destinato a essere dispiegato rapidamente al fine di garantire la continuità delle operazioni e il tempestivo ripristino della capacità di trasmissione;**
- ii) sia destinato, dopo essere stato dispiegato, a far parte dell'infrastruttura riparata su base temporanea o permanente;**
- iii) sia fornito a fini di riparazione di emergenza e non sia primariamente destinato alla manutenzione ordinaria, alla sostituzione programmata o al regolare ammodernamento dell'infrastruttura;**
- iv) non consista in componenti, attrezzature o materiali di natura puramente logistica; e**
- v) sia essenziale per far funzionare i sistemi in modo sicuro, protetto ed efficiente.**

A seguito di eventi perturbatori intenzionali, se del caso e ove necessario per garantire il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente del sistema o il ripristino tempestivo della capacità di trasmissione, la Commissione valuta se il sostegno a tali azioni di riparazione debba essere fornito nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa. Il finanziamento degli interventi di riparazione riguardanti i summenzionati elementi critici della rete è eccezionale ed è concesso solo laddove non siano disponibili sufficienti finanziamenti alternativi. In tal caso, entro tre mesi sarà pubblicato un invito distinto a presentare progetti PIC per i progetti di riparazione, e questi ultimi potranno presentare domanda per ottenere lo status di PIC. Una volta che tale invito specifico abbia dato luogo a un progetto PIC che necessita di finanziamenti a titolo del meccanismo per collegare l'Europa, è pubblicato, entro tre mesi, un invito specifico a presentare proposte per ottenere finanziamenti a titolo del meccanismo per collegare l'Europa.

ALLEGATO III

ELENCHI REGIONALI DI PROGETTI

1. NORME PER I GRUPPI

- 1) Per le infrastrutture energetiche di competenza delle autorità nazionali di regolazione, ciascun gruppo è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità nazionali di regolazione, dei TSO, nonché della Commissione, dell'Agenzia, dell'ente EU DSO e della ENTSO-E o della ENNOH.

Per le altre categorie di infrastrutture energetiche, ciascun gruppo è composto dalla Commissione e da rappresentanti degli Stati membri, dei promotori del progetto interessati da ciascuna delle pertinenti priorità indicate nell'allegato I.

- 2) A seconda del numero di progetti candidati all'elenco dell'Unione, dei divari infrastrutturali regionali e degli sviluppi del mercato, i gruppi e gli organi decisionali dei gruppi possono suddividersi, fondersi o riunirsi in configurazioni diverse, se necessario, per discutere questioni comuni a tutti i gruppi tramite il gruppo TEN-E o riguardanti unicamente determinate regioni. Tali questioni possono includere per esempio i problemi legati alla coerenza interregionale o al numero di progetti proposti e inclusi nei progetti di elenchi regionali che rischiano di diventare ingestibili.
- 3) Ciascun gruppo organizza il proprio lavoro in linea con le attività di cooperazione regionale conformemente agli articoli 31 e 65 del regolamento (UE) 2024/1789, all'articolo 80 della direttiva (UE) 2024/1788, all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944 e di altre strutture per la cooperazione regionale esistenti.
- 4) Ciascun gruppo invita, se del caso ai fini dell'attuazione dei corridoi e delle aree prioritari dell'infrastruttura energetica pertinenti indicati nell'allegato I, i promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione come progetto di interesse comune o i progetti di interesse reciproco nonché i rappresentanti delle amministrazioni nazionali, delle autorità di regolazione, della società civile e dei TSO di paesi terzi.

- 5) Per i corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica di cui all'allegato I, sezione 2, ciascun gruppo invita, se del caso, rappresentanti degli Stati membri senza sbocco sul mare, delle autorità competenti, delle autorità nazionali di regolazione e dei TSO.
- 6) Ciascun gruppo invita alle riunioni le organizzazioni che rappresentano i pertinenti portatori di interessi, inclusi i rappresentanti di paesi terzi e, se lo ritiene opportuno, i portatori di interessi stessi, inclusi i produttori, i DSO, i fornitori, i consumatori, le popolazioni locali e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente con sede nell'Unione e i rappresentanti delle popolazioni locali invitandoli a condividere le loro competenze specifiche. Ciascun gruppo organizza udienze o consultazioni laddove pertinente ai fini dell'esecuzione dei compiti a esso spettanti.
- 7) Per quanto riguarda le riunioni dei gruppi, la Commissione pubblica, su una piattaforma accessibile ai portatori di interessi, il regolamento interno, un elenco aggiornato delle organizzazioni aderenti, informazioni periodicamente aggiornate sull'andamento dei lavori, gli ordini del giorno delle riunioni e i verbali delle riunioni, se disponibili. Le deliberazioni degli organi decisionali dei gruppi e la graduatoria dei progetti a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, sono riservate. Tutte le decisioni relative al funzionamento e all'attività dei gruppi sono adottate per consenso tra gli Stati membri e la Commissione.
- 8) La Commissione, l'Agenzia e i gruppi si adoperano per garantire la coerenza tra i gruppi. A tale scopo la Commissione e l'Agenzia garantiscono, se del caso, lo scambio di informazioni tra i gruppi interessati per tutti i lavori che rappresentano un interesse interregionale.
- 9) La partecipazione delle autorità nazionali di regolazione e dell'Agenzia ai gruppi non pregiudica il conseguimento degli obiettivi e l'osservanza degli obblighi loro imposti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2019/942, dagli articoli 77, 78 e 79 della direttiva (UE) 2024/1788 e dagli articoli 58, 59 e 60 della direttiva (UE) 2019/944.

2. PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI REGIONALI

- 1) I promotori di un progetto potenzialmente ammissibile alla selezione in quanto progetto figurante nell'elenco dell'Unione che desiderano ottenere il corrispondente status presentano al gruppo una domanda per la selezione del progetto come progetto figurante nell'elenco dell'Unione comprensiva di:
 - a) una valutazione del o dei loro progetti riguardo al loro contributo all'attuazione delle priorità enunciate nell'allegato I;
 - b) un'indicazione della pertinente categoria del progetto di cui all'allegato II;
 - c) un'analisi riguardante il soddisfacimento dei criteri pertinenti di cui all'articolo 4;
 - d) per i progetti che hanno raggiunto un grado di maturità sufficiente, un'analisi costi-benefici, coerente con le metodologie elaborate a norma dell'articolo 14, e che, per le categorie delle infrastrutture energetiche relative all'energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), all'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), e agli elettrolizzatori di cui all'allegato II, punto 3), sia stata effettuata dall'ENTSO-E o dall'ENNOH, a seconda dei casi, nel quadro del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione;
 - e) le informazioni relative ai loro titolari beneficiari finali e alla loro struttura proprietaria interna, che devono essere trattate come riservate dalla Commissione e dai membri dell'organo decisionale di alto livello su richiesta debitamente motivata dei promotori del progetto, in caso di segreti aziendali/informazioni commerciali;

- f) per i progetti di interesse reciproco, gli accordi non vincolanti tra i paesi direttamente interessati specifici per progetto o le lettere di sostegno dei rispettivi governi che esprimono il loro sostegno esplicito al progetto e, per il paese terzo, che confermano il loro impegno esplicito a rispettare un calendario di attuazione accelerata analogo e altre misure di sostegno strategico e normativo applicabili ai progetti di interesse comune nell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), e, per le categorie di infrastrutture energetiche relative all'energia elettrica di cui al punto 1), lettera a), d) o h), uno studio preliminare sulla sicurezza e la stabilità della rete condotto dai gestori dei sistemi di trasmissione che confermi che il progetto può essere pienamente integrato nelle reti elettriche dei paesi interessati;
- g) qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del progetto.
- 2) I progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che hanno ottenuto l'approvazione normativa o la decisione finale di investimento che fornisce sufficienti garanzie circa la costruzione del progetto, o i progetti per i quali la costruzione è in corso e che mostrano progressi sufficienti nella relazione annuale richiesta a norma dell'articolo 5, rimangono nell'elenco dell'Unione e non sono tenuti a ripresentare informazioni a norma del punto 1), lettere da a) a f), **a meno che gli Stati membri il cui territorio è interessato dal progetto [...] non approvi l'inclusione del progetto a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).** Tutti i destinatari garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili dal punto di vista commerciale.

- 3) I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco proposti per la trasmissione e lo stoccaggio di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), del presente regolamento, a seconda dei casi, sono progetti che rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l'energia elettrica a livello dell'Unione, elaborato dalla ENTSO-E a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2019/943. I progetti di interesse comune proposti per la trasmissione di energia elettrica che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere b) e h), del presente regolamento, devono essere in linea con lo sviluppo della rete offshore integrata e i potenziamenti della rete di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, e sono coerenti con essi.
- 4) I progetti di interesse comune e i progetti di interesse reciproco proposti per l'idrogeno che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punti 2) e 3), del presente regolamento rientrano nel più recente piano decennale di sviluppo della rete per l'idrogeno a livello dell'Unione, elaborato dall'ENNOH a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2024/1789.
- 5) Entro il 30 giugno 2027 e successivamente, per ciascun piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione, l'ENTSO-E e l'ENNOH emanano orientamenti aggiornati per l'inclusione dei progetti nei rispettivi piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, di cui ai punti 3) e 4), al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza della procedura. Per tutti i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione in vigore all'epoca, gli orientamenti definiscono una procedura semplificata di inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, tenendo conto della documentazione e dei dati già presentati nel corso della precedente procedura di definizione dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione, a condizione che la documentazione e i dati già presentati siano tuttora validi.

L'ENTSO-E e l'ENNOH consultano la Commissione e l'Agenzia in merito alle rispettive bozze di orientamenti per l'inclusione dei progetti nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione e tengono debitamente conto delle raccomandazioni formulate dalla Commissione e dall'Agenzia prima della pubblicazione degli orientamenti definitivi.

- 6) L'ENTSO-E e l'ENNOH forniscono informazioni al gruppo TEN-E sul modo in cui hanno applicato gli orientamenti per valutare l'inclusione nei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione.
- 7) I progetti proposti riguardanti il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4), vengono presentati come parte di un piano, elaborato da almeno due Stati membri, per lo sviluppo delle infrastrutture per lo stoccaggio e il trasporto di diossido di carbonio a livello transfrontaliero, e vengono presentati alla Commissione da parte degli Stati membri o delle entità designate da tali Stati membri.
- 8) Per i progetti che rientrano nelle loro competenze, le autorità nazionali di regolazione e l'Agenzia, tenendo conto della cooperazione regionale a norma dell'articolo 80 della direttiva (UE) 2024/1788 e dell'articolo 61 della direttiva (UE) 2019/944, verificano l'applicazione coerente dei criteri e della metodologia di analisi costi-benefici specifica per progetto a norma dell'articolo 14 del presente regolamento e valutano la rilevanza transfrontaliera dei progetti nonché i progressi compiuti per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione, tenendo conto delle relazioni presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento. Esse presentano la loro valutazione al gruppo. La Commissione garantisce che i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4 del presente regolamento e all'allegato IV siano applicati in modo armonizzato per garantire la coerenza tra i gruppi regionali.
- 9) Per tutti i progetti non contemplati al punto 8) del presente allegato, la Commissione valuta l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento. La Commissione tiene altresì conto della possibilità di una futura estensione per includere altri Stati membri. La Commissione presenta la sua valutazione al gruppo. Per i progetti che richiedono lo status di progetto di interesse reciproco, i rappresentanti dei paesi terzi e le autorità di regolazione sono invitati alla presentazione della valutazione.

- 10) I singoli Stati membri possono presentare al gruppo un parere per esprimere le loro preoccupazioni in relazione a progetti proposti che, pur non riguardando il loro territorio, possono potenzialmente avere un impatto positivo netto oppure ripercussioni significative per esempio sull'ambiente o sul funzionamento delle infrastrutture energetiche all'interno del loro territorio.
- 11) Il gruppo esamina, su richiesta di uno Stato membro del gruppo, i fondati motivi addotti da uno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, per rifiutare l'approvazione di un progetto riguardante il suo territorio.
- 12) Il gruppo valuta se il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" sia applicato per quanto riguarda la determinazione dei fabbisogni infrastrutturali regionali e per quanto riguarda ciascuno dei progetti candidati. Il gruppo valuta, in particolare, soluzioni quali soluzioni non filari, gestione della domanda, flessibilità non fossile, soluzioni basate su accordi di mercato, attuazione di soluzioni digitali e ristrutturazione di edifici come soluzioni prioritarie se giudicate più efficienti in termini di costi in una prospettiva a livello di sistema rispetto alla costruzione di nuove infrastrutture sul versante dell'offerta.
- 13) Il gruppo si riunisce per esaminare e classificare i progetti proposti sulla base di una valutazione trasparente dei progetti e utilizzando i criteri di cui all'articolo 4, tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolazione oppure della valutazione della Commissione per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione.

- 14) Al più tardi due mesi prima della data di adozione dell'elenco dell'Unione (*articolo 22*), l'organo decisionale di ciascun gruppo adotta il proprio elenco definitivo di progetti proposti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sulla base della proposta dei gruppi e tenendo conto della valutazione delle autorità nazionali di regolazione e dell'Agenzia, e della valutazione proposta dalla Commissione a norma del punto 9) per i progetti che non rientrano nelle competenze delle autorità nazionali di regolazione, nonché del parere della Commissione volto a garantire un numero totale di progetti figuranti nell'elenco dell'Unione che sia gestibile, soprattutto alle frontiere, in relazione ai progetti concorrenti o potenzialmente concorrenti. Gli organi decisionali dei gruppi presentano gli elenchi definitivi alla Commissione, unitamente agli eventuali pareri di cui al punto 10).
- 15) Laddove, sulla base dei progetti di elenchi, il numero complessivo di proposte di progetto che figurerebbero nell'elenco dell'Unione risulti superiore al quantitativo gestibile, la Commissione consiglia ai singoli gruppi interessati di non includere nell'elenco i progetti che occupano gli ultimi posti nella classificazione realizzata dal gruppo di riferimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

ALLEGATO IV

NORME E INDICATORI RELATIVI AI CRITERI PER I PROGETTI

- 1) Un progetto di interesse comune con un significativo impatto transfrontaliero è un progetto realizzato sul territorio di uno Stato membro e soddisfa le condizioni seguenti:
- a) per i progetti di trasmissione di energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto (1), lettere a), b) e d), [...] il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento, **rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto, di almeno 400 MW** al confine di tale Stato membro con uno o più altri Stati membri **o di almeno il 50 % della capacità netta di trasferimento a un confine di tale Stato membro con qualsiasi altro Stato membro;** [...]
 - a bis) per i progetti di trasmissione di energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera f), **il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento, al confine di tale Stato membro con altri Stati membri, di almeno 200 MW rispetto alla situazione senza messa in servizio del progetto;**
 - b) per i progetti di attrezzature o installazioni che rientrano nell'allegato II, punto 5)[...], lettera a), i progetti devono essere realizzati su elementi critici della rete esistenti, quali definiti all'articolo 2, punto 69), del regolamento (UE) 2019/943, **o sugli interconnettori tra Malta e l'Italia,** essere inclusi tra le misure definite nei piani di preparazione ai rischi istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento sulla preparazione ai rischi per affrontare i rischi connessi alla sicurezza energetica e aumentare la sicurezza energetica in almeno [...] **due Stati membri;**

- b ter) per i progetti di attrezzature o installazioni che rientrano nell'allegato II, punto 5), lettera b), i progetti devono affrontare i rischi connessi alla sicurezza energetica, coinvolgere almeno due gestori dei sistemi di trasmissione provenienti da almeno due Stati membri e aumentare la sicurezza energetica in almeno due Stati membri, il che trova riscontro nei piani di preparazione ai rischi istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento sulla preparazione ai rischi;**
- c) per i progetti di stoccaggio dell'energia elettrica che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera c), il progetto fornisce una capacità installata di almeno 225 MW ed è caratterizzato da una capacità di stoccaggio che consente una produzione annuale netta di elettricità di almeno 250 GWh/anno;
- d) per i progetti delle reti elettriche intelligenti che rientrano nell'allegato II, punto 1), lettera g), il progetto è destinato alle attrezzature e alle installazioni ad alta e media tensione e coinvolge i TSO, i TSO e i DSO o i DSO di almeno due Stati membri. Il progetto può coinvolgere solamente DSO, purché provengano da almeno due Stati membri e purché sia garantita l'interoperabilità. Il progetto soddisfa almeno due dei criteri seguenti: coinvolge 50 000 utenti, generatori, consumatori o prosumatori di energia elettrica, cattura un'area di consumo di almeno 300 GWh/anno, almeno il 20 % del consumo di energia elettrica connesso al progetto proviene da risorse rinnovabili variabili o riduce l'isolamento energetico dei sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri. Il progetto non comporta necessariamente una frontiera fisica comune. Per i progetti relativi a piccoli sistemi isolati quali definiti all'articolo 2, punto 42), della direttiva (UE) 2019/944, comprese le isole, tali livelli di tensione sono pari al livello di tensione più elevato nel pertinente sistema elettrico;

- e) per il trasporto dell'idrogeno, il progetto **consente il trasporto dell'idrogeno attraverso le frontiere degli Stati membri interessati oppure** aumenta la capacità di trasporto transfrontaliero dell'idrogeno esistente a un confine tra due Stati membri di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente alla messa in servizio del progetto, e il progetto dimostra in modo sufficiente che si tratta di una parte essenziale di una rete transfrontaliera di idrogeno pianificata e fornisce prove sufficienti dei piani esistenti e della cooperazione con i paesi vicini e i gestori delle reti o, per i progetti che riducono l'isolamento energetico di sistemi non interconnessi in uno o più Stati membri, il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;
- f) per gli impianti di stoccaggio o di ricezione dell'idrogeno di cui all'allegato II, punto 2), il progetto mira a rifornire direttamente o indirettamente almeno due Stati membri;
- g) per gli elettrolizzatori, il progetto fornisce almeno [...] **150 MW** di capacità installata fornita da un singolo elettrolizzatore o da una serie di elettrolizzatori che formano un unico progetto coordinato e apportano benefici diretti o indiretti ad almeno due Stati membri;
- h) per la trasmissione di energia elettrica rinnovabile prodotta offshore, il progetto è concepito per trasferire energia elettrica da siti di produzione offshore con una capacità di almeno 500 MW e consente la trasmissione di energia elettrica **alle reti onshore o offshore** di uno specifico Stato membro, aumentando il volume di energia elettrica rinnovabile disponibile sul mercato interno. Il progetto è sviluppato **in particolare in** zone con una scarsa penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili offshore e dimostra di avere un impatto positivo significativo sugli obiettivi dell'Unione in materia di energia e clima e sul suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050;
- i) per i progetti relativi al diossido di carbonio, il progetto è utilizzato per trasportare e, se del caso, stoccare diossido di carbonio [...] proveniente da almeno due Stati membri.

- 2) Un progetto di interesse reciproco con un significativo impatto transfrontaliero soddisfa le seguenti condizioni:
- a) per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), d) e h), il progetto aumenta la capacità netta di trasferimento alla frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e apporta benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;
 - b) per i progetti di interesse reciproco nella categoria di cui all'allegato II, punto 2), lettera a), il progetto relativo all'idrogeno aumenta il trasporto di idrogeno attraverso la frontiera di tale Stato membro con un paese terzo e dimostra di apportare benefici significativi ad almeno due paesi direttamente o indirettamente interessati dal progetto;
 - c) per i progetti di interesse reciproco della categoria di cui all'allegato II, punto 4), il progetto può essere utilizzato per il trasporto e lo stoccaggio di diossido di carbonio di origine [...] da parte di almeno due Stati membri e di un paese terzo.
 - d) **per i progetti di interesse reciproco relativi alla categoria di cui all'allegato II, punto 5), i progetti devono essere realizzati su interconnettori esistenti tra l'Unione e parti contraenti della Comunità dell'energia o paesi terzi, aumentare la sicurezza energetica almeno in uno Stato membro e in una parte contraente della Comunità dell'energia o in un paese terzo, essere inclusi nei piani di preparazione ai rischi istituiti dagli Stati membri interessati a norma del regolamento sulla preparazione ai rischi e coinvolgere almeno due gestori dei sistemi di trasmissione provenienti almeno da uno Stato membro e da una parte contraente della Comunità dell'energia o un paese terzo.**

- 3) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), c), d), f) e h), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
- a) **la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra mediante in particolare la trasmissione dell'energia da fonti rinnovabili variabili** verso i principali centri di consumo e i siti di stoccaggio misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia elettrica disponibile, in particolare:
- i) per la trasmissione di energia elettrica di cui all'allegato II, punto 1), lettere a), b), d), f) e h), confrontando la quantità di capacità di produzione a partire da fonti di energia rinnovabili **e da fonti a basse emissioni di carbonio** (per tecnologia, in MW) collegata e trasmessa grazie al progetto, con la quantità di capacità di produzione totale pianificata a partire da detti tipi di fonti di energia rinnovabili **e a basse emissioni di carbonio** nello Stato membro interessato secondo i piani d'azione nazionali per l'energia e il clima presentati dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 **come anche la valutazione dell'evitata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;**
- ii) per lo stoccaggio di energia di cui all'allegato II, punto 1), lettera c), confrontando la nuova capacità fornita dal progetto con la capacità totale esistente per la stessa tecnologia di stoccaggio nella zona di analisi di cui all'allegato V;

- b) l'integrazione nel mercato, la concorrenza e la flessibilità del sistema vengono misurate in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete nel settore dell'energia elettrica a livello dell'Unione, in particolare:
- i) calcolando, per i progetti transfrontalieri, compresi i progetti di reinvestimento, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete in entrambe le direzioni di flusso, misurata in termini di quantità di energia (in MW), e il contributo dei progetti stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di interconnessione, e per progetti con un forte impatto transfrontaliero, l'impatto sulla capacità di trasferimento della rete alle frontiere tra gli Stati membri interessati, tra gli Stati membri pertinenti e un paese terzo oppure all'interno degli Stati membri pertinenti, nonché sul bilanciamento tra domanda-offerta e sulle operazioni di rete negli Stati membri pertinenti;
 - ii) valutando l'impatto, per la zona di analisi di cui all'allegato V, in termini di costi di produzione e trasmissione dell'energia a livello di sistema e di evoluzione nonché di convergenza dei prezzi di mercato secondo diversi scenari di pianificazione, in particolare prendendo in considerazione le variazioni verificatesi nell'ordine di merito;
- c) la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e il funzionamento sicuro del sistema misurati in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia elettrica disponibile, valutando in particolare l'impatto del progetto sulla previsione di perdita di carico per la zona di analisi di cui all'allegato V, in termini di adeguatezza della produzione e della trasmissione per una serie di periodi di carico caratteristici, tenendo conto dei cambiamenti attesi negli eventi climatici estremi e il loro impatto sulla resilienza dell'infrastruttura. Se del caso viene quantificato l'impatto del progetto sull'indipendenza e l'affidabilità dei controlli sul funzionamento e i servizi del sistema [...];

d) è necessario tenere debitamente conto della situazione specifica degli Stati membri periferici e insulari con limitate opzioni fisiche di connessione ad altri Stati membri dell'UE, misurata in linea con l'analisi effettuata nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione nel settore dell'energia.

4) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 1), lettera g), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

- a) il livello di sostenibilità, misurato valutando la portata della capacità delle reti di collegare e trasportare l'energia da fonti rinnovabili variabili;
- b) la sicurezza dell'approvvigionamento, misurata valutando il livello di perdite nelle reti di distribuzione, di trasmissione o entrambe, alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica, alla disponibilità di componenti della rete (relativi alla manutenzione programmata e non programmata) e al suo impatto sulle prestazioni della rete e sulla durata e la frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate al clima;
- c) l'integrazione del mercato, misurata valutando l'adozione di soluzioni innovative nella gestione, **l'interconnessione** e la riduzione dell'isolamento energetico [...] del sistema, nonché il livello di integrazione di altri settori e l'agevolazione di nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;
- d) sicurezza della rete, flessibilità e qualità dell'approvvigionamento, misurate valutando l'approccio innovativo alla flessibilità del sistema, alla cibersicurezza, all'efficiente operabilità tra TSO e DSO, la capacità di includere la modulazione dal lato della domanda, lo stoccaggio, le misure di efficienza energetica, l'uso efficiente in termini di costi degli strumenti digitali e delle TIC a fini di monitoraggio e controllo, la stabilità del sistema elettrico e le prestazioni di qualità della tensione.

- 5) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 5)[...], **lettere a)[...] e b)**, i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
- a) sicurezza dell'approvvigionamento, misurata in base alla percentuale di utilizzo (ossia carico medio) dei componenti della rete elettrica; alla disponibilità di componenti della rete e al suo impatto sulle prestazioni della rete; alla durata e alla frequenza delle interruzioni, comprese le perturbazioni legate al clima;
 - b) sicurezza della rete, misurata valutando la capacità di prevenire incidenti significativi attraverso misure fisiche e di cbersicurezza;
- 6) Per quanto riguarda i progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 2), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
- a) sostenibilità, misurata come il contributo di un progetto alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in diverse applicazioni finali in settori in cui è difficile abbattere le emissioni, come l'industria o i trasporti; alla flessibilità e alle opzioni di stoccaggio stagionale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; o all'integrazione dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio al fine di considerare le esigenze del mercato e promuovere l'idrogeno rinnovabile **al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione**;
 - b) integrazione e interoperabilità del mercato, misurate calcolando il valore aggiunto del progetto per l'integrazione delle aree di mercato e la convergenza dei prezzi, la flessibilità generale del sistema;
 - c) sicurezza dell'approvvigionamento e flessibilità, misurate calcolando il valore aggiuntivo del progetto in termini di resilienza, diversità e flessibilità dell'approvvigionamento di idrogeno;
 - d) concorrenza, misurata valutando il contributo del progetto alla diversificazione dell'offerta, compresa l'agevolazione dell'accesso alle fonti locali di approvvigionamento di idrogeno.

- 7) Per quanto riguarda i progetti di elettrolizzatori che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:
- a) sostenibilità, misurata **riducendo le emissioni di gas a effetto serra** e valutando la quota di idrogeno, o idrogeno rinnovabile, o idrogeno a basse emissioni di carbonio, in particolare da fonti rinnovabili, che soddisfa i criteri di cui all'allegato II, punto 3), lettera a), punto ii), integrata nella rete o stimando, quantificandola, la diffusione dei carburanti sintetici di questa origine [...] **al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione;**
 - b) sicurezza dell'approvvigionamento, misurata valutando il suo contributo alla sicurezza, alla stabilità e all'efficienza del funzionamento della rete, anche attraverso la valutazione dell'evitata riduzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - c) realizzazione di servizi di flessibilità quali la modulazione dal lato della domanda e lo stoccaggio attraverso l'agevolazione dell'integrazione del settore dell'energia intelligente tramite la creazione di collegamenti ad altri vettori e settori energetici, misurata valutando i risparmi di costi generati nei settori e nei sistemi energetici connessi, quali le reti di gas, idrogeno, energia elettrica e di distribuzione di calore, i trasporti e l'industria.
- 8) Per quanto riguarda le infrastrutture per il diossido di carbonio che rientrano nelle categorie di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 4), i criteri elencati nell'articolo 4 sono valutati nel modo seguente:

- a) sostenibilità, misurata valutando le riduzioni totali previste dei gas a effetto serra durante il ciclo di vita del progetto e l'assenza di soluzioni tecnologiche alternative **praticabili** quali, ma non solo, l'efficienza energetica, l'elettrificazione [...], per conseguire lo stesso livello di riduzione dei gas a effetto serra della quantità di diossido di carbonio da catturare negli impianti industriali connessi a un costo comparabile entro un termine comparabile, tenendo conto delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'energia necessaria per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio del diossido di carbonio, a seconda dei casi, tenendo conto dell'infrastruttura, compresi, se del caso, altri potenziali usi futuri;
- b) la resilienza e la sicurezza misurate valutando la sicurezza delle infrastrutture;
- c) mitigazione degli oneri e dei rischi ambientali attraverso la neutralizzazione permanente del diossido di carbonio.

ALLEGATO V

ANALISI DEI COSTI-BENEFICI A LIVELLO DI SISTEMA ENERGETICO

Le metodologie di analisi dei costi-benefici elaborate dall'ENTSO-E e dall'ENNOH sono coerenti tra loro, pur tenendo conto delle specificità settoriali. Le metodologie per un'analisi armonizzata e trasparente dei costi-benefici a livello di sistema energetico per i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono uniformi per tutte le categorie di infrastrutture, a meno che non siano giustificate divergenze specifiche. Le metodologie riguardano i costi in senso lato, comprese le esternalità, in considerazione degli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia e il suo obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e soddisfano i principi seguenti:

- 1) l'ambito per l'analisi di un singolo progetto riguarderà tutti gli Stati membri e i paesi terzi sul cui territorio è ubicato il progetto stesso, tutti gli Stati membri limitrofi e tutti gli altri Stati membri nei quali il progetto ha un impatto significativo. A tal fine, l'ENTSO-E e l'ENNOH cooperano con tutti i pertinenti gestori di sistema nei paesi terzi interessati. Nel caso di progetti che rientrano nella categoria di infrastrutture energetiche di cui all'allegato II, punto 3), l'ENTSO-E e l'ENNOH cooperano con il promotore del progetto, anche quando quest'ultimo non è un gestore del sistema;
- 2) ogni analisi dei costi-benefici comprende analisi della sensibilità relative alla serie di dati iniziali, ove pertinente, inclusi i costi relativi alla produzione e ai gas a effetto serra nonché l'evoluzione prevista della domanda e dell'offerta, anche per quanto concerne le fonti di energia rinnovabili, compresa la rispettiva flessibilità, e la disponibilità a livello di stoccaggio, alla data di messa in servizio dei diversi progetti nella stessa area di analisi, agli effetti climatici e ad altri parametri pertinenti;
- 3) stabiliscono l'analisi da eseguire, in base alla pertinente serie di dati multisettoriali di input, determinando l'impatto in caso di realizzazione e di non realizzazione di ciascun progetto e comprendono le pertinenti interdipendenze con altri progetti;

- 4) forniscono orientamenti per lo sviluppo e l'uso della modellizzazione della rete e del mercato dell'energia necessaria per l'analisi dei costi-benefici. La modellizzazione consente una valutazione completa dei vantaggi economici (comprese l'integrazione del mercato, la sicurezza dell'approvvigionamento, **la resilienza** e la concorrenza, nonché l'uscita dall'isolamento energetico), degli effetti sociali e ambientali e di quelli climatici, compresi gli effetti intersettoriali. La metodologia è pienamente trasparente e include informazioni dettagliate su perché, che cosa e come è calcolato ciascuno dei benefici e dei costi;
- 5) includono una spiegazione del modo in cui il principio dell'"efficienza energetica al primo posto" è attuato in tutte le fasi dei piani decennali di sviluppo della rete a livello dell'Unione;
- 6) spiegano che lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili non saranno ostacolati dal progetto;
- 7) assicurano l'individuazione degli Stati membri su cui il progetto ha un impatto positivo netto (beneficiari), degli Stati membri su cui il progetto ha un impatto negativo netto e dei sostenitori dei costi, che potrebbero essere Stati membri diversi da quelli sul cui territorio è costruita l'infrastruttura;

- 8) come minimo, prendono in considerazione: la spesa in conto capitale, le spese operative e i costi di manutenzione, come pure i costi imputabili al relativo sistema, durante l'intero ciclo di vita tecnico del progetto, per esempio i costi di smantellamento e di gestione dei rifiuti, compresi i costi esterni. Le metodologie forniscono indicazioni sui tassi di attualizzazione, la durata tecnica e il valore residuo da utilizzare per i calcoli dei costi e dei benefici. Includono inoltre una metodologia obbligatoria per il calcolo del rapporto ricavi-costi e del valore attuale netto, nonché una differenziazione dei ricavi in base al livello di affidabilità dei loro metodi di stima. Sono altresì presi in considerazione i metodi per calcolare gli effetti climatici e ambientali dei progetti e il loro contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di energia, quali la penetrazione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica e gli obiettivi di interconnessione;
- 9) assicurano che le misure di adattamento ai cambiamenti climatici adottate per ciascun progetto siano valutate e riflettano il costo delle emissioni di gas a effetto serra e che la valutazione sia solida e coerente rispetto alle altre politiche dell'Unione, al fine di consentire il confronto con altre soluzioni che non richiedono nuove infrastrutture.

ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Il manuale delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, contiene almeno:
 - a) precisazioni sui pertinenti atti legislativi su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;
 - b) l'elenco delle decisioni e dei pareri pertinenti che devono essere ottenuti;
 - c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità interessate e dei principali portatori di interessi coinvolti;
 - d) il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e una sintesi del processo decisionale per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune;
 - e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo;
 - f) le fasi e i mezzi di partecipazione del pubblico al procedimento;

- g) le modalità con cui l'autorità competente, le altre autorità interessate e il promotore del progetto dimostrano che i pareri espressi nella consultazione pubblica sono stati presi in considerazione, per esempio indicando le modifiche apportate all'ubicazione e alla concezione del progetto o indicando i motivi per cui tali pareri non sono stati presi in considerazione;
 - h) nella misura del possibile, le traduzioni del suo contenuto in inglese e [...] **nelle lingue dei pertinenti** Stati membri confinanti da realizzarsi di concerto con [...] **questi ultimi** [...].
- 2) Il calendario dettagliato di cui all'articolo 10, paragrafo 8, specifica almeno quanto segue:
- a) le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;
 - b) le autorità, i portatori di interessi e il pubblico potenzialmente coinvolti;
 - c) le singole fasi della procedura e la relativa durata;
 - d) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;
 - e) le risorse pianificate dalle autorità e l'eventuale fabbisogno di risorse aggiuntive.
- 3) Fatti salvi gli obblighi di consultazione pubblica stabiliti dal diritto ambientale **e tenendo conto delle prassi amministrative nazionali**, per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i principi seguenti:

- a) i portatori di interessi, coinvolti in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, in modo inclusivo, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;
- b) le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate, comprese le consultazioni pubbliche già stabilite dal diritto ambientale. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;
- c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine;
- d) i promotori del progetto provvedono affinché le consultazioni si svolgano in un periodo che consenta una partecipazione pubblica aperta e inclusiva.

- 4) Il concetto di "partecipazione" del pubblico comprende almeno le informazioni su:
- a) i portatori di interessi coinvolti e interpellati;
 - b) le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;
 - c) la tempistica;
 - d) le risorse umane destinate ai diversi compiti.
- 5) Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda, i portatori di interessi devono almeno:
- a) pubblicare, in formato elettronico e, se opportuno, cartaceo, un opuscolo informativo non più lungo di 15 pagine, che fornisca, in modo chiaro e conciso, una panoramica della descrizione, della finalità e del calendario preliminare delle fasi di sviluppo del progetto, del piano nazionale di sviluppo della rete, delle rotte alternative considerate, dei tipi e delle caratteristiche del potenziale impatto, anche transfrontaliero, e delle eventuali misure di mitigazione. Tale opuscolo informativo sarà pubblicato prima dell'avvio della consultazione ed elencherà gli indirizzi web del sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 23 e del manuale delle procedure di cui al punto 1) del presente allegato;
 - b) pubblicare le informazioni relative alla consultazione sul sito web del progetto di interesse comune di cui all'articolo 9, paragrafo 7, sulle bacheche degli uffici delle amministrazioni locali e almeno in uno o, se del caso, due organi di informazione locali;

- c) invitare in forma scritta o elettronica i pertinenti portatori di interessi, associazioni, organizzazioni e gruppi coinvolti ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.
- 6) Il sito web del progetto di cui all'articolo 9, paragrafo 7, pubblica almeno le informazioni seguenti:
- a) la data in cui il sito web del progetto è stato aggiornato per l'ultima volta;
 - b) le traduzioni del suo contenuto in inglese e in tutte le lingue degli Stati membri interessati dal progetto o sui quali il progetto ha un impatto transfrontaliero significativo conformemente all'allegato IV, al punto 1);
 - c) l'opuscolo informativo di cui al punto 5), aggiornato con gli ultimi dati relativi al progetto;
 - d) una sintesi non tecnica e periodicamente aggiornata sull'attuale stato di avanzamento del progetto, comprese informazioni geografiche, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche apportate alle versioni precedenti;
 - e) il piano di attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, aggiornato con i dati più recenti relativi al progetto;
 - f) i fondi assegnati ed erogati dall'Unione per il progetto;
 - g) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;
 - h) le informazioni di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni o documenti;
 - i) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.

ALLEGATO VII

RELAZIONI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE INFRASTRUTTURALI

La metodologia quadro elaborata dall'ACER per l'individuazione delle esigenze infrastrutturali da parte dell'ENTSO-E e dell'ENNOH garantisce che le relative relazioni di cui all'articolo 12 siano conformi ai seguenti principi:

- 1) sono basate sullo scenario principale a norma dell'articolo 11 del presente regolamento e integrate da un'ulteriore valutazione, se del caso, utilizzando **le analisi di** sensibilità di detto scenario;
- 2) seguono un approccio intersettoriale e integrato che tiene conto delle interconnessioni tra i settori dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas, nonché, se del caso, dei settori del teleriscaldamento e del CO₂;
- 3) garantiscono che le esigenze siano individuate analizzando il contributo congiunto più efficiente delle soluzioni delle reti dell'energia elettrica e dell'idrogeno, comprese le soluzioni non filari, la flessibilità non fossile o altre alternative all'espansione del sistema, al fine di conseguire la rete energetica ottimale per realizzare i traguardi e gli obiettivi in materia di energia e clima. La rete energetica ottimale dovrebbe inoltre garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e portare a una integrazione del mercato e competitività dell'industria europea maggiori, aumentando la convergenza dei prezzi tra i rispettivi mercati e le rispettive zone di offerta e aumentando i livelli di interconnettività elettrica;
- 4) esaminano l'orizzonte temporale a medio [...] e a lungo termine [...] **allineato a quello dello scenario** sulla base di una rete di partenza realistica per ciascun orizzonte temporale, individuando le esigenze alle frontiere degli Stati membri e a livello nazionale se di rilevanza transfrontaliera, tenendo conto anche degli sviluppi infrastrutturali nei paesi terzi in linea con le priorità politiche dell'UE;

- 5) riflettono la prospettiva europea individuando in primo luogo le esigenze transfrontaliere che portano all'identificazione di eventuali esigenze di rafforzamento delle infrastrutture a livello nazionale;
- 6) forniscono un livello sufficiente di dettaglio e granularità per tenere adeguatamente conto dei vincoli di rete attuali e futuri e consentire la successiva individuazione delle esigenze infrastrutturali a livello regionale e nazionale. Forniscono inoltre informazioni chiare sugli investimenti necessari per colmare le lacune infrastrutturali e sui benefici cumulativi di tali investimenti per il sistema energetico;
- 7) nel settore dell'energia elettrica, prendono in considerazione le soluzioni infrastrutturali e non filari, tenendo debitamente conto del potenziale e dell'uso della flessibilità non fossile, compreso lo stoccaggio, che consentirebbero l'ottimizzazione del sistema. L'abbinamento delle esigenze con i progetti presentati per l'inclusione nel [...] **piano decennale di** sviluppo [...] della rete a livello dell'Unione è accompagnato da una spiegazione del modo in cui si è tenuto conto delle soluzioni non filari, della flessibilità non fossile o di altre alternative all'espansione del sistema;
- 8) sono il risultato di un processo trasparente, basato su strumenti e dati solidi, che richiede ipotesi di costo aggiornate e verificate. In tale contesto, utilizzano criteri chiari e quantificabili per l'istituzione della rete di partenza. Il coinvolgimento dei principali portatori di interessi si articola in contributi e nella convalida dei risultati attraverso il processo di consultazione strutturato in modo da consentire l'inserimento di osservazioni;
- 9) forniscono risultati specifici e quantificati che consentono di misurare l'entità delle potenziali lacune infrastrutturali in luoghi specifici, con riferimento sia alle infrastrutture non filari che a quelle nuove. A tal fine, le esigenze individuate dovrebbero indicare ai partecipanti al mercato le principali lacune nelle infrastrutture di trasmissione transfrontaliere, comprese le infrastrutture interne con un impatto transfrontaliero significativo, che devono essere affrontate [...].
